



*di Bologna*

Consiglio  
dell'Ordine  
degli Avvocati  
Bologna

Angiola Sbaiz

# Pagine sparse sull'avvocatura

a cura di Giuliano Berti Arnoaldi Veli

*Fondazione  
Forense  
Bolognese*



prefazione di Franzo Grande Stevens

Angiola Sbaiz

Pagine sparse  
sull'avvocatura

a cura di Giuliano Berti Arnoaldi Veli

prefazione di Franco Grande Stevens

## PER ANGIOLA SBAIZ

*E' la trama nei secoli del dare e ricevere fra generazioni di avvocati che fa la nostra storia e ne segna l'identità.*

*Nel fluire del tempo taluno raccoglie il meglio di quanto tramandato e riesce, con la vita e le opere, a contribuire più d'altri ad innalzare la società ed il ceto ai quali appartiene. Ed ognuno di noi gli deve qualcosa; egli spesso rientra nel novero di quei nostri Maggiori che ci accompagnano con lo stile, l'esempio, l'insegnamento, il ricordo lungo tutto il corso della nostra vita e non soltanto professionale.*

*E' questo appunto il caso di Angiola Sbaiz alla quale portiamo il tributo d'affetto e gratitudine degli avvocati italiani ma io Le porto il tributo dei miei ricordi, più vivi che mai, nitidi come immagini di fotogrammi su uno schermo.*

*La ricordo con quella sua aria semplice, sorridente tanto umana quanto intransigente, levarsi in ogni occasione d'assise forense ad esporre un problema, additarne la soluzione, ammonirci sul comportamento da tenere.*

*Frasi chiare, senza perifrasi, si susseguivano in quei Suoi interventi che rispecchiavano il Suo carattere, la Sua limpida personalità.*

*Di buona razza furlana era tanto tenace e determinata quanto grata e devota ai Suoi Maestri, primo fra tutti ad Enrico Redenti. Rare erano le occasioni pubbliche nelle quali non Le capitasse di richiamare qualche opinione od insegnamento del Suo mentore.*

*Arrivata a Bologna dalla natia Cordovado per studiare giurisprudenza in quella famosa università, giovane ed appena laureata ebbe la ventura di entrare nello studio di Enrico Redenti salendo con tenacia e continuità le scale della Sua carriera fino a diventarne l'aiuto principale e poi il pilastro fondamentale dello studio.*

*Come le persone di bell'animo sentì profondo il dovere di solidarietà: essere utile anche agli altri.*

*Questi altri non fummo soltanto noi avvocati ma tutti quelli della comunità bolognese di appartenenza (si prodigò anche come Consigliere Comunale ed esponente dell'Ente Fiere).*

*Accettò quindi di buon grado di entrare al governo dell'Ordine forense bolognese e poi di presiederlo dedicandosi per anni ai problemi di noi avvocati. E non solo ai problemi per così dire tecnici di legge, regolamenti, processi ma a quelli etici, deontologici che – ammoniva – non dovevano starci meno a cuore. Indimenticabile è il Suo sforzo nell'organizzare la Conferenza nazionale sulla giustizia a Bologna nel 1986. Altrettanto indimenticabile la sua citazione della frase di Enrico De Nicola al Congresso forense di Trieste (del 1955) il quale, lasciata la carica di Capo dello Stato e rientrato nei ranghi dell'Avvocatura ci disse, che, in questo passaggio, "si ascende".*

*Si può capire la congenialità di Angiola, tanto alta era la Sua concezione del ruolo di un avvocato che deve garantire la legalità contribuendo alla conoscenza della legge da rispettare lealmente, e deve difendere i diritti fondamentali di libertà ed uguaglianza delle persone anche nei confronti dei Poteri costituiti.*

*La Sua profonda fede cristiana Le rese spontanea la generosità e dedizione nell'assistenza da riservare e garantire al cliente.*

*Atteggiamento di indulgenza verso gli altri e di severità con sé stessa, che coincideva con l'ammonimento lasciato da un altro nostro grande avvocato - Piero Calamandrei - il quale disse "che gli avvocati bisogna che lavorino disperatamente, vogliano o non vogliano, fino all'ultimo respiro per servire gli altri per aprire le strade agli altri e arrivino alla morte senza avere potuto fare quello che li riguarda personalmente e ... che tutta la vita hanno dovuto rimandare a domani".*

*A quasi cent'anni dalla Sua nascita rechiamo ad Angiola Sbaiz la gratitudine, l'ammirazione, l'affetto di questo nostro mondo che Angiola tanto appassionatamente amò*

## INTRODUZIONE

Quando nel maggio 1981 Angiola Sbaiz viene invitata dall'Accademia di Scienze Lettere e Arti di Udine a tenere una “*lecture*” su un tema di sua scelta<sup>1</sup>, ha settantuno anni e mezzo. E' un avvocato affermato, forse l'avvocato donna più noto in Italia: da tre anni è stata eletta Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, prima donna in Italia ad avere raggiunto questa carica. Esercita la professione assieme ai colleghi Tito Carnacini e Federico Masé Dari nello studio legale che fu di Enrico Redenti, del quale tutti sono stati collaboratori. Tutta la sua vita professionale si è svolta a Bologna, anche se ha conservato un attaccamento, che è fedeltà vera, al suo essere friulana.

Forse la giusta fierrezza di parlare davanti ad un congresso accademico nella sua terra, forse perchè i settant'anni sono una età che invita ai bilanci, la inducono a parlare di sè, come mai in una sede pubblica aveva fatto.

Davanti ad un pubblico che sente amico, Angiola Sbaiz inizia dicendo che in un primo momento aveva pensato di parlare di “selvatichezza e grazia nel Friuli e nei friuliani”: e forse è già questo un modo di cominciare a parlare con pudore (“selvaticamente”) di sè. Subito però passa al tema che ha scelto, che è quello dell'avvocatura. Ma il vero argomento è il resoconto del **su**o incontro con l'avvocatura, e della passione professionale e civile che ha accompagnato tutta la sua vita.

Una copia del testo di questa lettura è stato ritrovato all'interno del fascicolo personale di Angiola Sbaiz presso il Consiglio dell'Ordine. Non è un fatto anomalo: all'interno dei fascicoli personali degli avvocati è sempre usato – quantomeno a Bologna – inserire (pur senza pretese di sistematicità) gli articoli di stampa o comunque i dati significativi relativi agli iscritti. Ma questa lettura non era un dato pubblico né locale. Il testo non può che essere stato conservato e inserito su indicazione o comunque con il consenso di Angiola Sbaiz, che lo deve avere considerato come una sorta di piccola (“selvatica”) autobiografia.

---

1 Il testo è pubblicato in *Atti dell'Accademia di Scienze Lettere e Arti di Udine*, 1981, volume LXXIV, pag. 71, con il titolo: “Un Ordine professionale: l'Avvocatura”.

Dunque per dirla con le sue stesse parole Angiola Sbaiz era “nata in Friuli, da genitori friulani”, a Cordovado, paese “di là da l’aghe”, cioè oltre le acque che sono naturalmente (per un friulano) quelle del Tagliamento. La mamma maestra, bibliotecaria del paese, da lei amata e ammirata per la onestà rigorosa e per la autonomia, “che programmava le nascite dei figli da luglio a settembre per non assentarsi da scuola”<sup>2</sup> ebbe certamente una grande influenza sulla vita e sulle scelte della figlia Angiola.

Dopo le scuole medie aveva frequentato il ginnasio superiore e i tre anni di liceo classico a Udine (il “nostro Stellini”, dice con il trasporto affettuoso del ricordo), ed era poi venuta a studiare giurisprudenza a Bologna. Si laurea, a ventidue anni, con 110/110 e lode, discutendo con Arturo Carlo Jemolo<sup>3</sup> una tesi dal titolo: “Il principio della separazione dei poteri nella dottrina e nel diritto positivo degli ultimi cento anni”. Aggiungiamo noi che dal certificato presente nel fascicolo presso l’Ordine degli Avvocati di Bologna risulta che il suo corso di studi fu brillantissimo: su venti esami prese diciannove volte trenta (otto volte con lode) e un solo ventotto, nel primo esame di istituzioni di diritto privato (allora si chiamava istituzioni di diritto civile).

La laurea è discussa il 9 luglio 1931. Passata l’estate, si iscrive alla pratica il 20 ottobre 1931 presso l’avv. Carlo Poggeschi, nipote e continuatore dello studio di Giuseppe Ceneri<sup>4</sup>. Completata la pratica biennale, supera brillantemente l’esame (con voto 104/110) e il 18 settembre 1934 si iscrive all’albo dei procuratori.

Non è da molto tempo che le donne hanno avuto accesso all’avvocatura. Dopo il notissimo caso Poët concluso con il diniego di iscrizione da parte della Cassazione di Torino alla dott. Lidia Poët di Pinerolo, la giurisprudenza di legittimità non aveva mai ammesso iscrizioni agli albi di donne pur in possesso dei requisiti. Solo con la legge 1176 del 17 luglio 1919, che aveva modificato la normativa sulla capacità giuridica delle donne, era stato finalmente rimosso l’impedimento all’iscrizione negli albi delle donne<sup>5</sup>. Sono comunque anni pionieristici per le donne procuratori o

---

2 Avvocato per difendere il diritto, intervista di Anna Baldi ad Angiola Sbaiz, in *Bologna ieri, oggi, domani* 1994, pag. 73.

3 Arturo Carlo Jemolo, insigne giurista e storico ecclesiasticista, era stato fra l’altro il primo collaboratore di Enrico Redenti quando questi aveva aperto a Bologna il suo studio d’avvocato: Tito Carnacini, *La vita e le opere di Enrico Redenti*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile* 1964, pag. 14. Sull’opera di Jemolo v. Giuseppe Dalla Torre, Arturo Carlo Jemolo giurista e storico, *ivi*, 1984, pag. 1.

4 Su Giuseppe Ceneri, che fu fra l’altro il primo Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna, si veda il volume *Giuseppe Ceneri: l’avvocato, lo studioso, il politico*, a cura di Angelo Varni, Il Mulino, Bologna, 2002.

5 Vedi *Donne e diritti - Dalla sentenza Mortara del 1906 alla prima avvocatessa italiana*, a cura di Nicola Sbrano, 3<sup>a</sup> volume della Storia della avvocatura italiana promossa dal C.N.F., Il Mulino, Bologna, 2004.

avvocati. Basta dire che Angiola Sbaiz, quando nel 1934 si iscrive all'Albo dei procuratori di Bologna, è la **nona** donna a diventare procuratore a Bologna; e quando diverrà avvocato il 7 febbraio 1941 sarà la **quinta** a iscriversi nell'albo maggiore. Un dato, che meriterebbe un maggiore approfondimento, va a questo punto sottolineato: tra le prime sei donne avvocato che si iscrissero all'albo degli avvocati, ben quattro erano friuliane o istriane. Più precisamente, Aurelia Varetton era nata a Pola, Paola Caldini a Capodistria, Angiola Sbaiz a Cordovado e Alda Piani a Udine.

Forse, le tradizioni friulana e istriana avevano riconosciuto concretamente e con qualche anticipo rispetto al resto dell'Italia alle donne un ruolo di indipendenza e autonomia anche sul piano del lavoro. Certo, Angiola Sbaiz fu sempre consapevole della importanza della autonomia della donna. Quando, a ottantacinque anni, oramai pensionata, accetterà di rilasciare una intervista sulla sua professione, avrà il consapevole orgoglio di affermare che “la mia strada è stata abbastanza facile, senza troppe difficoltà, ma non per tutte le donne è così. Mi fanno paura quelle che non hanno una vita e una professione propria. Sono più deboli, influenzabili, plagiabili da padri, mariti, figli”<sup>6</sup>.

Comunque, quelli fino alla guerra sono anni di “apprendistato”, come li definisce la stessa Angiola: quegli anni indispensabili in cui bisogna fare un “lavoro di banco” (come diceva Federico Minelli) che non sarà più possibile andando avanti nella professione. Dallo studio Poggeschi Angiola Sbaiz è nel frattempo passata allo studio di Cesare Zucconi, in via de' Toschi 11, dove inizia a curare anche una piccola clientela propria.

Arrivano gli anni drammatici della guerra. Saranno decisivi per Angiola Sbaiz, che ha l'occasione di entrare nello studio di Enrico Redenti. Lo studio è rimasto sguarnito proprio per via della guerra: gli avvocati Vittorio Fratta e Federico Masè Dari sono stati richiamati al fronte, Tito Carnacini è a Roma, dopo aver collaborato alla stesura del nuovo codice di procedura civile<sup>7</sup> ed è mobilitato presso il Ministero della Marina: c'è lavoro da fare. Angiola Sbaiz fa così il passo che decide la sua vita, ed entra nello studio Redenti. Lo studio è sito nel cuore di Bologna, in via Gombruti, è danneggiato dai bombardamenti ma non è inagibile, mentre Redenti “sfolla” a Bazzano, dove Angiola Sbaiz si reca, quando occorre, in bicicletta<sup>8</sup>.

---

6 Avvocato per difendere il diritto, *cit.*, pag. 74.

7 “Fu un lavoro entusiasmante al quale, chiamato al Ministero dal Mandrioli su indicazione di Enrico Redenti (...), ebbi la fortuna di partecipare stabilmente per desiderio dello stesso Conforti”: Tito Carnacini, *Ricordo di tre magistrati* - Giuseppe Azzariti, Dino Mandrioli, Leopoldo Conforti, in *Riv. trimestrale di diritto e procedura civile* 1963, pag. 1273.

8 Debbo questa informazione alla cortesia dell'avv. Raffaele Poggeschi, pronipote di Carlo e continuatore dello studio che fu di Giuseppe Ceneri, il quale è stato fin da studente collaboratore, quindi assistente alla cattedra di diritto processuale civile, e poi libero docente

Gli anni dell'immediato dopoguerra sono quelli in cui il suo impegno professionale decolla. Sono tornati allo studio sia Carnacini che Fratta che Masè Dari (quest'ultimo, prigioniero in Germania, rientra con un viaggio avventurosissimo che ha avuto la ventura di essere raccontato, per così dire "in presa diretta", nel diario di una insegnante che fu una dei suoi compagni in questa avventura, e che è stato selezionato fra i finalisti al Premio Pieve 2004 dell'Archivio Diaristico Nazionale<sup>9</sup>). Lo studio Redenti si è così ricomposto. Il momento della rinascita dopo la fine della guerra e del regime fascista è straordinariamente vitale, specie per gli studi civilistici e processualistici. Nessuno aveva ancora avuto la possibilità di studiare a fondo i nuovi codici del 1942, e già si dibatteva sulla opportunità di riformarli, addirittura di abrogarli. I pubblicisti, poi, erano addirittura in prima linea, nel mezzo della esperienza esaltante della trasformazione dello Stato, e dei lavori dell'Assemblea Costituente.

Gli studi erano fermi: le riviste giuridiche, sostanzialmente erano limitate alle testate storiche della Giurisprudenza Italiana e del Foro Italiano, peraltro ridotte a un tono minore (basti guardare, in biblioteca, l'esilità delle annate dal 1943 al 1946); altre riviste storiche avevano cessato le pubblicazioni negli anni della guerra.

Difficilmente potrebbe trovarsi un momento più favorevole del 1947, per la nascita di una rivista giuridica, ha osservato Gaetano Castellano, proprio a proposito della nascita della Rivista trimestrale di diritto e procedura civile<sup>10</sup>.

Allo stesso modo, difficilmente, si poteva trovare nel 1947 un luogo per entrare nel mondo dell'avvocatura migliore dello Studio Redenti. Perché, in effetti, lo studio Redenti fu una fucina e un crocevia di iniziative.

Nella seconda metà del 1946, prende forma l'idea di fondare la Trimestrale, edita da Giuffrè e condiretta da Antonio Cicu, Enrico Redenti, Tullio Ascarelli (allora ancora in Brasile, dove era riparato per sfuggire alle leggi razziali) e Walter Bigiavi. La rivista poggerà soprattutto sull'apporto dei bolognesi, e tutti i componenti dello studio Redenti contribuiranno fattivamente. Nasce poi a Firenze, nel gennaio 1947, l'associazione fra gli studiosi del processo civile, che si propone il rilancio degli studi, e la cui direzione viene assunta da Redenti, Carnelutti e Calamandrei. Infine, su

---

della stessa disciplina. Vedi anche Tito Carnacini, *La vita e le opere di Enrico Redenti*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile* 1964, pagg. 19-20.

9 Leonia Ferrari, Wuerzburg 1945, diario inedito conservato presso la Fondazione Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano. Il diario è pubblicato parzialmente in *Primapersona - percorsi autobiografici*, semestrale della Fondazione Archivio Diaristico Nazionale, n. 13, dicembre 2004, pag. 52.

10 Gaetano Castellano, *Trent'anni di studi civilistici*, in *Trent'anni della rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, Milano, Giuffrè 1980, pag. 35.

impulso di Carnacini, si costituisce sempre nel 1947 anche l'associazione internazionale per gli studiosi del processo civile, che amplia l'orizzonte degli studi e dei contatti al di là dei confini dell'Italia.

In effetti, i primi scritti di Angiola Sbaiz vengono pubblicati sulla *Trimestrale*, tra i cui collaboratori è indicata in copertina (e vi rimarrà fino al 1961). Si tratta di rassegne di giurisprudenza (casi e questioni in materia di sequestro<sup>11</sup>, rassegna di giurisprudenza sull'arbitrato<sup>12</sup>), della recensione del libro di Cicu sulla divisione ereditaria<sup>13</sup>, e poi di una nuova rassegna in materia di sequestro e convalida<sup>14</sup>: cui si aggiunge una nota a sentenza sul Foro Italiano del 1948, in materia di annullamento di alienazioni immobiliari compiute da ebrei discriminati<sup>15</sup>.

Nel 1949, Angiola Sbaiz viene eletta per la prima volta a far parte del Consiglio dell'Ordine di Bologna. E' questa una nuova svolta nella sua vita professionale: giacchè in quel Consiglio Angiola Sbaiz siederà ininterrottamente per quarantadue anni, dimostrando nei fatti che l'impegno concreto per l'avvocatura è la sua vera vocazione. Dal 1949 in avanti, il suo impegno sarà dedicato alla professione, con una costante attenzione al diritto processuale visto nella sua attuazione pratica, da processualista che è in primo luogo avvocato. Non è senza significato che – nel suo scritto friulano dal quale abbiamo preso le mosse – Angiola Sbaiz ricordi che il suo maestro Redenti aveva voluto sulla sua tomba, solo le parole, “Avvocato, maestro di diritto”, dalle quali risulta che il giurista “segue in posizione seconda rispetto all'avvocato”.

In effetti, per tutta la vita Angiola Sbaiz ha innanzitutto fatto l'avvocato; e, aggiunge, non è mai stata neppure sfiorata dalla tentazione di abbandonare la toga per diventare giudice, o per passare ad altre attività “pur degne e certamente più lucrose ma meno libere”.

A partire dal 1949, i suoi interventi dovranno essere cercati, più che sulle riviste giuridiche classiche, negli atti dei Congressi giuridici fornsi, ai quali partecipò sempre, come interventore o come relatore. Si tratta di atti di difficile reperimento e consultazione: che però disegnano una piccola storia interna dell'avvocatura.

---

11 Casi e questioni in materia di sequestro (I e II) in *Rivista trimestrale di dir. e proc. civ.*, 1947, pag. 99 e 392.

12 Arbitrato (rassegna di giurisprudenza) in *Rivista trimestrale di dir. e proc. civ.*, 1948, pag. 417.

13 Antonio Cicu, La divisione ereditaria (recensione), in *Rivista trimestrale di dir e proc. civ.*, 1947, pag. 422.

14 Esecutività e regime del sequestro concesso con sentenza, in *Rivista trimestrale di dir. e proc. civ.*, 1949, pag. 991.

15 Sull'annullamento e sulla rescissione per lesione di alienazioni immobiliari compiute da ebrei discriminati, nota a Trib. Modena 9 febbraio 1948, in *Foro It.* 1948, I, 1006.

Non basta. Nel 1956 ci sono le elezioni comunali, a Bologna. Sono gli anni della guerra fredda. Bologna è amministrata, fin dalla liberazione, da una giunta di sinistra, con a capo il Sindaco Giuseppe Dozza<sup>16</sup>. Dopo la fine dell'unità nazionale, e le elezioni del 1948 che hanno dato la maggioranza al partito della Democrazia Cristiana, Bologna è sostanzialmente il fiore all'occhiello dell'opposizione, che attraverso la buona capacità amministrativa locale vuole dimostrare la propria capacità di governo.

Nelle elezioni comunali successive alle politiche del 1948, le liste governative hanno mostrato una scarsa capacità di tenuta in confronto ai risultati delle politiche. Per questo, in previsione delle elezioni del 1956, la Democrazia Cristiana decide di impegnarsi a fondo: e mobilita una personalità forte, Giuseppe Dossetti.

La sfida che lanciò Dossetti nell'impegnarsi nell'amministrazione di Bologna fu una sferzata che impresse alla amministrazione cittadina una svolta di straordinario impegno sia sul piano amministrativo che su quello civile, ed è ancora oggi ricordata come un esempio di come dal fronte della opposizione si possa contribuire ad amministrare una città.

Dossetti in primo luogo mise assieme una lista apertissima alla città, piena di personalità indipendenti (primo di tutti lui stesso, che in effetti si era fin dal 1951 ritirato dalla attività politica, e che aveva aderito a ritornare all'impegno concreto per esplicita obbedienza alla richiesta del Cardinale Lercaro<sup>17</sup>) impegnate nei vari campi. Risulta che Dossetti aveva chiesto di entrare in lista anche a Enrico Redenti, suo antico maestro di diritto, e anche a Tito Carnacini, suo collega alla Università di Modena: che entrambi declinarono. Ma fu lo stesso Redenti a suggerire e in certo senso a patrocinare l'ingresso in lista della sua più giovane collega di studio, che così entrò nella lista come indipendente.<sup>18</sup>

Il gruppo capeggiato da Dossetti predispone un libro bianco sull'amministrazione nella città, non solo critico dell'esistente, ma anche pieno di proposte concrete di buona amministrazione: per le quali significativa era la proposta di rianimare e unificare la città con la creazione dei quartieri cittadini<sup>19</sup>.

La lista non ottenne la maggioranza, come del resto Dossetti aveva previ-

---

16 Sulla figura di Dozza si veda, da ultimo, Luisa Lama, *Giuseppe Dozza, un sindaco comunista*, Aliberti, Reggio Emilia, 2007.

17 Luigi Pedrazzi, *Resistenza cattolica*, Bologna, Il Mulino, 2006, pag. 157 e segg.

18 Mario Tesini, *Oltre la città rossa - L'alternativa mancata di Dossetti a Bologna (1956-1958)*, Bologna, Il Mulino, 1986, pag. 151 (n. 19).

19 Sul punto si veda Achille Ardigò, *Giuseppe Dossetti e il Libro bianco su Bologna*, EDB Bologna, 2003.

sto fin dall'inizio<sup>20</sup>; ma ottenne in termini numerici un successo tale, che la lista della DC non avrebbe raggiunto mai a Bologna. Angiola Sbaiz entrò così in Consiglio Comunale, con un ottimo successo personale (risultando quinta in ordine di preferenze, sui diciassette eletti per la DC)<sup>21</sup>sui banchi della minoranza dossettiana, e lì rimase sempre ininterrottamente rieletta per diciannove anni, nei quali anche dopo il ritiro di Giuseppe Dossetti, che si dimise dal Consiglio nel 1958 per farsi monaco e trasferirsi a Gerico in Terrasanta, Angiola Sbaiz continuò il suo impegno civico, sempre di matrice dossettiana. Già nel libro bianco del 1956 si erano individuati temi di azioni concrete, sui quali la opposizione dossettiana teorizzò la "concordia dei discordi": un ruolo attivo della opposizione per realizzare progetti sui quali si raggiungessero convergenze con la maggioranza. E, in effetti, Angiola Sbaiz diede su un tema specifico (la istituzione dei quartieri e del decentramento amministrativo) un contributo così attivo e utile, restando alla opposizione, che tuttora ne viene considerata uno degli artefici principali. L'azione politica di Angiola Sbaiz, che si intreccia con la vita civile della città, non è comunque l'argomento di queste pagine, che sono dedicate semplicemente agli interventi sulla avvocatura. Basta solo ricordare ancora, sul piano dell'impegno civile, che oltre all'impegno in Consiglio Comunale, Angiola Sbaiz sarà per molti anni Vice Presidente dell'Istituto Regionale per i Beni Culturali; che fin dalla costituzione sarà componente della Commissione regionale delle Pari Opportunità, della quale anzi stenderà lo statuto; che manterrà sempre una carica nella Croce Rossa Italiana; e che diverrà anche Presidente Nazionale del Soroptimist International Club.

Angiola Sbaiz, come si è detto, ha sempre privilegiato l'aspetto pratico nella sua attività sia professionale che civile, con redentiano senso del concreto<sup>22</sup>; non si è mai dedicata alla elaborazione di scritti teorici o sistematici sulla avvocatura, per i quali certo avrebbe avuto ogni capacità. Ha seminato – per così dire – il suo pensiero, senza curare di raccogliarlo in qualche modo. I suoi interventi si intrecciano soprattutto con la storia dei congressi forensi dell'avvocatura italiana. Ma nel loro insieme le tracce lasciate dai suoi interventi, siano occasionali o frutto di più meditata riflessione, danno il senso e la testimonianza di un pensiero e di un percorso

---

20 "Noi perderemo, è inevitabile, ma possiamo concorrere al bene della città perchè saremo liberi di avanzare proposte giuste": dal discorso di Giuseppe Dossetti nell'assemblea di Sala Borsa del 19 marzo 1956, in Luigi Pedrazzi, *Resistenza cattolica*, Bologna, Il Mulino, 2006, pag. 160.

21 Precedettero Angiola Sbaiz nell'ordine delle preferenze Giuseppe Dossetti, Achille Ardigò, Carlo Salizzoni ed Ettore Toffoletto: Tesini, *op. cit.*, pag. 182 (n. 6).

22 l'espressione è di Federico Carpi (Tito Carnacini processualista e rettore, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 2007, 371).

compiuto, ancora utili per chi creda in un futuro attivo della professione di avvocato. Forse ad Angiola Sbaiz, che era anche una appassionata lettrice, non dispiacerebbe che il suo percorso di vita possa essere ripensato un poco come nel racconto della cicogna di Karen Blixen<sup>23</sup>.

I congressi nazionali forensi, dunque. Si tratta di una consuetudine antica, che risale almeno all'Unità d'Italia: il C.N.F. ha di recente ripubblicato gli atti del primo Congresso Giuridico Italiano, che si tenne nel 1872, appunto dopo l'Unità.

Dopo la Liberazione, la ritrovata libertà aveva dato un nuovo impulso alla ripresa degli appuntamenti congressuali. Nel novembre 1947 si era tenuto il 1° Congresso, a Firenze, per impulso principale di Adone Zoli, Presidente di quell'ordine, e con l'intervento del Capo Provvisorio dello Stato, l'avvocato Enrico De Nicola. Per quanto in certa misura pionieristico, quel congresso pose i temi con i quali tutti quelli a seguire si sarebbero misurati. Primo fra tutti quello della riforma della legge professionale (cui si aggiungevano quelli della riforma della legge sul gratuito patrocinio, della riforma del c.p.c., della riforma del c.p.p., di previdenza e assistenza, e infine quello di processo e professione in rapporto al fisco). Tito Carnacini fu uno dei due relatori sulla riforma del processo civile, che difese con passione, pur non negandosi al confronto con le proposte di modifica. E' probabile che il Congresso di Firenze abbia costituito il debutto di Angiola Sbaiz, oramai inserita definitivamente nel gruppo redentiano, ad una asise nazionale.

Il secondo Congresso era seguito a Napoli nell'aprile del 1949, sotto la presidenza di Enrico De Nicola. In particolare a Napoli, sul tema della riforma dell'ordinamento professionale fu approvata una mozione da cui prenderà le mosse il primo progetto di riforma elaborato in seno all'avvocatura, opera di una commissione presieduta da Piero Calamandrei.

I tempi sembravano allora maturi per la riforma professionale. Fin dal settembre 1949 il Ministro di Grazia e Giustizia presentò un disegno di legge denominato "Norme per gli ordini forensi e per gli esami di procuratore", che fra l'altro attribuiva personalità giuridica agli Ordini, e reintroduceva il numero chiuso per gli albi, secondo l'ordinamento originario del 1933. Il disegno trovò però ferma opposizione in Parlamento, e fu abbandonato.

---

23 Ne *La mia Africa*, Karen Blixen riporta una storia che, dice, le era stata raccontata da bambina. Un uomo che viveva nei pressi di una diga si sveglia una notte sentendo un rumore pauroso e crescente. Esce nel buio, vaga a lungo qua e là in preda all'angoscia, cadendo più volte; infine, trova una falla nella diga, dalla quale escono acqua e pesci; riesce a chiuderla, e crolla esausto. La mattina dopo, risvegliandosi, scopre con stupore che le orme del suo percorso cieco e angosciato della notte precedente hanno disegnato sul terreno la perfetta figura di una cicogna.

Il Ministro Guardasigilli Grassi nominò allora una commissione mista di magistrati e di avvocati, che prese in esame soprattutto uno schema redatto dall'avv. Edoardo Majno, presidente dell'Ordine di Milano. Nella legislatura successiva fu nominata una nuova commissione, integrata poi con l'inclusione di tutti i presidenti degli Ordini distrettuali, e presieduta da Calamandrei. La "Commissione Calamandrei" (così in seguito è sempre stata indicata, per brevità) elaborò appunto uno schema della nuova legge professionale, che fu presentato dal Guardasigilli Moro nel settembre 1955. In tutto questo tempo (1949-1955) non si tennero Congressi Giuridici Forensi, per ragioni non ancora indagate a fondo. Certo, la circostanza dovette essere in buona parte legata al funzionamento dei Consigli degli Ordini, che erano stati appena ricostituiti dopo il periodo fascista, ma che probabilmente non erano ancora avvertiti dalla generalità degli avvocati come propri rappresentanti esponenziali; e che avevano un meccanismo elettorale inadeguato. Prova ne sia che nel gennaio 1953 fu presentato un disegno di legge che prorogò di un anno la scadenza dei Consigli degli Ordini circondariali e di due anni quello del C.N.F. e che divenne poi la legge n. 92 dell'11 marzo 1953. Il Ministro aveva giustificato la disposizione con l'imminenza della presentazione al Consiglio dei Ministri di un progetto di riforma dell'ordinamento professionale, contenente anche nuove modalità elettorali<sup>24</sup>.

Sta di fatto che nel 1955 si tiene finalmente il terzo Congresso Nazionale, la cui sede viene simbolicamente spostata da Bologna – prevista in un primo momento – a Trieste, il cui territorio (individuato nel trattato di pace come Zona A) non è ancora soggetto alla giurisdizione italiana, ma solo all'esecutivo. Il Congresso, che pure si pronuncia su vari temi giuridici, e anzi introduce anche correttivi al progetto di riforma della legge professionale, si svolge in un clima di ritrovata concordia e di patriottismo. E' a questo Congresso che per la prima volta partecipa fattivamente Angiola Sbaiz. Il Consiglio dell'Ordine di Bologna si presenta infatti all'appuntamento con una relazione sul tema della legislazione processuale civile, che ha avuto come estensori Angiola Sbaiz e Gianluigi Pugliesi. La relazione muove da un approccio concreto: accantoniamo astratte discussioni teoriche sulla bontà del codice di procedura del 1940 o sulla novella del 1950; i problemi che abbiamo di fronte sono prima di tutto quelli della scarsità dei mezzi personali e materiali, che determinano "lentezza indiscriminata dei procedimenti, inutile dispendio di tempo e di attività da parte dei difensori, eccessive remore nella emissione dei provvedimenti giurisdizio-

---

24 Stratta, *Sulla recente proroga dei Consigli forensi*, in *Giur. It.*, 1953, IV, 110.

nali, non perfetta organizzazione degli uffici”<sup>25</sup>. Il Congresso di Trieste ha un successo che è prima di tutto di ritrovamento di una unità identitaria dell’avvocatura. Dopo di allora, la struttura degli Ordini e dei loro Consigli entrerà concretamente nella vita effettiva degli avvocati, e sarà sentita come effettivamente rappresentativa, in senso istituzionale, da tutti gli avvocati. Angiola Sbaiz ne coglie bene il significato, e ne scrive anche un breve resoconto per la *Trimestrale*<sup>26</sup>. Vale forse la pena di ricordare a questo punto che in Italia le riviste giuridiche in questo momento non sono molte, e nessuna di esse si occupa con qualche attenzione specifica dell’avvocatura. La rivista *Rassegna Forense*, edita dal C.N.F., ricomincerà ad uscire solo nel 1958; di congressi giuridici le due maggiori riviste (*Giurisprudenza Italiana* e *Foro Italiano*) non fanno cenno; il pur breve riferimento di Angiola Sbaiz sulla *Trimestrale* è un segno di attenzione di rilievo.

Ma sarà il successivo Congresso di Bologna del 1957 ad iniziare la grande stagione dei Congressi Nazionali Giuridico-Forensi dell’avvocatura: stagione che metterà capo per un trentennio ad un periodico appuntamento di discussioni, di elaborazioni, di proposte e di confronti di concreta utilità alla rinnovazione della legislazione. Poi, a partire dagli anni '80, la attenzione dei Congressi si sposterà maggiormente sul profilo della rappresentanza politica, e i Congressi insomma diventeranno altra cosa. A Bologna, i lavori sono presieduti da Enrico Redenti, che è il Presidente del Consiglio dell’Ordine, e sono divisi in cinque sezioni. Angiola Sbaiz, oltre ad essere stata chiamata a far parte del Comitato organizzatore costituito l’anno prima, dirige un ufficio – appositamente creato – “di preparazione e coordinamento dei lavori del Congresso”; e dunque è impegnata ad assicurare sul piano pratico l’ordinato procedere dei lavori. Ma non rinuncia ad intervenire. Il suo intervento, “a braccio”, dà la misura della sua inclinazione a vedere le cose nel loro riflesso pratico: ed è un richiamo che vale la pena di riprendere al giorno d’oggi, ora che abbiamo visto gli effetti non buoni di tanti interventi sul processo adottati senza averne soppesato a sufficienza le conseguenze. Il processo è un meccanismo a orologeria, ricorda Angiola Sbaiz: se si muove una molla bisogna avere previsto in anticipo tutti i movimenti che – a cascata – quella mossa provocherà.

---

25 La relazione fu stampata in un piccolo opuscolo dalla Tipografia Azzoguidi di Bologna. Non mi risulta che gli atti del Congresso di Trieste siano stati pubblicati nel loro insieme. Debbo il ritrovamento dell’opuscolo alla cortesia dell’avv. Remo Danovi, cui sono vivamente grato.

26 *Il terzo Congresso Nazionale forense - Trieste 21-25 settembre 1955*, in *Rivista trimestrale di dir. e proc. civ.*, 1957, 1679.

Il Congresso di Bologna si occupa con passione della riforma dell'ordinamento forense. Uno degli argomenti più discussi è quello della abolizione del potere di impugnazione del P.M., di cui una parte del Congresso ha fatto una sorta di bandiera della autonomia degli Ordini rispetto alla magistratura. Dopo il Congresso, il Guardasigilli Gonella presenterà un nuovo disegno di legge, nel quale dichiarerà di voler tener conto anche delle indicazioni del Congresso di Bologna, in particolare attribuendo il potere di impugnazione in ambito disciplinare ad avvocati detti "censori".

Al successivo Congresso di Palermo, nel luglio 1959, Angiola Sbaiz è correlatrice sul tema "processo e fisco". Ma l'urgenza della questione dell'ordinamento, la cui approvazione pare imminente, la induce a depositare un intervento scritto, lucidissimo, nel quale fa la storia del progetto di riforma, difende il vecchio progetto Majno-Calamandrei, e mette in guardia gli avvocati dal rischio di avanzare pretese di autonomia meramente nominalistiche<sup>27</sup>. Per Angiola Sbaiz, la questione della abolizione del potere di impugnazione del P.M. nel procedimento disciplinare è "una vittoria di Pirro", "una illusoria e parziale soddisfazione alle oltranziste ragioni di autonomia da alcuni invocate per poter forse più liberamente con l'altra mano tagliare le penne dell'autonomia, già riaffermata da tanti voti unanimi e tradotta in concreto nel progetto precedente". E' una lezione di concretezza, e al tempo stesso la presa d'atto della difficoltà di ridurre a sintesi le idee che nascono anche in modo emotivo all'interno dell'avvocatura. L'intervento comunica la preoccupazione che l'assise degli avvocati non abbia la lucidità di capire che il nuovo progetto li ha accontentati su una questione nominalistica di non grande rilevanza, e al contempo ha fatto sostanziali passi indietro su punti più qualificanti.

All'intervento scritto si accompagna poi la relazione su fisco e processo nella quale, non contestando il diritto dello Stato alla fiscalità anche nel campo della giustizia, se ne affrontano i profili più problematici in un'ottica di miglioramento.

Al Congresso successivo, che si tiene a Genova nel settembre 1961, Angiola Sbaiz non è relatore, nè ha disegnato di intervenire; forse anche perchè il suo Maestro Redenti è egli stesso correlatore sul tema principale. Ma il dibattito sulla difesa dei poveri la induce ad un intervento, breve e di alto profilo morale. Angiola Sbaiz ha colto che taluni interventori invocano la riforma della legge sul gratuito patrocinio sotto il mero profilo dell'interesse economico dell'avvocato, in un'ottica di mero guadagno. E allora

---

27 Sulle novità del disegno di legge "Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore" - V Congresso Nazionale Giuridico Forense, Palermo 28 settembre - 3 ottobre 1959, in *Rivista trimestrale di dir. e proc. civ.*, 1959, 1043; nonchè in *Relazioni Ufficiali del V Congresso Nazionale Giuridico Forense - Palermo 28 settembre - 3 ottobre 1959*, Milano, Giuffrè, 1961, pag. 345.

interviene per ricordare che la difesa di poveri è prima di tutto un dovere degli avvocati, "è il privilegio della toga", ed è ciò che conferisce valore supremo alla nostra professione.

L'attenzione al profilo economico non manca però ad Angiola, che nello stesso anno 1961 interviene – questa volta su una rivista non diretta agli addetti ai lavori, cioè su "Il Mulino"<sup>28</sup> – per cercare di spiegare le ragioni dei professionisti entrati in agitazione per motivi fiscali. Angiola Sbaiz avverte con disagio che i professionisti sono visti dall'opinione pubblica come evasori fiscali, e che le loro proteste sono irrisse sotto questo profilo; ma si rende anche conto della necessità di uscire dal cerchio ristretto dei liberi professionisti, e di spiegare che la protesta ha (anche) ragioni serie. E, certo, nella sua veste di avvocato che siede in un Consiglio dell'ordine importante, sente la necessità che i vertici della avvocatura si facciano carico dei problemi collettivi dell'ordine, in una ottica di unità.

Difatti, i problemi della unità della avvocatura e della rappresentanza degli avvocati iniziano a prospettarsi concretamente. Al Congresso di Bari del 1963 si levano le prime voci che rivendicano a libere associazioni il potere di rappresentare gli interessi dell'avvocatura, ferma la rappresentanza istituzionale in capo ai Consigli. C'è un mutamento in atto, seppur ancora *in nuce*. Il pensiero di Angiola Sbaiz sarà espresso nella relazione che presenterà (assieme all'avv. Siniscalchi di Napoli) al Congresso di Milano del 1965, su "tradizione e modernità nell'attività dell'avvocato". La professione, dice Angiola è "un bellissimo palazzo, solenne, ricco d'arte, monumentale, ma mancante di tutto ciò che è necessario per viverci bene oggi". Secondo lei, il rinnovamento dovrà partire innanzitutto da una seria riforma degli studi universitari, oramai inadeguati; ma senza abbandonare il sistema dell'ordine, che rimane la migliore garanzia di libertà e di autonomia dell'avvocato.

18

I tempi oramai premono. Nel 1969 c'è il Congresso di Torino, il cui tema è incentrato sulla applicazione nella Costituzione; ma c'è anche per la prima volta un "controcongresso" organizzato dalla FESAPI, federazione dei sindacati degli avvocati, che polarizza l'attenzione della stampa. E ci sono dappertutto – anche a Bologna – assemblee aperte di avvocati, magistrati, cancellieri, nelle quali si invocano le riforme.

Anche il mondo dei Congressi Nazionali Forensi ne è infiammato. Al Congresso successivo (Cagliari 1971) vengono proposti addirittura dodici temi di discussione, che verranno poi tutti condensati in "L'avvocato nella nuova società italiana". Angiola Sbaiz è designata come correlatrice sul tema "L'avvocato e la trasformazione della società italiana: natura e

---

28 Angiola Sbaiz, *Considerazioni extravaganti sulla agitazione dei professionisti*, Il Mulino, n. 103, maggio 1961.

compito della difesa nel moderno stato democratico". La relazione che ne risulta è frutto di un lavoro collettivo, discusso in più riunioni come in un gruppo di studio, nelle quali Angiola Sbaiz svolge una funzione di effettivo coordinamento. La relazione viene chiusa in una riunione finale a Bologna e seguita con calore dal Congresso.

La condizione dell'avvocato viene affrontata in un'ottica di cambiamento imminente: letto oggi, lo scritto trasmette la consapevolezza degli estensori che il mondo è in trasformazione, e che è necessario e urgente cercare di indirizzare il cambiamento.

Sul piano della riforma dell'ordinamento, peraltro, i tempi e i modi della politica erano allora, così come adesso, assai meno sollecitati. Il Ministro Gonella, di nuovo Guardasigilli, aveva presentato nel 1968 un nuovo disegno di legge, che era la sostanziale riproposizione di quello di nove anni prima, che non aveva fatto alcun progresso. Vale invece la pena di ricordare, come segno dei tempi, che nel 1972 l'on. Vito Lenoci presentò un suo progetto, frutto della elaborazione di un comitato di avvocati baresi, contenente inedite e utopistiche previsioni. Fra esse, la previsione di assegnare agli ordini il potere di nomina dei difensori delle persone giudiziali pubbliche e private riconosciute, con ripartizione dei proventi parte a favore del legale nominato, e parte a tutti gli altri iscritti all'Albo, *pro quota*.

Nel settembre 1973 il Congresso si tiene a Perugia. E' iniziata la stagione che fu detta dei Pretori d'assalto; in sostanza, connotata dai primi effetti della diretta applicazione delle norme costituzionali. Lo scontro coinvolge gli schieramenti politici. Al Congresso uno dei relatori è l'avv. Alfredo De Marsico, avvocato e giurista illustre, già Guardasigilli durante il regime fascista, ora Presidente del Consiglio dell'Ordine di Napoli.

A Perugia, De Marsico presenta una relazione di durissimo attacco ai "magistrati politicizzati"; nel suo dire richiama nostalgicamente il ventennio; attacca il C.S.M. e il Ministro della Giustizia Zagari, che era intervenuto nella giornata inaugurale; non risparmia la Costituzione. Altri intervenuti insorgono vivacemente, richiamando i principi costituzionali, e la figura di Piero Calamandrei, che a sua volta non è risparmiato dagli strali di De Marsico.

Lo scontro ha un grande risalto sulla stampa: si può probabilmente dire che nessun congresso, nè prima nè poi, ha avuto così alta attenzione dei media come quello di Perugia. Nell'assemblea infuocata intervengono anche Angiola Sbaiz, con un discorso improvvisato dai toni pacati ma fermi: e richiamando i principi costituzionali svolge un ragionamento in cui riconcilia l'obbligo dei giudici di essere imparziali con quello di avere convinzioni politiche e civili.

Al successivo Congresso di Catania (1975) Angiola Sbaiz interviene sul tema "Crisi della giustizia e ordinamento giudiziario".

L'avv. Gianni Milner di Venezia ha presentato una relazione che ha molto colpito gli intervenuti, sul punto della partecipazione al processo visto dalla parte del cittadino, anziché da quella solita dell'avvocato o del giudice. Sono le idee che Angiola Sbaiz afferma da sempre: e infatti interviene per portare la sua adesione alle parole di Milner.

Sulla scorta di quanto detto a Catania, Angiola Sbaiz interviene poi al successivo Congresso de L'Aquila del settembre 1977, con un intervento molto concreto scritto assieme a Pietro Ruggieri, nel quale l'attenzione è portata alle strutture e al funzionamento pratico della macchina giudiziaria. La domanda crescente di giustizia fatica a trovare risposta: dal loro punto di vista di avvocati che fanno davvero la professione, Sbaiz e Ruggieri si sforzano di segnalare quei punti di malfunzionamento che possono essere rimediati senza sconvolgimento del sistema, ma con ricaduta effettiva sul processo.

Sempre a L'Aquila, va poi ricordata la concreta solidarietà che gli Ordini dell'Emilia Romagna portano agli avvocati torinesi, in quel momento oggetto di attacco da parte delle Brigate Rosse per essersi prestati ad assumere la difesa d'ufficio dei brigatisti che rifiutavano il processo. La relazione di Vincenzo Cavallari sul punto del diritto di autodifesa, a favore della quale si pronunciarono gli ordini piemontesi ed emiliano romagnoli ed altri, ebbe Angiola Sbaiz fra i suoi primi firmatari.

Nel 1978 Angiola Sbaiz viene eletta Presidente del Consiglio dell'Ordine di Bologna, prima donna in Italia ad assumere tale carica. Interpretterà la sua carica come un servizio a favore dell'avvocatura bolognese, e sarà un punto di riferimento per l'avvocatura italiana.

Lucio Strazziari ha ricordato un episodio del suo impegno come Presidente dell'Ordine che merita di essere conosciuto<sup>29</sup>. Si era nel 1981, ed era in corso alla Corte d'Assise di Bologna un processo a carico di Mario Tuti, pluriomicida legato alla eversione estremistica di destra. A somiglianza di altri terroristi, Tuti aveva in processi precedenti rifiutato di nominare un difensore e contestato la nomina del difensore d'ufficio; ma in quel processo aveva invece dichiarato di volersi difendere, ed aveva così un difensore di fiducia. Senonché, durante il processo, il suo difensore venne a sua volta arrestato, a Roma, con l'imputazione di concorso in associazione sovversiva. Di fronte a questo fatto, che considerava una provocazione nei suoi confronti, Tuti allora rifiutò la nomina di altro difensore, e chiese che il processo venisse sospeso fino alla scarcerazione del suo avvocato. Di fronte all'ovvio rilievo del Presidente che questo non era possibile, e che in mancanza di una scelta da parte dell'imputato la Corte avrebbe proceduto

---

29 Lucio Strazziari, Commemorazione di Angiola Sbaiz al Consiglio Comunale di Bologna 22 febbraio 1999, in *Bologna Forense*, n. 1/1999, pag. 26.

alla nomina di un difensore d'ufficio, Tuti gridò che nessun avvocato doveva azzardarsi ad assumere la sua difesa d'ufficio, o ne avrebbe subito le conseguenze. Il fatto ebbe grande eco sulla stampa, sia per la pericolosità del soggetto, responsabile anche di omicidi commessi in carcere, sia perchè in una circostanza analoga le Brigate Rosse avevano ucciso il Presidente del Consiglio dell'Ordine di Torino. Così prosegue il racconto di Strazziari: “pervenne al Consiglio la richiesta del Presidente della Corte d'Assise della indicazione di un avvocato per assumere la difesa d'ufficio, alla ripresa del processo, fissata pochi giorni dopo. Vi fu una immediata riunione del Consiglio, tesa e preoccupata. Ad un certo punto emerse, e acquistò consenso fra i consiglieri l'ipotesi del “gesto clamoroso” per sollecitare l'attenzione degli organi istituzionali del paese sul grave problema che rappresentava, per gli avvocati, la nomina a difensori d'ufficio nei processi a carico di terroristi che ne rifiutavano il patrocinio, minacciando azioni violente, a volte tragicamente compiute. Tutti e quindici i consiglieri avrebbero dovuto dichiarare il rifiuto di tutti ad assumere quella difesa d'ufficio. Fu a questo punto che il Presidente Sbaiz si alzò. Aveva gli occhi lucidi, come mai io le avevo visto, ma erano lucidi non certo di pianto o di paura o di debolezza, ma lucidi di fierezza e di coraggio, quando pronunciò la frase “Io non posso imporvi nulla, e rispetto la volontà di ciascuno di voi. Ma non potrò mai consentire che sotto la mia presidenza, l'Ordine di Bologna compia un gesto di ribellione e di disubbidienza alla legge e alle istituzioni. Se nessuno di voi è disposto ad assumere la difesa d'ufficio di Tuti andrò io”. E l'avv. Sbaiz non aveva mai frequentato un'aula penale. Fu come una sferzata per tutti. Il problema fu affrontato. Un consigliere (lo stesso Strazziari, n.d.r.) accompagnato da tutto il Consiglio, si presentò ad assumere la difesa d'ufficio, e la situazione poi si risolse (...)”.

Intanto, la centralità dei Congressi Nazionali Forensi va lentamente declinando. Si sente l'esigenza di nuovi tipi di incontro, e di aggregazione. Non si può trascurare il fatto che a partire dalla metà degli anni settanta il numero degli avvocati italiani ha cominciato a crescere in maniera sempre più vistosa, come effetto delle normative che qualche anno prima avevano liberalizzato gli accessi all'università e i piani di studi. E se nel 1975 una rivista forense aveva potuto titolare a tutta pagina “Quarantacinquemila!”<sup>30</sup> per segnalare che gli avvocati italiani erano arrivati a quel numero, che allora appariva allarmante, noi ora sappiamo con il senno del poi che quello non era che l'inizio di un mutamento che in trent'anni avrebbe portato gli avvocati a quadruplicare il loro numero.

La partecipazione degli avvocati comincia ad essere meno sentita rispetto al passato. Angiola Sbaiz ne ha colto il segnale e lo sottolinea nella sua relazione all'assemblea degli iscritti del gennaio 1981.<sup>31</sup>

In effetti l'anno successivo, che non è anno di Congressi, viene organizzata a Rimini, dal 14 al 16 maggio 1982, una inedita Assemblea Nazionale degli Ordini Forensi, che ottiene un concorso di interventi e un successo largamente superiori alle previsioni. A Rimini, la "forma-congresso" è superata: qui si è chiamati a discutere su due soli temi (la riforma dell'Ordinamento professionale, da una parte, e la Cassa di Previdenza degli avvocati, dall'altra). Sul primo tema, soprattutto, la platea dibatte in particolare se la rappresentanza degli avvocati debba essere dalla legge riconosciuta in capo ai Consigli degli Ordini, ovvero a libere associazioni. Si profila quasi uno scontro tra tesi ordinistiche e tesi sindacali. Angiola Sbaiz svolge un intervento mediatorio, a braccio, nel quale riafferma la centralità degli Ordini, ma ricorda il diritto costituzionale delle associazioni a rappresentare i diritti degli avvocati. Al termine dell'intervento, applauditissimo, la platea resta con il fiato sospeso per qualche secondo, perchè Angiola Sbaiz cade paurosamente dalla scaletta del palco, allestita malamente; ma poi si rialza come se niente fosse. Lo spontaneo caloroso applauso che la platea le tributa è un vero riconoscimento di affetto.

Nel novembre del 1986, sotto la presidenza di Angiola Sbaiz, si corona un lungo sogno dell'avvocatura bolognese: la Conferenza Nazionale della Giustizia. Un sogno lungo vent'anni, si può dire: giacchè la prima idea di una Conferenza Nazionale, cui fossero chiamati a partecipare tutti gli operatori della giustizia, era nata addirittura nel 1965, formulata dal Consiglio dell'Ordine di Bologna e portata al Congresso Nazionale Giuridico Forense di Milano del settembre di quell'anno<sup>32</sup>. Nelle speranze degli ideatori, la Conferenza era stata immaginata come "un incontro paritario, sinora mai verificatosi, per la ricerca comune dei termini reali della crisi". In un documento presentato nel 1979 al Congresso di Lecce, l'Unione Regionale dei Consigli Forensi dell'Emilia Romagna aveva efficacemente riassunto i termini entro i quali la Conferenza avrebbe dovuto muoversi: non un incontro di tecnici, su temi dettati in partenza, non un insieme di interventi riservati a oratori predeterminati, non una serie di tavole roton-

---

31 "Mi dolgo che all'ultimo Congresso di Lecce la nostra rappresentanza sia stata una delle più esigue, nonostante la stima e l'apprezzamento di cui il nostro Ordine gode fra i colleghi. Se non ci fossi io con i miei 70 anni e qualche amico volonteroso, Bologna sarebbe assente da questi incontri!": in *Avvocatura Emiliano-Romagnola*, pubblicazione trimestrale dell'URCOFER, gennaio - marzo 1981, pag. 13.

32 Sul punto vedi Francesco Berti Arnoaldi, L'avvocatura italiana di fronte alla Conferenza Nazionale della Giustizia, in *Conferenza Nazionale della Giustizia, Bologna 28-29-30 novembre 1986*, numero unico a cura del Consiglio dell'Ordine Forense di Bologna, pag. 17.

de, ma un incontro allargato alla società civile, per ascoltarne le ragioni, le richieste, le attese; una presa d'atto del modo di funzionamento dell'intero cosmo giudiziario; infine, un inventario dei mali "di cui soffre non la giustizia, ma la società di un Paese con la giustizia dissestata".<sup>33</sup> La Conferenza, infine convocata dal Ministro Guardasigilli Virginio Rognoni, ha luogo a Bologna dal 28 al 30 novembre 1986. C'è grande concorso di intervenuti; il Ministero si presenta con una quantità di statistiche; la città è incuriosita. Si approfondiscono le proposte di riforme sul tavolo; si invocano strutture nuove, e maggiori finanziamenti; e tuttavia, passata la conferenza, si maturerà sulla stessa il giudizio di una occasione perduta; meglio, di una occasione venuta troppo tardi, rispetto al momento nel quale era stata concepita e invocata. Il giudizio è in parte esatto; ma probabilmente è ingeneroso nel non considerare che molte delle svolte concrete che verranno negli anni a venire, in materia di procedura e in materia di organizzazione, avranno come dato di partenza acquisito proprio quel metodo di "analisi conoscitiva pubblica" che era stato propugnato dalla Conferenza.

A metà settembre del 1989 si tiene a Catanzaro il Congresso, l'ultimo al quale Angiola Sbaiz prende parte come presidente del Consiglio dell'Ordine di Bologna. A partire dal gennaio 1990 Angiola Sbaiz, pur rimanendo nel Consiglio dell'Ordine, chiederà di non essere rieletta presidente, e nella carica le succederà Sandro Giacomelli. A Catanzaro, Angiola Sbaiz presenta una comunicazione scritta, non lunga, che fa dattiloscivere dalla copisteria Di Risio di via delle Tovaglie, vicino al Tribunale. Il tema del Congresso - "L'avvocato nella società" - le è congeniale. Si tratta, in fondo, della ripresa degli stessi temi lanciati nella Conferenza Nazionale della Giustizia. Come cambia il ruolo, la funzione dell'avvocato? L'avvocatura è destinata a continuare ad avere un ruolo, ovvero è sul pun-

---

33 "Il difetto di comunicazione e di partecipazione allontana dalla coscienza della realtà. Un confronto aperto deve contrastare questo processo di distacco, che finisce per attentare alla stessa vitalità delle istituzioni. Gli strumenti degli addetti ai lavori sono indispensabili, ma non sufficienti: tutte le forze operanti nella società civile hanno titolo a denunciare le ragioni delle loro insoddisfazioni, a indicare senso e contenuto delle loro attese. Le tecniche del diritto che si fa e del diritto che si applica devono essere rivolte alla soluzione dei problemi concreti che la società pone. La conoscenza sistematica, completa, finalmente organica, di questi problemi è il primissimo fine della Conferenza. Si tratta di fare un inventario non illuministicamente (o paternalisticamente) calato dall'alto, ma costruito in concorso con tutti coloro che possono apportare indicazioni utili; l'inventario dei mali di cui soffre non la giustizia, ma la società di un Paese con la giustizia dissestata. In questa finalità di "analisi conoscitiva" la Conferenza gioca un ruolo veramente unico di collaborazione col legislatore ed il governo, mettendo a disposizione una serie di dati ed esperienze su cui soltanto può costruirsi una giusta ed informata volontà politica. Solo la disponibilità di dati scaturiti da un generale ed articolato dibattito può fondare un organico disegno di rinnovamento, e far giustizia degli interventi per leggine e novelle prive di coordinamento": Per la Conferenza Nazionale della Giustizia, in *Avvocatura Emiliano-Romagnola*, pubblicazione trimestrale dell'URCOFER, luglio-settembre 1979, pag. 51.

to di diventare qualcosa d'altro? Su questi punti ad Angiola Sbaiz preme di portare la sua testimonianza. E lo fa con l'orgoglio di chi si sa portatore di una "eccezionale esperienza", che è quella di avere fatto l'avvocato per oltre mezzo secolo "con assoluta fedeltà ai valori della professione". L'intervento è "buttato giù in fretta in una pausa di due giorni presso il nostro amarissimo e dolente Adriatico, ma dovrebbe valere, negli intenti di chi firma, per la nostra eredità: quei giovani, per i quali la toga, la nostra insegna, deve essere ancora segno di una milizia civile di libertà". E in effetti si avverte nel breve scritto la volontà di richiamare gli avvocati prima di tutto al rispetto di doveri "antichi" e che sembrano passati in secondo piano: rispetto della legge anche nei rapporti con il fisco, distanza dagli affari stragiudiziali, prudenza nei rapporti con la stampa, lealtà e libertà nei rapporti con i magistrati, limite rigoroso all'autopubblicità ("l'avvocato degno e valido non ne ha bisogno"). In chiusura, c'è un richiamo accorato all'unità di intenti fra tutti gli avvocati: cerchiamo di essere uniti "per non essere deboli". Angiola Sbaiz era nata il 22 settembre 1909. Stava dunque per compiere ottant'anni quando scrisse questa comunicazione. Forse non aveva ancora deciso, nel momento in cui scriveva, di lasciare la presidenza dell'Ordine, iniziando gradualmente a ridurre il suo impegno per l'avvocatura. E tuttavia non è possibile non scorgerne in quello scritto un presentimento, forse anche una anticipazione. Certo, è quasi ovvio che chi ha intrecciato in modo strettissimo vita e avvocatura, così come aveva fatto Angiola, parlando di avvocatura parli in realtà prima di tutto di se stessa. Particolarmente poi quando chi scrive abbia sempre amato parlare poco di sé. Ma è inconsueta la chiusura autobiografica della comunicazione, la confessione di una fretta di scrivere come spinta dalla agitazione che il tempo stia per venire a mancare, il pudico accostare alla dannunziana immagine dell'Adriatico "amarissimo" l'aggettivo "dolentissimo" che richiama invece un sentimento di personale struggimento; infine, il non casuale richiamo alla "nostra eredità" per i giovani.

In quei due giorni a Marina Romea, Angiola aveva voluto scrivere, senza enfasi, in punta di piedi, il suo commiato dall'avvocatura. Il suo animo, ce lo ha detto, era dolente, il tempo poco e le cose da fare e da dire troppe. Quello che non le era venuto a mancare era la fede nell'avvocatura, vista fino all'ultimo come milizia civile. Questa è la sua eredità<sup>34</sup>.

*Giuliano Berti Arnoaldi Veli*

---

34 Dopo il suo ritiro dal Consiglio dell'Ordine, Angiola Sbaiz verrà proclamata dal Consiglio stesso Presidente Onorario dell'Ordine; riconoscimento mai attribuito ad alcuno, a Bologna. Cesserà la professione cancellandosi dall'albo il 22 dicembre 1997, dopo 63 anni di ininterrotta iscrizione. Morirà, alle soglie dei novant'anni., il 22 gennaio 1999. E' sepolta nel cimitero di Cordovado.

**SCRITTI SULL'AVVOCATURA**

*di Angiola Sbaiz*



## 1955 - La scarsità dei mezzi della giustizia civile

*A Trieste, dal 21 al 25 settembre 1955, si tiene il terzo Congresso nazionale forense, dopo una lunga assenza. Il primo Congresso si era tenuto a Firenze nel novembre del 1947, su impulso preminente di Adone Zoli, allora Presidente dell'Ordine di Firenze. Il secondo Congresso si era tenuto nell'aprile del 1949 a Napoli, presieduto da Enrico De Nicola; poi, più nulla. Per il terzo Congresso era stata in un primo momento designata Bologna: poi si optò per la scelta di Trieste, città simbolo della italianità, che il 25 ottobre 1954 era tornata all'Italia (uno dei temi del Congresso è quello della legislazione e giurisdizione della ex "zona A" rimasta all'Italia, che però era tuttora soggetta all'esecutivo ed è sottratta alla giurisdizione). A Trieste, il Consiglio dell'Ordine di Bologna porta una propria relazione sul tema della legislazione processuale civile, nel quale attira l'attenzione, prima che sulle dispute sulle norme processuali, sulla penosa scarsità di persone e mezzi che affliggono la giustizia civile: che in questo stato non potrebbe funzionare bene con nessun sistema. La relazione indica come estensori Angiola Sbaiz e Gianluigi Pugliesi, un avvocato bolognese suo coetaneo, che fu componente del Consiglio dell'Ordine dal 1951 al 1957.*

Questo Consiglio, mentre deve purtroppo constatare come il funzionamento della giustizia civile versi attualmente in uno stato di disagio, che si manifesta particolarmente nella lentezza indiscriminata dei procedimenti, nell'inutile dispendio di tempo e di attività da parte dei difensori, nelle eccessive remore alla emissione dei provvedimenti giurisdizionali, nella non perfetta organizzazione degli uffici, ritiene d'altra parte che malamente si tenda ad individuare le cause di tale stato di disagio o di crisi nelle disposizioni di legge in vigore.

La causa prima o principale dei lamenti inconvenienti deve essere invece identificata nella scarsità dei mezzi personali e materiali che lo Stato pone a disposizione dei cittadini per l'assolvimento di quella sua funzione essenziale che è il rendere giustizia.

Ritiene il Consiglio *in primis* e senza con ciò scendere a giudizi ed apprezzamenti teorici od astratti sulla bontà del sistema processuale introdotto col codice del 1940 e successive modifiche della novella del 1950, che la causa principale come sopra segnalata sia tale che sarebbe idonea in sé e per sé a determinare i suoi pregiudizievoli effetti, anche se diverse fossero le norme processuali in vigore, a meno che queste non si riducessero a disposizioni che nella loro embrionale e informata struttura contrastassero con i presupposti essenziali di qualsiasi procedimento in un paese civile: garanzia piena del diritto del contraddittorio, cognizione del giudice il più possibile adeguata alla realtà viva della causa, possibilità di rimedi e impugnative contro i provvedimenti ingiusti, eliminazione delle vane e non leali o bizantine schermaglie che pregiudichino il raggiungimento di una giustizia sostanziale.

Ferme queste esigenze insopprimibili del render giustizia, il Consiglio ritiene che anche ove si voglia scender su un piano comparativo ad una valutazione generale dei pregi e dei difetti dell'ordinamento processuale in vigore rispetto a quello precedente, si debba onestamente riconoscere che l'ordinamento attuale è preordinato in misura migliore e più idonea al raggiungimento dei fini sopraindicati.

Altre considerazioni si crede inoltre opportuno prospettare che, sotto profili diversi e autonomi, portano allo stesso risultato di scartare in modo decisivo e perentorio qualunque innaturale e irrazionale desiderio o tentativo di ritorno al passato.

Anzitutto l'esigenza di certezza della giustizia nello stesso bene inteso interesse della classe forense si pone come necessità imprescindibile: un chimerico ritorno al codice del '65 e alle disposizioni del rito sommario del 1901, importerebbe un tale sconvolgimento dell'attività dei giudici e dei difensori. Deve in secondo luogo aggiungersi che il nuovo rito è già in vigore da tredici anni e che le nuove generazioni di giudici e colleghi che costituiscono o vanno costituendo ormai la parte numericamente maggiore degli operatori del processo, ignorano completamente quelle vecchie norme, sorpassate e superate anche fuori del nostro paese da ordinamenti più moderni.

Tutto ciò, a prescindere da quei tali pregi del nuovo ordinamento rispetto a quello precedente di cui sopra si è fatto cenno, e che sono riscontrabili e che sono stati effettivamente riscontrati quando i giudici, e specie quelli di nuova formazione, siano stati messi in grado di farne giusta applicazione. E a prescindere altresì dalla constatazione per il nostro Consiglio essenziale, secondo un coinvolgimento che è frutto di meditata esperienza e di previsioni logiche di elementare evidenza, che la causa del disagio o della crisi non sarebbe affatto eliminata da un ritorno all'antico.

Tutto ciò premesso, si ritiene che sia compito principale e indeclinabile del Congresso di far sentire la voce coraggiosa libera e forte della classe forense per richiedere allo Stato di far fronte in modo consono e adeguato alle necessità della giustizia civile, aumentando il numero dei giudici e curandone nel tempo stesso la migliore formazione, organizzando in modo più soddisfacente e idoneo i servizi ausiliari, fornendo i mezzi materiali (sedi, mobili, biblioteche, macchine da scrivere etc.) perchè la giustizia civile cessi di essere l'umile Cenerentola dello Stato, e sia posta in grado di adempiere alla sua alta funzione in modo rispondente alle esigenze del nostro tempo.

Al che si collega e coordina anche un altro rilievo, per il quale più che allo Stato genericamente inteso, dovrebbe farsi capo al Ministero della Giustizia e ai capi locali degli uffici. Molti degli inconvenienti lamentati potrebbero essere eliminati ove si provvedesse ad una ripartizione delle sedi giudiziarie, e dei giudici, quantitativamente migliore e più adeguata alle esigenze locali e alle attribuzioni e ove, ferma e salva nel modo più assoluto l'indipendenza dei giudici, i capi degli uffici giudiziari regolassero e coordinassero in modo più uniforme e possibilmente rispondente alle esigenze della classe forense, la disciplina delle udienze e curassero che la fissazione delle udienze o le pronunce delle ordinanze e delle sentenze seguissero entro termini che non si discostino di molto da quelli fissati dal codice (art. 186 c.p.c. e 81 e 120 disp. att.) e che venissero eliminati i lamentati inconvenienti nei servizi delle cancellerie e degli ufficiali giudiziari. A qualche miglioramento organizzativo di non trascurabile utilità, il nostro Consiglio ritiene che su questo piano si potrebbe addivenire con relativa facilità, ove quella collaborazione fra giudici e avvocati che è nei voti comuni avesse miglior modo di attuarsi attraverso intese di massima cui potrebbero provvedere anche localmente i capi degli uffici giudiziari con i capi dei consigli degli Ordini.

...

Deve ancora aggiungersi che poichè tutto è umanamente perfeffibile e dall'esperienza si può ricavare il miglior insegnamento per eliminare vizi, difetti e lacune, qualche lieve modifica, che possa portare ad un effettivo miglioramento della situazione attuale potrebbe certamente proporsi, senza incidere sulle strutture essenziali dell'ordinamento processuale in vigore.

A questo proposito, pare però necessario anzitutto essere fra noi, appartenenti alla classe forense, ben chiari. E ciò perchè le più diffuse lamentele e proteste che si elevano contro l'ordinamento vigente non di rado si rilevano ispirate a desideri ed esigenze contraddittorie e che fra sè mal si conciliano. Da una parte infatti si lamentano, specie per il processo

di cognizione, le sue eccessive remore, le inutili udienze di mero rinvio, d'altra parte invece ci si duole di una asserita eccessiva costrizione dell'attività delle parti sotto la ferula del giudice istruttore e delle preclusioni tuttora sussistenti anche dopo la novella del 1950.

Or per essere conseguenti bisogna rilevare che se si vuole ottenere un processo più snello e celere, le preclusioni e una più rigorosa disciplina dei termini e delle udienze istruttorie restano il mezzo necessario per raggiungere lo scopo. Altrimenti bisogna per necessità imprescindibile di cose, rassegnarsi ad un ritmo più lento e meno disciplinato.

Fatta questa premessa, il Consiglio ritiene che potrebbe consentirsi ai difensori delle parti di imprimere ove ne ravvisino la necessità e l'opportunità, un andamento più veloce e concentrato allo svolgimento del processo di cognizione, introducendo una disposizione di modifica che facultizzi l'attore, quando egli spieghi nella citazione introduttiva tutte le ragioni di fatto e di diritto che stanno a fondamento dell'azione dedotta e produca i necessari documenti deducendo le opportune istruttorie, a pretendere che il convenuto abbia a sua volta a spiegare tutte le sue difese, sotto la sanzione delle preclusioni processuali, entro la prima udienza o entro quel successivo limitato termine che il giudice istruttore possa all'uopo concedere. Eguale facoltà dovrebbe essere data al convenuto consentendogli ove si costituisca con richiesta che il procedimento segue con questo ritmo più accelerato e concentrato, di ottenere che l'attore entro un breve termine abbia a completare le sue deduzioni, produzioni e richieste allo scopo di render matura la causa per la pronuncia dei provvedimenti istruttori o per la remissione al Collegio.

Si potrebbe così introdurre nel rito normale quale è attualmente disciplinato, una modalità di procedimento più celere e adeguato alle esigenze delle cause che le parti ritengano di urgente trattazione, lasciando così alle parti stesse di autoprecludersi difese ulteriori. A questi effetti, del resto, sarebbe sufficiente aggiungere qualche disposizione *a lettere* di quelle in vigore, non senza rilevare che già l'art. 80 bis delle disp. di attuazione, che purtroppo viene ben raramente applicato, apre la via alla possibilità di raggiungere una decisione più sollecita della causa; con opportune modifiche questa norma potrebbe essere adattata nel senso di rendere obbligatorio al giudice di provvedere in certe ipotesi immediatamente all'ammissione di istruttorie o alla rimessione al collegio.

Nei casi in cui si ravvisi la necessità – opportunità di scambio di difese scritte in sede istruttoria, potrebbe essere codificata la prassi già del resto adottata da alcuni giudici istruttori, di fissare termini intermedi per la presentazione *hinc et inde* di memorie e repliche fra una udienza e quella successiva nella quale il giudice dovrebbe prendere gli opportuni

provvedimenti senza che siano più consentite ulteriori deduzioni e produzioni. Con ciò si verrebbe ad ovviare all'inconveniente della necessità per i difensori di presenziare ad udienze del tutto sterili di risultati (e che del resto escono dalle previsioni del codice) con inutile dispendio di tempo e affollamento delle stesse udienze.

Il Consiglio suggerisce anche, sia pur sommessamente, l'introduzione di una norma modificativa che divieti l'assegnazione della causa a sentenza in primo grado dopo l'esaurimento di una istruttoria disposta con ordinanza che abbia accompagnato una sentenza non definitiva, fino a che il giudice di appello promosso contro la stessa sentenza non definitiva non sia concluso.

Qualche altro ritocco al codice sarebbe forse opportuno, là dove la sua interpretazione e applicazione ha determinato, per difetto di chiarezza delle norme, contrasti giurisprudenziali gravi che pongono in serio imbarazzo i difensori nell'attività da adottare per non incorrere in preclusioni o decadenze. Così, ad esempio per quanto riguarda le modalità per proporre la riserva di impugnazione differita dalle sentenze non definitive e per far salva la possibilità di impugnazione immediata delle stesse. Così per chiarire con quale significato (istruttore o collegio) vada interpretato il termine "giudice" usato in molte disposizioni del codice estraneo al campo istruttorio, in modo incerto e ambiguo (ad es. artt. 295, 355, 799). Così, ancora per chiarire che anche la sentenza di rigetto della domanda di convalida di sequestro può essere munita almeno in certi casi più gravi di clausola di provvisoria esecuzione.

A questa indicazione esemplificativa di ritocchi opportuni nell'interesse di giustizia, il nostro Consiglio intende limitarsi, segnalando i temi all'attenta considerazione del Congresso, restando per il resto fermissimo nella difesa dell'ordinamento in vigore nei suoi principi essenziali e nella conseguente disciplina strutturale del processo.

## II

### 1955 - Il Congresso di Trieste

*Il Congresso di Trieste si svolge positivamente, nel senso del recupero di efficienza della giurisdizione e soprattutto del processo, visto come garanzia di libertà del cittadino. Molti sono stati i temi trattati; ben tredici le mozioni votate, quasi tutte all'unanimità. Si va dall'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore al problema dell'assistenza e previdenza, dalle tariffe al fisco, dal funzionamento della giustizia civile ai progetti di riforma della procedura penale, dalla riforma della legge sulla pubblica sicurezza alla competenza dei Tribunali Militari di pace. Per quello che riguarda più specificamente l'ordinamento professionale, appena dieci giorni prima del Congresso il Guardasigilli Moro aveva presentato il testo elaborato dalla Commissione presieduta da Calamandrei per una riforma della legge professionale degli avvocati che sembra imminente. Occorrerà discuterne, dice Angiola Sbaiz scrivendo questo breve resoconto per i lettori della Trimestrale.*

In queste brevi righe di cronaca che esigenze di spazio impongono di ridurre al minimo, è difficile dar conto adeguato dell'attività del Congresso cui ha partecipato un migliaio di avvocati italiani, provenienti dai più remoti fori del nostro Paese. Ma alcune constatazioni di carattere preliminare vanno senz'altro segnalate quasi *ad memoriam* o meglio ad esempio.

Congresso permeato da un afflato di viva profonda cordialità tra tutti i partecipanti: esemplare dopo qualche burraschetta iniziale, per il comportamento di rispetto delle altrui opinioni, anche sui punti di più vivace dissenso. L'Ordine vi si è ritrovato nella sua più sana unità e autonomia, con una visione chiara della importanza dei problemi posti in discussione e con l'intento serio ed effettivo di affrontarli e risolverli su un piano di interesse generale, quello di una civile ordinata giustizia adeguata alle esigenze del nostro tempo.

Parole vuote e di vana rettorica, poche: sfatata così la pericolosa leggenda della verbosità inconcludente delle nostre riunioni. Sfatata anche l'altra leggenda di un dissidio insanabile fra i teorici (o dottrinari) e i pratici del processo. Posso segnalare, a modo di esempio, l'attenzione, il rispetto e la considerazione che hanno avuto nella sezione dedicata alla procedura civile, cui ho personalmente assistito, gli interventi di Allorio e di Liebman che, se hanno parlato come avvocati, non hanno mancato inevitabilmente, e doverosamente direi, di porre in luce l'esperienza e il frutto della loro attività di studiosi del processo.

Congresso utile, dunque; utile anzitutto e soprattutto perché ha consentito a tutti di identificare (anche nella loro varietà da foro a foro, da regione a regione) certe cause di disagio nel funzionamento della giustizia, prevalentemente dovute a ragioni esteriori di scarsità di mezzi personali e materiali, di non idonea organizzazione di uffici e servizi, e di prospettare con coro unanime l'esigenza di un diverso e maggiore interessamento dello Stato.

Il Congresso, aperto con un discorso del presidente degli Ordini di Trieste avv. Gasser, cui hanno seguito significative promesse del Ministro Guardasigilli e un vibrante saluto del sen. Porzio, è stato presieduto dal sen. De Nicola, avvocato fra gli avvocati. Le cinque sezioni in cui esso si è diviso (legge professionale forense - esercizio della professione nei rapporti con il fisco e tariffe professionali - legislazione processuale penale - legislazione processuale civile - legislazione e giurisdizione nella «ex zona A»), sono state rispettivamente presiedute dal prof. Enrico Redenti, dall'avv. Ugo D'Andrea, dall'avv. Andrea Malcangi, dal sen. Adone Zoli e dall'avv. Gioachino Magrone. E a queste felicissime designazioni dobbiamo buona parte dei risultati conseguiti.

Lasciando da parte i lavori della prima commissione, che involgono un tema di interesse fondamentale, quello dell'esame e delle rettifiche al progetto predisposto dalla commissione ministeriale sulla riforma della legge professionale, tema sul quale bisognerà adeguatamente ritornare sulle pagine di questa rivista, e lasciando da parte i deliberati della seconda, della terza commissione (quest'ultima particolarmente attiva) e della quinta, potrà essere sufficiente riportare per quanto riguarda il tema della legislazione processuale civile, la mozione conclusiva approvata con 230 voti favorevoli, 87 contrari e 4 astenuti in sede di adunanza plenaria :

### *Il III Congresso Nazionale Giuridico Forense,*

premesso che va aggravandosi il disagio nel funzionamento della giustizia civile, che si manifesta nella lentezza dei procedimenti, nel dispendio di tempo e di attività dei difensori, nel ritardo nella emissione dei

provvedimenti dei giudici e del collegio, nella imperfetta organizzazione del rito giudiziario, con pregiudizio dei diritti delle parti;

*che, nonostante le modifiche ed aggiunte apportate dalla Novella del 1950, che ha eliminato alcuni dei più gravi inconvenienti, non è sempre assicurata la piena tutela giurisdizionale dei diritti, alla migliore attuazione della quale è necessario un maggiore potere dispositivo delle parti, con correlativa riduzione dei poteri conferiti al giudice istruttore;*

che alle manchevolezze del processo concorrono deficienze quantitative e qualitative dei mezzi personali e reali messi a disposizione del processo e la mancata assegnazione al Ministro di Grazia e Giustizia dei fondi necessari, la cui attuale insufficienza ostacola o rende addirittura impossibile la amministrazione della giustizia;

*che è urgentissimo rimediare agli inconvenienti e alle deficienze di cui alle precedenti considerazioni, onde impedire che, aggravandosi, si determini una crisi generale della giustizia civile;*

sentita la relazione degli avvocati De Gregori e Podestà del Foro di Genova e le comunicazioni presentate invita il Governo nel superiore interesse della giustizia:

- 1) *ad aumentare in modo adeguato i fondi necessari per il miglior andamento del processo civile, ed a provvedere ad una migliore utilizzazione dei mezzi attualmente a disposizione del processo stesso, nonché al completamento ed allargamento dell'organico;*
- 2) *a promuovere le modifiche opportune del codice di procedura civile fino a farne uno strumento efficiente ed armonico per l'attuazione di una giustizia pronta e conforme alla più ampia tutela dei diritti dei cittadini, nel quadro delle istituzioni democratiche;*
- 3) *a promuovere le riforme attraverso la richiesta di delega legislativa e sentita una commissione in cui sia largamente rappresentato l'Ordine forense;*

dà mandato ad una commissione nazionale composta dai rappresentanti dei consigli dell'Ordine presso le sedi di Corte d'Appello, da nominarsi dai consigli stessi, con l'aggiunta dei rappresentanti dei consigli presso le sedi di tribunale che ne facessero richiesta, di concretare, in conformità di quanto sopra deliberato, le proposte di modifica al codice di procedura civile.

Lo spirito della mozione deve particolarmente identificarsi nell'elemento positivo che ne risulta affermato: la conservazione dell'istituto del giudice istruttore sia pure con qualche compressione e limitazione di poteri, e il definitivo seppellimento dei nostalgici e innaturali tentativi di ritorno al passato.

Il progetto di riforme, che sarà elaborato su questi presupposti dalla commissione costituita dal Congresso, (commissione che ha già tenuto a Roma nei giorni 10-12 dicembre una prima riunione molto faticosa), terrà inevitabilmente conto del frutto della nostra esperienza di pratici a contatto quotidiano con la realtà viva del processo, per eliminarne disarmonie e imprimevoli, entro i limiti che possono dipendere dalla legge, una maggiore speditezza, riservando maggiori iniziative all'attività dei difensori, in modo da farne (salva la struttura degli istituti) uno strumento più adeguato alle reali attuali necessità della giustizia civile.

Ho lasciato per ultimo, il commosso ringraziamento non di mera forma o d'obbligo, ma proveniente dal cuore, che ogni partecipante, lasciando la città tanto cara agli italiani, ha formulato per l'opera fervida, intelligente e precisa che i colleghi del foro triestino hanno dedicato ai difficili problemi organizzativi, per la loro accoglienza che più fraterna, affettuosa e generosa non poteva essere.

### III

## 1956 - Noterelle polemiche

*Siamo nel 1956. L'Associazione Nazionale Magistrati ha deciso di invitare i magistrati a non prestare collaborazione al di là di quanto prevede la legge: insomma, ad una sorta di sciopero bianco. Angiola Sbaiz ne scrive un breve commento critico in una noterella per la Trimestrale: per lei, la collaborazione tra avvocati e magistrati è il fulcro del funzionamento del processo. Alla nota si accompagna (per desiderio di equilibrio, vien da dire) una dura critica, in qualche tratto anche sarcastica, verso le posizioni avventurose prese da una associazione di avvocati oggi dimenticata (che nulla ha che vedere con l'associazione nazionale forense nata molti anni dopo) sul punto della riforma del codice di procedura civile.*

#### 1. Non collaborazione dei magistrati

Sulla c.d. «*non collaborazione*» instaurata nelle nostre aule giudiziarie, a seguito di deliberazione presa dall'Associazione nazionale dei magistrati, sulla reazione degli Ordini forensi e della pubblica opinione e prima ancora sulle cause e sui rimedi, ci riserviamo di dire nel prossimo numero. Riteniamo opportuno che l'esperienza di alcuni mesi si interponga per consentirci di poter formulare un obiettivo apprezzamento con criteri di carattere più generale e in modo meno immediato.

Solo desideriamo fin da ora esprimere il convincimento che il disagio lamentato nel funzionamento della giustizia, disagio che quella deliberazione ha ritenuto opportuno inasprire e portare a conseguenze alle volte patologiche, abbia le sue origini in carenze di mezzi e in difetti di organizzazione che sussisterebbero press'a poco tal quali nella situazione attuale dell'amministrazione della giustizia nel nostro Paese, qualunque fosse il tipo e genere della legge processuale in vigore. Ogni legge processuale che sia degna di un paese civile (e non si riduca al rendere giustizia sotto il tiglio o sotto il faggio) ha infatti ugualmente e nella stessa misura bisogno di locali idonei, di mezzi materiali, di giudici, di cancellieri e soprattutto

di capi e di collaborazione effettiva, e non proclamata solo con parole più o meno gonfie di retorica, fra giudici e avvocati. E prima ancora richiede che alla Giustizia sia dato l'altissimo posto che le spetta fra le funzioni dello Stato (anche qui non con proclamazioni teoriche, ma con provvidenze reali e concrete).

## 2. Propositi e spropositi.....

Ultime sul codice di procedura civile, dal congresso dell'Associazione forense italiana tenutosi di recente a Napoli... E dovrebbero essere più che ultime postreme, poiché il giornale che dà le più ampie cronache del congresso (e cioè «La toga») pone con clangore di trombe trionfali su più colonne il non equivoco titolo: *Le esequie alla procedura vigente!*

Attingiamo qualche *mot d'esprit* dal testo dei discorsi dei due «matadores» che hanno dato il colpo decisivo al mostricciattolo morente. *Contro gli interessi estranei alla giustizia* è il titolo di quello pronunziato dall'avv. Francesco Finizola. Basterebbe richiamare la perorazione finale che, dopo un commosso appello ai parlamentari perché «con maggiore perseveranza energica» assumano «la risoluzione del problema», formula una chiara alternativa: «E se no diserteremo le udienze, se no non faremo più cause, ma dobbiamo assolutamente cancellare la vergogna del codice civile» (*lapsus* del proto: leggesi «del codice di procedura civile») «del ` 42 dall'amministrazione della giustizia in Italia». Ma è bene fare qualche passo indietro e cogliere qua e là, sciogliendo fior da fiore; «il codice è uno strumento di inselvatichimento (sic !) della classe degli avvocati e della magistratura». «I magistrati hanno le tasche gonfie di un codice che li annulla» (ohibò, questa è nuova; non si è sempre detto che il codice ha creato la dittatura dei giudici ? !). «...questo codice lo subiamo e pare che sia diventato come una sifilide (sic!). Pare che anche la sifilide sia possibile combattere con gli antibiotici, ma questo codice è refrattario anche agli antibiotici» (domanda curiosa o maliziosa: di grazia, quali sono stati gli antibiotici usati, forse i precedenti scritti dell'avvocato Finizola? !). «Qui ci sono interessi finanziari di una importanza capitale» (ecco la grande scoperta!!). «io ho saputo da poco che il convegno di Milano nel quale si accostarono professori e magistrati favorevoli al codice» (ahi! venduti!!!) «fu finanziato da una nota Casa Editrice italiana, questa (applausi) è una sopraffazione che uomini liberi come gli avvocati non possono sopportare, altrimenti non sono più degni di chiamarsi così. Noi dobbiamo combattere contro la prepotenza del danaro, dell'interesse, dell'affarismo e dobbiamo tutelare la nostra indipendenza. Se no è meglio che ce ne andiamo a casa» (e chi lo vieta ?) «ce ne andiamo nelle nostre campagne» (meglio ancora, o novelli Cincinnati ! ! «saremo più utili alla società, anche per una ragione di tranquillità per le nostre coscienze». (Lo scrupolo è ammirevole!).

Il discorso del sen. Lepore, è animato da propositi meno drammatici e si tiene sul piano degli alti ideali di giustizia e di libertà. E il bando di una novella crociata che mal si addice alle conclamate esequie, e che potrebbe perciò definirsi «una crociata *in articulo mortis*». «So» ha detto l'oratore dopo aver modestamente proclamato che le sue forze «sono *impari*», «che combatto contro i responsabili del male intestarditi per amore di tesi e, per giunta tutelati dagli interessi di case editrici» (evidentemente è questo il *leit motiv*). «Impari anche sotto altro aspetto, perché importa molto coraggio in quanto è difficile far superare quell'alone di voluta ignoranza che gli addottorati» (questi, dunque, le male bestie) «spruzzano d'attorno». L'arduo cimento è consacrato idealmente «al bene di tutti gli avvocati d'Italia, soprattutto dei giovani avvocati che non hanno conosciuto la vecchia procedura, né il procedimento sommario e che forse non mi comprendono» (certamente quei meschini non la comprendono ne la comprenderanno mai, sen. Lepore). «Quelli della mia generazione invece ne portano il ricordo nella coscienza e nel sentimento: tutto era più bello e completo! Persino le lunghe udienze che umanizzavano i nostri contatti; nelle aule si creava una aderenza di cuori e di cervelli, un'armonia che conosceva lo scherzo e il sorriso in uno con il palpito e il tormento della giustizia» (Che sia la nostalgia della giovinezza??). Su questo commosso ricordo di tempi perduti, è ora di far punto.

Una sola notizia finale di cronaca: l'ordine del giorno conclusivo per il richiamo temporaneo in vigore della legge sul procedimento sommario «con le modificazioni suggerite dalla pratica forense» (*sic!*, come vedesi, semplice e chiaro), ha riscosso il voto unanime di alcune decine di persone!!! Secondo le nostre informazioni, se esatte, voti 34.

## 1957 - Un delicato sistema di orologeria

*Dal 21 al 26 settembre 1957 si svolge a Bologna il IV Congresso Nazionale Giuridico Forense. L'impegno dell'Ordine di Bologna, presieduto da Enrico Redenti, è straordinario. Per l'occasione, viene pubblicato anche un numero speciale del neonato Bollettino del Consiglio dell'Ordine, voluto dallo stesso Redenti. Angiola Sbaiz interviene sul tema della riforma della procedura civile, con un intervento cui danno occasione i dibattiti congressuali. La trascrizione dell'intervento è pubblicata alla pag. 402 degli Atti del Congresso che vedranno la luce, editi da Giuffrè, nel 1959. La trascrizione conserva la immediatezza del testo parlato e, soprattutto, la passione per il tema. Il richiamo, oggi più che mai attuale, è al fatto che il sistema del processo è "un delicato sistema di orologeria" che può avere gravi compromissioni nel suo funzionamento anche solo nel toccarne una molla, se non prevediamo in anticipo agli effetti che può avere il toccare quella molla.*

Avevo in mente già il proposito di dire poche cose; credo ne dirò ancora meno, dato anche l'andamento della discussione e l'urgere del tempo.

Come modesto componente della Commissione e della sottocommissione, che ha elaborato il testo delle proposte di revisione, desideravo soltanto assumere, per un momento, una posizione, del tutto oggettiva, se è possibile (cerco di farlo con estrema semplicità) quasi quella di un osservatore imparziale che avesse assistito alle nostre riunioni. Mettiamo l'Ufficio Stampa che fosse stato presente. E ciò perché vorrei che i colleghi fossero tutti convinti della mia attestazione che il risultato delle nostre fatiche rappresenta un contemperamento di esigenze diverse e che il fine che ha sempre ispirato la Commissione, il modulo, diremo, che ha servito di controllo alle varie soluzioni adottate, è stato il rispetto più fedele possibile dell'ordine del giorno votato nel precedente Congresso di Trieste.

La Commissione era stata nominata per quello scopo, cioè per poter attuare, attraverso le forme tecniche ritenute più idonee, il deliberato di quel Congresso.

Credo che questo rappresenti, non dico la difesa, ma la giustificazione della massima parte delle proposte formulate. Proposte che possono essere anche, lo rilevo sempre da osservatore imparziale, meritevoli di ritocchi, sia dal punto di vista formale, sia per integrazione di qualche cosa che necessariamente è sfuggita. Faccio un esempio: il reclamo a proposito dell'art. 700. Di segnalazioni del genere noi dobbiamo essere gratissimi al Congresso, perché la Commissione aveva proprio questo proposito: di portare qui non un testo definitivo – Dio ce ne guardi! – ma di portare un abbozzo, una concretazione, direi, di quelle idee, di quegli elaborati che erano nello spirito dell'ordine del giorno e tenendo conto come limite insuperabile di quell'ordine del giorno.

Del resto, vorrei aggiungere che se può esser vero che, in fondo, il vecchio principio *in medio stat virtus*, non per parlare di *virtus nostra*, intendiamo, ma per segnare una linea direttiva, è sempre il principio del quale bisogna tenere la più attenta considerazione, proprio la discussione che si è svolta in questa sede sta a dimostrare come noi siamo attaccati, in sostanza, negli attacchi seppur benevoli ed estremamente cortesi che ci sono stati rivolti, sia da destra che da sinistra.

Il principio cardinale che ci ha ispirato, indipendentemente dalle nostre personali convinzioni, che potevano essere anche diverse, è stato quello di ridurre i poteri del giudice istruttore, aumentando il potere dispositivo delle parti. Credo, proprio facendo un attento esame di coscienza, che le proposte abbiano risposto a questo fine.

Così, accennando... data la ristrettezza del tempo, in via non certo coordinata, ad argomenti che possono affiorare in relazione ai rilievi più importanti, devo dire ad esempio che circa il potere del giudice istruttore di ammettere le prove nel disaccordo delle parti, ci siamo sentiti da parte di colleghi valorosissimi, e con argomenti veramente seri, opporre che non era il caso di togliere al giudice istruttore quel potere per le prove, diremo, di maggior rilievo, quali le prove testimoniali. Ma potremmo limitarci a rispondere; noi avevamo un ordine del giorno di Trieste che ci imponeva di farlo.

Secondariamente debbo dire (e qui parlo proprio io personalmente, che credo di aver sempre difeso l'istituto del giudice istruttore, riconoscendo nella sua funzione una utilità massima per lo svolgimento del processo), che se da pratici, quali siamo noi, da operatori del diritto in sede giudiziaria, vediamo come si svolgono le cose e pensiamo alla difficoltà

e almeno al ritardo col quale potranno essere affrontati idonei rimedi in sede di ordinamento giudiziario e in sede di nuova organizzazione della funzione giudiziaria, dobbiamo ammettere, dicevo, che soprattutto avendo riguardo ai piccoli tribunali dove alle volte le funzioni di giudice istruttore sono affidate a dei giovani uditori, il fatto di potere, per i provvedimenti più importanti, andare al collegio, dove magari c'è quel solo giudice dotato di una certa esperienza, possa essere di utilità pratica. E del resto, la proposta non è così rivoluzionaria come la parte destra, chiamiamola così, del Congresso, ha cercato di sottolineare, perché anche adesso noi vediamo che molti giudici istruttori, vorrei dire i giudici più intelligenti e accorti, quando rilevano attraverso le discussioni e anche le semplici contestazioni delle parti, che sulla ammissione di una prova c'è un forte e serio disaccordo, cosa fanno? Non emettono neppure l'ordinanza, rimettono direttamente al collegio perché il collegio provveda. Quindi, in definitiva, togliendo a questi effetti il potere al giudice istruttore non abbiamo sconquassato sostanzialmente il sistema.

Anzi questa, di rispettare il sistema del codice di procedura è stata un'altra esigenza alla quale noi ci siamo uniformati, o meglio, abbiamo cercato di uniformarci con il maggior spirito di fedeltà possibile, perché siamo perfettamente convinti, e io lo sono, direi, al cento per cento, al centouno per cento, se occorre, che un delicato sistema di orologeria, quale è il codice, può subire delle gravissime compromissioni nel suo funzionamento, qualora noi tocchiamo anche una piccola molla, se non pensiamo che riflesso e che effetto può avere toccare quella molla. Tutto può fermarsi improvvisamente, come questo microfono che ieri improvvisamente si è messo a suonare e non sappiamo perché. Anche un piccolo ritocco, se non è attentamente ponderato e studiato nelle sue conseguenze, intacca tutto il funzionamento del sistema.

Questo lo spirito animatore delle proposte formulate, degne magari di revisione, degne di integrazioni, degne anche di ripensamenti su alcuni punti che noi abbiamo cercato di elaborare, di suggerire, temperando anche, e questo è implicito, le diverse posizioni personali di coloro che non venivano in Commissione come persone fisiche, ma come rappresentanti di Fori che avevano già assunto nella sede di Trieste posizioni discordanti o di minoranza (e mi richiamo specialmente al nostro carissimo collega Cattaneo, delegato di Napoli). Abbiamo tutti versato acqua nel proprio vino, ma abbiamo cercato di farlo senza compromettere il sistema, e proponendo qualcosa che presentasse soprattutto utilità di carattere pratico per il miglior funzionamento del processo.

Anche a questi effetti qui ho sentito le due diverse campane: c'è chi ci accusa di avere allungato il corso del procedimento; chi invece ci accusa

di avere escogitato nuove preclusioni. Ma proprio, pur cercando di fare quel tale obbiettivo esame di coscienza mi vien da pensare che o non siamo stati chiari nella formulazione tecnica delle norme (ma veramente i nostri relatori hanno illustrato il progetto in modo così ampio, ricco, sereno che questo non dovrebbe essere); o incorre in errore chi fa rilievi del genere.

Sopprimere le udienze inutili, per esempio; è stato il voto unanime di Trieste, ma è il voto che ciascuno di noi di qualunque opinione deve riconoscere come un voto sacrosanto. Perché qui non è tanto questione di codice, quanto questione di dignità, di decoro; non è dignità e decoro per il giudice tenere delle udienze caotiche e affollate, dove si fanno dei semplici rinvii, o meglio ancora si fanno dei falsi in verbale, aggiungendo degli «anzi»: «12 aprile, anzi 26 dicembre, anzi 12 febbraio dell'anno successivo». Perché si deve andare davanti al giudice a disturbarlo per questo? Perché dobbiamo consumare il nostro tempo prezioso per questa attività? Da qui quel sistema che noi chiamiamo, in certo senso, di introitazione; sistema che, come ripeto, ha bisogno di qualche ritocco formale, ma io ritengo non sia certo tale da ritardare lo svolgimento delle cause.

Preclusioni noi non crediamo di averne introdotte. Anzi, in una revisione finale abbiamo cosperso, direi, tavole di salvataggio, dove c'erano dei pericoli di preclusione. Comunque, cari colleghi, qui c'è la esigenza contraddittoria: o vogliamo che questo processo funzioni, funzioni in modo degno e decoroso, o se vogliamo indulgere a tutto lo straripare delle possibilità di fermare, sospendere, ritardare, bisogna che noi ci rassegniamo ad avere in mano uno strumento che è uno strumento mutilato, e non idoneo al fine che si propone.

C'è, indubbiamente, qualche punto molto serio, c'è il punto, per esempio, delle riserve d'appello che è stato toccato da alcuni. Anche qui io credo che non possiamo modificare troppo. Mi sembra che l'oratore che mi ha preceduto abbia detto: «Qui bisogna avere il coraggio di una delle due soluzioni: o appello obbligatorio immediato, anche delle parziali, oppure aboliamo l'impugnativa delle parziali».

Io non vedo che il sistema dell'impugnativa immediata delle parziali, sperimentato dopo la Novella del 1950, abbia dato cattivo risultato. Noi ci siamo limitati, ed anche questo è stato (e scusate se vi parlo così, a sprazzi, man mano che le cose affiorano alla mente e conscia della necessità del tempo che stringe) un nostro scrupolo direi programmatico, a venir incontro in molti punti, come in questo, alla necessità di formulare una norma che fra le diverse e contrastanti opinioni sia chiara, e abbia il pregio di non creare dubbi di interpretazione, specie di fronte a problemi che sono problemi di immediata soluzione. Un giovane procuratore può trovarsi a dover decidere lì per lì: faccio in questo modo o faccio in quest'al-

tro? Deve andare a consultare l'ultima giurisprudenza della Cassazione e ancora non è tranquillo, perché, alle volte, anche dopo una sentenza delle Sezioni unite salta fuori qualche cosa di diverso. E allora, fra le varie soluzioni, abbiamo cercato di adottare quella che ci sembrava la più rispettosa, diremo, dei principî e nello stesso tempo quella che consentisse una migliore chiarificazione, anche se per altri teoricamente essa non rappresenti *l'optimum*.

Detto questo, credo che, precisati quelli che erano i nostri intenti, precisata, io vorrei insistere, la fedeltà di intendimenti, e lo scrupolo col quale noi abbiamo cercato di rispettare quel mandato che era il mandato dato a noi, dimenticando anche, ripeto ancora una volta, i nostri personali convincimenti di studiosi in materia di procedura, io credo che noi non abbiamo altro da rilevare e da osservare.

I nostri colleghi adesso parleranno, parleranno i relatori, parlerà, credo il Presidente della nostra Commissione che con tanto acume ed equilibrio, guidandoci proprio su questa strada, passo per passo, ha presieduto e ispirato tutti i nostri lavori. E sentirete indubbiamente qualche cosa di più interessante e forse di maggiore importanza di quanto ho potuto dirvi io. Ma volevo solo illustrarvi con qualche esemplificazione il metodo seguito. D'Onofrio ha fatto un accenno molto esatto, quando, nell'impostazione del suo intervento ha detto: «Guardate che ciascuno può amare una norma o un'altra»; sono d'accordo anch'io, che per raggiungere un certo risultato in materia di procedura, le vie da percorrere possono essere diverse. Molte delle proposte qui suggerite da valorosissimi colleghi sono certamente seducenti, attraenti; ma tenete conto che il lavoro che noi abbiamo fatto non è un lavoro che si può considerare analiticamente articolo per articolo, è un lavoro che doveva ispirarsi ad una visione unitaria, per cui temo che modificando, non quello che sia formale o di semplice integrazione, ma modificando qualche cosa di sostanziale nell'incardinamento di queste nostre proposte di revisione, verrebbe meno forse il risultato utile delle altre proposte che noi abbiamo creduto di formulare. Con questo io non ha che a ringraziare delle benevole espressioni usate nei riguardi della Commissione, come modestissima partecipe della medesima e salutare i colleghi.

## 1957 - Il Congresso Forense di Bologna

*Terminato il Congresso di Bologna, Angiola Sbaiz ne riassume i momenti salienti per i lettori della Trimestrale. L'articolo viene intitolato "Un Congresso forense felicemente riuscito". In esso Angiola Sbaiz dà sì il resoconto dei dibattiti e delle opinioni, ma soprattutto comunica la sua soddisfazione per il risultato raggiunto dalla adunanza di tanti avvocati diversi. Gli avvocati sono abituati ad essere liberi, a pensare ognuno con la sua testa; i loro Congressi sono vivi, ma rischiano di essere dispersivi. Ecco che il risultato positivo del Congresso è innanzitutto "una felice dimostrazione dell'unità dell'Ordine e assieme della sua vitalità"*

1. – Abbiamo già pubblicato le mozioni conclusive approvate, in massima a grande maggioranza se non a sostanziale unanimità, a conclusione del IV Congresso nazionale giuridico forense, svoltosi a Bologna nel settembre decorso.

Diamo ora, sia pur in via riassuntiva, notizia dello svolgimento dei lavori della I e della IV sezione dedicate a temi di più diretto interesse per i lettori della nostra rivista, non senza qualche cenno anche ai lavori della II sezione. Degli importanti argomenti dibattuti nella III sezione (guarentigie del cittadino nei confronti della pubblica amministrazione) ha dato notizia in questo stesso numero della rivista il prof. Silvio Lessona, mentre dobbiamo omettere... per ragioni di competenza ogni riferimento ai dibattiti sia pur vivaci, interessanti e di notevole rilievo, specie *de iure condendo*, svoltisi nella V sezione (procedura penale).

Alla incompletezza delle nostre notizie, porrà comunque rimedio la prossima pubblicazione degli Atti del Congresso. In quel volume saranno altresì inserite le relazioni non ufficiali dei singoli iscritti e degli ordini forensi. A parte, poi, seguirà tra breve altresì la pubblicazione in unico volume delle pregevoli relazioni ufficiali presentate avanti le cinque sezioni.

2. – Opportuno ci sembra premettere una specie di sintetico bilancio consuntivo o conclusivo del Congresso. I risultati, considerati con la massima obbiettività, possono dirsi largamente positivi.

Sulla utilità effettiva dei congressi professionali, sulla loro idoneità a dare frutti non effimeri, al di là di quello che può essere il fiore attraente e appariscente dei dibattiti, vi è un certo giustificato scetticismo. E diciamo pure che questo giudizio preventivo può esser maggiormente giustificato per quel particolare tipo di congressi che sono i congressi forensi, specie quando gli argomenti posti in discussione siano come nel caso molteplici e svariati, molto numerosi e di diverse provenienze *ratione loci* gli interventi, ammessi tutti con piena libertà a parlare. Gli avvocati sono infatti, per la loro particolare *forma mentis* critica e dialettica, portati ad un salutare non conformismo, non assoggettabili ad una rigorosa disciplina congressuale, e le loro assise hanno per insegna, secondo una tradizione, sempre rispettata, quella della libertà: libertà di giudizi, di apprezzamenti, di suggerimenti e di proposte. Congressi vivi dunque, ma con il pericolo potenziale di dibattiti dispersivi, non facilmente contenibili per misura e limiti in modo da portarli a concreti risultati.

Il IV Congresso nazionale invece, pur mantenendosi estremamente vivace e aperto, ha assunto anche colore seriamente concreto nella puntualizzazione di problemi e nell'approfondimento di argomenti. Ha dato una dimostrazione felice dell'unità dell'Ordine e assieme della sua vitalità, è riuscito ad intonare anche gli spunti polemici più accesi alla cordialità quasi familiare del clima in cui si è svolto.

Propizie le stelle...

Ha saputo ancora il Congresso, pur con una rinnovata affermazione dell'autonomia gelosamente difesa dell'Ordine, tener aperti senza cortine gli orizzonti, affrontare e valutare i problemi di interesse specifico dell'Ordine e degli iscritti con criteri di inserimento in problemi di interesse generale dell'amministrazione della giustizia e della nostra società in genere.

Bisogna dare atto che a questo superamento di posizioni più individualistiche o ristrette, ha senza dubbio contribuito sia la forza che il Congresso sentiva di esprimere e rappresentare per l'adesione quasi totalitaria dei Consigli di tutta Italia (dai massimi a quelli minori o minimi che senza offesa potrebbero dirsi... paesani), sia l'atteggiamento pubblicamente assunto dalle autorità di governo e dai massimi esponenti della

magistratura, che senza fronzoli di proclamazioni retoriche ormai abusate, hanno saputo con prese di posizione nette e chiare dimostrare il loro interessamento concreto e prima ancora una rispettosa e attenta considerazione.

Propizie dunque le stelle...

3. – Già nella solenne seduta inaugurale circolava aria non accademica o di circostanza. Non si è aperto intanto il Congresso con la solita aulica orazione, ma con le parole umanissime di saluto fraterno agli intervenuti e di ringraziamento alle autorità ed enti pronunziate dal prof. Redenti, presidente del comitato organizzatore, acclamato, in quella sede presidente del Congresso. E il prof. Redenti ha illustrato subito i temi delle cinque sezioni congressuali, ponendone in rilievo l'utilità, o meglio la necessità anche in relazione a quello che il nostro Ordine professionale può rappresentare e dare nella vita del paese. E non vi sono state, o almeno sono state contenute al massimo, divagazioni. Dal discorso del Capo del governo, che ha preferito, per l'occasione, dimettere l'autorità della carica, per parlare familiarmente da avvocato (e da presidente del Consiglio nazionale forense) ad avvocati, a quello del Guardasigilli che, prospettando i delicati problemi di pertinenza del suo dicastero, ha fatto richiamo all'esperienza di « uomini che vivono il diritto » e assicurato qualche concreto sollecito intervento legislativo, di cui (come per la legge sulle tariffe professionali) si è già visto un parziale adempimento, alle eloquenti parole del primo presidente della Cassazione e del presidente dell'Associazione nazionale magistrati certamente idonee a dissipare qualsiasi malinteso sui rapporti fra l'Ordine e la magistratura, nella riconosciuta e riaffermata solidarietà di essa con gli « indispensabili collaboratori di giustizia », tutto ha contribuito a creare già in apertura un'atmosfera chiara e cordiale..

46

E senza acconsentire a più larghe citazioni, non va dimenticato come il sindaco di Bologna e il presidente dell'Amministrazione provinciale, sfuggendo essi pure a qualunque manifestazione retorica di prammatica, abbiano con estrema concretezza chiesto e augurato al Congresso di contribuire alla risoluzione di quei problemi relativi alla giustizia nell'amministrazione che pur posti in discussione, poteva anche temersi dovessero venir insabbiati in sterili divagazioni. E non si può tacere della riaffermazione della funzione formativa dell'Università rispetto all'esercizio forense, funzione che il rettore dell'Università di Bologna ha ribadito e posto in debita luce.

Del resto, anche nel corso dei dibattiti non sono poi mancati interventi... per così dire estranei (come quello dello stesso Guardasigilli, del

sottosegretario alla Giustizia, del giudice costituzionale prof. Jaeger, di insigni magistrati) tutti ispirati ad uno spirito di amichevole collaborazione e di non equivoca comprensione.

Ma già a quella memorabile seduta inaugurale, la presenza e le parole giovanilmente fervide di Enrico De Nicola avevano dato al Congresso il crisma dell'ideale continuità con i congressi anteriori. In una vibrante sintesi del ministero forense sotto l'aspetto sociale, giuridico e sentimentale, Enrico De Nicola aveva saputo mirabilmente suscitare entusiasmo ed impegno.

4. - Il tema della I sezione: «Difesa della professione forense» con il sottotema dell'«Ordinamento della funzione giudiziaria», proposto e svolto in una chiarissima relazione del prof. Jemolo e degli avvocati Ettore Botti (Napoli), Baseggio (presidente dell'Ordine di Milano), Prignano (presidente dell'Ordine di Lucera) e Russo Frattasi (presidente dell'Ordine di Bari), era tale da considerarsi principale e centrale, anche in riferimento all'etica e a tutte le implicazioni che esso poteva contenere. Straordinariamente felice, per esemplare altezza e purezza di eloquio, ma prima ancora per commossa esaltazione dei valori della professione e per chiarezza di sintesi il discorso conclusivo dell'avv. Botti. Gli argomenti più salienti trattati nel corso dei lavori della sezione, con apporti veramente utili anche per il livello dei dibattiti, possono dirsi quelli della formazione universitaria e professionale dei giovani, dell'autonomia assoluta dell'ordine forense (soprattutto con riferimento alle funzioni attualmente demandate al p.m. rispetto ai provvedimenti disciplinari e alla tenuta degli albi), degli albi speciali e della limitazione all'esercizio professionale degli Avvocati presso uffici legali di enti, della reazione al progressivo allargamento dell'attività dell'Avvocatura dello Stato, della più precisa disciplina delle incompatibilità. Con un coro unanime, di cui il Guarda sigilli presente ha dichiarato e assicurato di tener conto, per la sollecita approvazione della nuova legge sull'ordinamento professionale.

Altri argomenti pure portati in discussione, quelli della migliore organizzazione della funzione giudiziaria, delle ferie giudiziarie, del compenso all'avvocato d'ufficio.

La mozione conclusiva approvata e già riportata, è stata accompagnata da una cospicua serie di ordini del giorno e mozioni, di cui la presidenza ha dichiarato di tener conto come raccomandazioni e che stanno tutte a dimostrare nella varietà dei temi e delle proposte lo scrupoloso studio dei problemi (interni ed esterni) dell'Ordine, e vorremmo aggiungere « il grande amore » per la sua autorità, per la sua eticità.

5. – Alla IV sezione dedicata alla procedura civile, la commissione nazionale forense costituita in base alla deliberazione del precedente Congresso nazionale di Trieste del settembre 1955 doveva render conto del mandato conferitole in quella sede. Le proposte di riforma del codice di procedura civile predisposte dalla commissione costituivano pertanto il tema e segnavano in certo senso i limiti del dibattito.

Ben si sa quanto spinosa e scottante sia la materia; passate esperienze della virulenza delle opposte fazioni (così possiamo chiamarle) dei *laudatores temporis acti* o dei nostalgici dell'ordinamento processuale del '65 da un lato, e dei difensori ad oltranza del codice del 1942 (con o senza la novella del '50), potevano anche qui far presagire rissose battaglie.

Ma deve dirsi invece, e l'approvazione unanime (salvo l'astensione di un solo Consiglio dovuta a ragioni procedurali del tutto estranee al merito) della mozione conclusiva sta a dimostrarlo, che il Congresso ha dato prova anche a questo proposito di mirabile senso di equilibrio.

E' stato riconosciuto ed ammesso con estrema lealtà che la commissione aveva rispettato ed osservato i limiti del mandato, che le linee del progettato schema di riforma rispondevano alle esigenze di rettificare senza scardinare ulteriormente il sistema. E' stato del pari riconosciuto che la commissione doveva però provvedere a quella messa a punto che essa stessa del resto aveva riconosciuto necessaria. E a questi effetti essa è stata invitata ad esaminare le proposte e gli emendamenti, consacrati nel dibattito svoltosi anche qui a notevole livello, con interventi numerosi e su svariati argomenti, sempre però in quanto non si ravvisassero in contrasto con i lineamenti di quello schema che è stato approvato. In sostanza, e con metodo estremamente corretto anche circa il *modus procedendi*, il Congresso lungi dal formalizzarsi sulla precisazione di singole questioni, ha preferito dare alla commissione il conforto e l'appoggio del suo contributo per l'ulteriore lavoro di messa a punto delle sue proposte.

Lo spazio e il luogo non ci consentono di scendere su questo tema a maggiori precisazioni che richiederebbero anzitutto la considerazione delle proposte della commissione. Ci riserviamo di farlo quando la commissione avrà completato il suo lavoro e trasmesso – secondo il mandato del Congresso – l'elaborato definitivo agli organi del Parlamento per la formazione della legge di riforma.

Vogliamo solo ricordare ancora che i relatori ufficiali avv.ti Davanzo (Trieste) e Paola (Catania) hanno dato un validissimo apporto con la chiarezza della relazione da essi stesa e con i loro interventi a conclusione della discussione, alla formulazione del voto finale, che esprime una sostanziale effettiva meditata pacificazione, ottimo auspicio perché nell'ela-

borazione della riforma la voce espressa dal Congresso possa assumere peso se non decisivo certamente di grande rilievo.

6. – Pochi accenni ai lavori della II sezione («Previdenza e assistenza forense»), tema che non attiene solo ad interessi, del resto comunque degni di doverosa considerazione, di carattere economico degli Iscritti agli albi, ma – come il presidente del Congresso ben rilevò nel discorso inaugurale – si rannoda all’affermazione e tutela dello *status*, perché non è concepibile ai giorni nostri uno *status* che non implichi anche un adeguato regime di previdenza e di assistenza.

Anche avanti questa sezione, numerosi gli interventi, meditati e apprezzati molti suggerimenti per riforme che non potranno mancare, vivissima soprattutto l’esigenza di estendere l’attività della Cassa nazionale ai nuovi e non facili compiti di assistenza per le malattie. Ma universalmente conclamata e riconosciuta la piena approvazione e la gratitudine dell’Ordine ai benemeriti colleghi reggitori dell’istituto che in pochi anni sono riusciti a far nascere dalle sabbie o meglio sulle rovine un virgulto già florido e in pieno sviluppo.

La relazione ufficiale, molto precisa nell’esposizione dei dati tecnici su cui si fonda l’attività della Cassa e nella posizione dei problemi, era qui dovuta all’opera dei colleghi Turchi (Bologna) e Santucci (Roma), il quale ultimo l’ha altresì illustrata al Congresso.

7. – Sorvoliamo per le ragioni già dette sui lavori della III e della V sezione, pur rilevando i proficui risultati, suscettibili di ulteriori sviluppi raggiunti sui temi di quelle sezioni.

Il Congresso ha potuto così chiudersi in bellezza, con soddisfazione di tutti e quasi con un senso di rimpianto per la conclusione di giornate tanto fervide di attività. Lo ha dimostrato la manifestazione spontanea di plauso e di affetto al presidente, ai suoi collaboratori del comitato organizzatore e agli ottimi presidenti delle sezioni (per la prima l’avv. Gioacchino Magrone, presidente dell’Ordine di Roma, per la seconda l’avv. Vittorio Malcangi, vice presidente del Consiglio nazionale forense, per la terza l’avv. Mario Moschella, presidente della Cassa nazionale di previdenza e assistenza, per la quarta l’avv. Vermondo Brugnatelli, rappresentante della Lombardia nel Consiglio nazionale forense, per la quinta il prof. Enrico Altavilla del Foro di Napoli). E gli intervenuti si sono scambiati un cordiale arrivederci a Palermo designata a sede del V Congresso per il 1959.

8. – Dovrebbero seguire brevi note di cronaca per così dire esterna. Ma basterà dire che ai lavori si sono alternate e intrecciate manifestazioni varie di festeggiamento in quello stesso clima di cordiale affettuosità che dominava nelle sale dell’Università, sede del Congresso. E ricordare che

fra le iniziative prese dal comitato organizzatore vi fu quella della preparazione di una mostra d'arte degli avvocati. E che la mostra ebbe successo notevole di pubblico e di critica.

## 1959 - Sul disegno Gonella di riforma dell'ordinamento professionale

*Al quinto Congresso Nazionale Giuridico Forense, che si tiene a Palermo dal 28 settembre al 3 ottobre 1959, Angiola Sbaiz sarà correlatrice ufficiale, su designazione dell'Ordine di Bologna, sul 4<sup>a</sup> tema, Fisco e Processo. Ma il suo interesse in questo momento è attratto soprattutto dalle vicende dell'ordinamento professionale. Il Ministro Guardasigilli Gonella ha recentemente presentato un suo disegno di legge, nel quale ha dichiarato di avere voluto tenere conto dei pareri espressi dagli avvocati, e segnatamente dei risultati del Congresso di Bologna. E' in corso anche un serrato dibattito sul molti punti, fra cui anche sul fatto che il progetto originariamente prevedeva la esclusività della rappresentanza e tutela degli interessi professionali. Il CNEL, con una relazione del suo Presidente Santoro Passarelli, aveva sostenuto la incostituzionalità della previsione, per violazione dell'art. 39 Cost.; e già il Senato nella seduta del 14 maggio 1959 ha emendato il testo originario. Angiola Sbaiz non vuol perdere l'occasione di esprimere il suo pensiero, in un momento in cui sembra che la riforma stia per essere approvata: e oltre alla relazione sul fisco manda al Congresso una comunicazione scritta, che verrà pubblicata nel volume delle Relazioni ufficiali del Congresso (Milano Giuffré 1961, pag. 123). La comunicazione fa il punto sul dibattito e sui temi in discussione, e per la sua chiarezza verrà pubblicata anche (con quale necessario minimo aggiustamento) anche sulla Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, 1959, 1043 e segg. Per la cronaca, va aggiunto che il d.d.l. Gonella venne poi effettivamente approvato dal Senato, ma si arenò alla Camera, e infine decadde con la fine della legislatura.*

1. – Negli scorsi mesi il Ministro di grazia e giustizia ha presentato alle Assemblee legislative il disegno di legge sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore ed il disegno di legge ha già ottenuta l'approvazione della commissione di giustizia del senato. Dimodoché sta per essere esaurito prossimamente, almeno secondo le normali previsioni, l'iter legislativo e il nostro ordinamento professionale dovrebbe finalmente

conseguire la sua disciplina. Avrà così soddisfazione l'esigenza conclamata da anni di norme unitarie ed organiche che intervenissero a sostituire la caotica (e qualche volta difficilmente interpretabile, se non indecifrabile) selva di disposizioni che si era formata sul tronco dei r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, e del relativo regolamento di cui al r.d. 22 gennaio 1934, n. 37. Tanto più viva questa esigenza, in quanto che il nuovo ordinamento era stato già da lungo tempo non solo genericamente preannunciato, ma predisposto in concreto, discusso e revisionato, sì che il ritardo nella sua presentazione alle Assemblee legislative per la definitiva approvazione e promulgazione appariva ormai senza giustificazione e quasi incomprensibile.

Al qual proposito non sembra inopportuno ricordare qualche dato e qualche data.

A seguito dei voti espressi dai congressi nazionali forensi di Firenze e di Napoli, fin dal 17 marzo 1950 fu nominata dal Ministro di grazia e giustizia on. Grassi una commissione mista di avvocati e magistrati, presieduta allora dal sottosegretario a quel dicastero on. Tosato, «per studiare e proporre modificazioni all'ordinamento forense». Ministro l'on. Zoì, la commissione prese in esame un primo schema di una generale riforma preparato, dietro suo mandato e sulle linee programmatiche da essa indicate, dall'avv. Edoardo Majno, presidente del Consiglio dell'Ordine di Milano, e accompagnato da ampia relazione illustrativa; e su quelle basi, tenendo conto anche di altro più ristretto schema predisposto dall'avv. Cristoforo Fiasconaro, presidente del Consiglio dell'Ordine di Torino, formulò una serie di osservazioni.

Ma il lavoro preparatorio non fu allora completato; alla prima commissione ne seguì un'altra di soli avvocati nominata dal Ministro sen. Azara; e di poi anche questa nuova commissione subì, a seguito di decreto 3 giugno 1954 del nuovo Guardasigilli sen. De Pietro, un rimpasto con l'inclusione di tutti i presidenti dei Consigli dell'Ordine delle sedi di corte d'appello. Ad essa il menzionato decreto dava incarico «di redigere lo schema definitivo di legge sull'ordinamento forense».

Fu quest'ultima la commissione che, presieduta dal prof. Piero Calamandrei, svolse nel 1954 e nel 1955 l'attività, fondamentale per la preparazione del nuovo schema di ordinamento, che fu presentato al Guardasigilli on. Moro il 12 settembre 1955.

Come risulta dalla relazione del presidente che accompagna quel testo, relazione che nella sua chiarezza e nell'approfondita panoramica dei problemi affrontati e risolti costituisce un documento di primaria impor-

tanza, la commissione aveva ripreso i lavori per la elaborazione definitiva del progetto partendo dallo schema già preparato dall'avv. Majno, che ne fece parte fino alla sua dolorosa scomparsa. A lavori compiuti, un comitato ristretto era stato incaricato di redigere il testo definitivo che fu oggetto di attente discussioni e di ulteriori revisioni. Dimodoché quell'elaborato che il presidente Calamandrei sottopose al Ministro nel settembre 1955, e che alla fine dello stesso mese fu presentato al terzo congresso nazionale forense di Trieste, rappresentava il frutto di studi completi, seri e meditati e raccoglieva veramente le aspirazioni e i voti di tutto l'Ordine. Le ben chiare e definite linee ideali di un ordinamento rispondente alla nuova struttura democratica del Paese e rispettoso delle tradizioni dell'Ordine avevano trovato felice espressione, non senza un accurato vaglio critico sotto il profilo della formulazione legislativa delle disposizioni e un temperamento razionale di quei punti di vista sui quali (e non erano molti) era stato non unanime l'accordo.

Majno, Calamandrei: due grandi avvocati, due uomini che avevano vissuto realmente la vita della nostra professione, che avevano considerato massimo segno d'onore la toga, che in tempi oscuri ne avevano riaffermato con l'opera, prima ancora che con la parola, la responsabilità, e la dignità. E attorno a loro l'espressione più concreta, più diretta., delle necessità vive dell'Ordine, data dagli illustri rappresentanti dei Consigli, da altri avvocati insigni per valore e forniti della più preziosa esperienza... Quale miglior garanzia per il progetto del nostro ordinamento che, nonostante i dispareri e le mende su certe formulazioni forse un po' utopistiche (come quelle ad es. sull'effettivo controllo della pratica professionale), ne doveva necessariamente risultare quale un *opus* esemplare anche dal punto di vista della tecnica legislativa? E il congresso di Trieste, pur nella tumultuaria espressione di tutti i nostri congressi portati quasi per *forma mentis* dei partecipanti, più alla critica, anche minuta, che all'elogio, approvò il progetto, sollecitando che esso divenisse al più presto legge dello Stato. Si limitò soltanto ad esprimere alcuni voti perché si tenesse conto di rilievi e osservazioni che potevano dirsi di carattere marginale.

La commissione, riconvocata dal Ministro negli ultimi mesi del 1955, prese in considerazione uno per uno quei rilievi, di cui ad uno solo, come essa stessa rilevò, poteva, attribuirsi «portata generale» e nel gennaio 1956 con relazione dello stesso suo presidente Calamandrei, riferì al Ministro proponendo alcune limitate modifiche al testo originario.

Dopo di che, rapito nel frattempo immaturamente alla sua vita terrena fertile di pensiero e di opere il Calamandrei, ebbe inizio quella lunga pausa che solo qualche mese addietro, nella primavera di questo anno, è

stata interrotta con la presentazione del nuovo disegno di legge.

2. – Cosa è avvenuto in questi tre anni 1956-59, in cui gli avvocati attendevano ormai giorno per giorno, può dirsi, la, sanzione legislativa. a quel loro ordinamento che avevano ragione di ritenere già elaborato e compiuto?

Di fatti che la cronaca ufficiale possa menzionare, può ricordarsi solo la discussione che in tema di ordinamento professionale fu ripresa nel settembre 1957 al quarto congresso nazionale giuridico forense di Bologna nella sua prima sezione dedicata alla «Difesa della professione». Basta però scorrere gli *Atti* del congresso nel loro letterale testo, per desumerne che anche se inevitabilmente nel fervore della discussione punti e problemi già risolti dal progetto (quale, ad esempio, quello dell'albo chiuso o aperto, quello degli albi speciali ed altri di minor conto) vennero riportati all'onore della ribalta, la saggezza e l'equilibrio che caratterizzarono quell'indimenticabile assise degli avvocati, trovarono la loro più generale e viva espressione nel voto che il progetto della commissione ministeriale divenisse ormai legge. E in tale senso furono le assicurazioni del Guardasigilli on. Gonella e gli stessi suggerimenti espressi anche dal sottosegretario on. Scalfaro perché ci si guardasse dall'introdurre o sollecitare nuove modificazioni, che avrebbero inevitabilmente portato a interrompere quell'iter legislativo del quale era garantita la ormai imminente conclusione.

Vero è – e di ciò deve adeguatamente tenersi conto – che vi fu qualche voce isolata, che ebbe però l'alto autorevolissimo appoggio di Enrico De Nicola, per una revisione del progetto sul punto che aveva formato già oggetto di accanita discussione a Trieste e che riguardava l'intervento del p.m. agli effetti delle impugnazioni dei provvedimenti in materia disciplinare. Si trattava di quell'unica questione di carattere generale che la commissione Calamandrei aveva già riesaminato dopo il congresso di Trieste, ma sulla quale aveva dovuto esprimere ad unanimità l'opinione che le relative disposizioni dello schema dovessero restare immutate, sia per ragioni di principio, «sia per la impossibilità pratica, di organizzare un sistema diverso che non presenti inconvenienti molto più gravi per la stessa, indipendenza dell'Ordine».

Val la pena di richiamare a questo proposito le argomentazioni della relazione: «Tali poteri del p.m. non infirmano il principio che *l'Ordre est maitre de son tableau*; in legislazioni di altri paesi, nei quali tale principio è per tradizione gelosamente difeso da ogni ingerenza esterna, la partecipazione della Magistratura ai giudizi disciplinari è tuttavia ammessa in misura assai più ampia che da noi, senza che ciò sembri una menomazione dell'indipendenza dell'Ordine. In verità l'indipendenza dell'avvocatura, anziché dal respingere ogni occasione di collaborazione colla Magistratura,

è garantita dall'aver con questa relazione di reciproco rispetto e di comprensione: a ciò contribuisce senza dubbio la facoltà al p.m. di assistere ai giudizi disciplinari in modo da poter direttamente apprezzare la serietà e la equanimità con cui essi si svolgono; né l'esercizio della funzione disciplinare rimane turbato dal potere di impugnazione dato al p.m. perché con esso il p.m. si limita a stimolare il riesame riservato all'organo forense superiore, ma non invade con questo il campo della decisione disciplinare, che resta in ogni caso interamente demandata ai Consigli, con piena salvaguardia della loro indipendenza. La commissione ha rilevato che mai fino ad oggi la partecipazione del p.m. ai giudizi disciplinari ha dato luogo a inconvenienti o a lagnanze: anzi la presenza, del procuratore generale alle udienze del Consiglio nazionale forense ha sempre servito ad accrescere la solennità, e quasi a dimostrare visibilmente con l'intervento del magistrato che l'avvocatura è una pubblica funzione, parificata anche nelle forme alla funzione giurisdizionale. Le requisitorie del p.g., anziché una ingerenza perturbatrice, costituiscono sempre, come è ben noto ai componenti del Consiglio nazionale forense, un valido contributo di dottrina e di esperienza, che il collegio giudicante può apprezzare in piena libertà.

D'altra parte, la commissione ha rilevato che, ove pure queste considerazioni di principio non si ravvisassero esaurienti, basterebbe, a sconsigliare su questo punto ogni innovazione, la insuperabile difficoltà pratica di creare, in luogo del p.m., un organo *forense* di inquisizione e di impugnazione, che sia in grado di esercitare con altrettanta solerzia e con altrettanta imparzialità le funzioni che oggi esercita il p.m. La Commissione ha passato in rassegna i vari modi pratici che si potrebbero escogitare per arrivare a istituire nell'interno dell'Ordine una specie di ufficio di accusa, incaricato di provocare e di sindacare i provvedimenti dei Consigli dell'Ordine, e di impugnarli quando li ritenesse censurabili: a tale scopo si potrebbe immaginare che presso ogni Consiglio dell'Ordine un avvocato fosse stabilmente incaricato di esercitare tale funzione censoria, o che ogni iscritto nell'albo avesse, come tale, il potere di ricorrere al Consiglio nazionale forense contro qualsiasi provvedimento del Consiglio locale, ovvero che presso lo stesso Consiglio nazionale forense fosse istituita una specie di procura generale forense, composta di avvocati stabilmente adibiti alla revisione e alla impugnazione dei provvedimenti dei Consigli locali. Ma non c'è bisogno di dimostrare come nessuno di questi sistemi sarebbe in grado di funzionare in maniera soddisfacente; sia perché presso i Consigli locali difficilmente si troverebbero professionisti disposti e idonei a esercitare continuativamente con serenità e insieme con rigore contro colleghi queste delicate (e in certi casi personalmente odiose) funzioni censorie sui provvedimenti del loro stesso Consiglio, sia perché, se l'organo di impugnazione dovesse essere costituito al centro, presso il Consiglio Nazionale

forense, non sarebbe praticamente possibile che esso potesse seguire utilmente da lontano, in modo da assumere le informazioni indispensabili per proporre fondate tempestive impugnazioni, le centinaia di provvedimenti emanati annualmente dai Consigli locali di tutto lo Stato».

Come si è sopra accennato, su questo punto il successivo congresso di Bologna si dimostrò particolarmente sensibile, quando il problema fu riproposto come una specie di emblema di autonomia e indipendenza per l'Ordine. Ma anche in quella sede prevalsero le opinioni che, riducendo la questione entro i suoi esatti limiti, ritennero ben difficilmente superabili gli ostacoli, non effimeri o pretestuosi ma veri e reali, che la sostituzione di altro organo nella funzione del p.m. poneva. Di ciò diede conto nel suo chiarissimo intervento conclusivo l'avv. Ettore Botti che, rispondendo anche per gli altri illustri relatori sul tema della prima sezione (Jemolo, Baseggio, Prignano, Russo Frattasi) alle obiezioni sollevate nel corso dei lavori, riprese nelle sue alte parole degne della più attenta meditazione gli argomenti già illustrati in precedenza, per dimostrare le difficoltà pratiche che la soluzione del problema poneva e per affermare che se la comune aspirazione non poteva essere che nel senso di realizzare anche in questo campo l'autonomia, le soluzioni proposte non sembravano in sé mature e richiedevano ulteriore meditazione, mentre sussisteva l'urgenza dell'approvazione della legge. In tal senso fu la mozione approvata a larghissima, maggioranza, e di cui qui riproduciamo la parte dispositiva:

«Il IV congresso nazionale giuridico forense di Bologna...

*riafferma* le conclusioni del congresso di Trieste per l'assoluta autonomia, dell'Ordine Forense e per l'urgente necessità di una legge professionale organica ed unitaria che risponda ai principi stabiliti in quel Congresso e nell'attuale;

56

*prende atto* con compiacimento delle dichiarazioni fatte nella seduta pomeridiana del 21 settembre 1957 dal ministro Guardasigilli on. Gonella e della sua assicurazione che il disegno di legge per la riforma della legge professionale sarà presentato immediatamente dal Governo al Parlamento;

*fa voti* che, qualora per esigenze di studio e di tempo non fosse possibile giungere al compimento della formulazione e approvazione di una integrazione dello schema nel senso di una più ampia autonomia degli Ordini Forensi, con l'istituzione di un organo dell'Ordine professionale che sostituisca il pubblico ministero nelle funzioni attribuitegli dal progetto; data l'assoluta urgenza dell'approvazione della nuova legge professionale, lo schema del 12 settembre 1955 suddetto venga sollecitamente inviato all'esame delle competenti Commissioni parlamentari permanenti in sede

deliberante, in modo che la nuova legge possa essere approvata prima della fine dell'attuale legislatura;

*e delibera* che la presente mozione venga comunicata. a cura della Presidenza del Congresso al Presidente del Consiglio dei ministri, al ministro Guardasigilli ed ai Presidenti delle Assemblee legislative».

Dopo di ciò, come si è detto, il silenzio, fino alla presentazione del nuovo disegno di legge, che, fatte queste necessarie premesse, scendiamo brevemente ad esaminare, nei punti che vorremmo dire critici, anche perché escono completamente dallo schema precedente, modificandone radicalmente alcuni principi e introducendo una disciplina della quale deve denunciarsi quanto meno la novità, rispetto alla disciplina precedentemente formulata e approvata dai nostri congressi.

3. - Il richiamo alla questione dell'intervento del p.m. agli effetti dell'esercizio del potere d'impugnazione, assume in queste nostre brevi ed affrettate considerazioni un particolare rilievo perché ci sia consentito di dire che l'introdotta modifica del progetto rispetto a quello che vorremmo continuare a chiamare lo «schema Calamandrei-Majno» rappresenta, a nostro avviso, una specie di vittoria di Pirro, per giunta in aperto contrasto con le altre modificazioni di principio e di disciplina che si leggono nel progetto. In altri termini, o in termini molto poveri ma aperti, è nostra impressione, che vorremmo considerare errata, che il Ministero abbia consentito su questo punto una illusoria e parziale soddisfazione alle oltranziste ragioni di autonomia da alcuni invocate, per poter forse più liberamente con l'altra mano tagliar le penne dell'autonomia., già riaffermata da tanti voti unanimi e tradotta in concreto nel progetto precedente, su altri punti di più vitale ed essenziale rilievo.

La vittoria... degli autonomisti ad oltranza – chiamiamoli così – è infatti rappresentata dalla soppressione delle funzioni già lasciate al p.m. per l'impugnazione in materia disciplinare con l'introduzione (art. 86) della figura dei «censori» (un censore per ogni Ordine che non superi i cinquecento iscritti, un ufficio di censori di tre membri per gli Ordini con numero di iscritti superiore). Ai censori eletti dall'assemblea degli iscritti spettano compiti dei quali l'esercizio dell'impugnativa disciplinare non rappresenta che un modesto settore delle attribuzioni. Essi infatti «vigilano all'osservanza della legge professionale ed al pronto e regolare svolgimento dell'attività del Consiglio dell'Ordine in materia disciplinare e di tenuta dell'albo e del registro dei praticanti, esercitando i poteri previsti dalla presente legge». Poteri questi ultimi che sono specificati nel successivo art. 97, il quale stabilisce che tutti i provvedimenti in materia di tenuta dell'albo e del registro dei praticanti sono presi dal Consiglio con deliberazione motivata, sentito il censore e su richiesta di questo, aggiungendo che contro

tali provvedimenti il ricorso al Consiglio nazionale forense è dato tanto all'interessato che al censore; nell'art. 116 che include la richiesta del censore, fra i presupposti per l'apertura del procedimento disciplinare; negli articoli 117 e 119 che impongono di sentirlo per decidere rispettivamente sulla archiviazione e sulle deliberazioni da prendere dopo il compimento dell'istruzione preliminare; nell'art. 121 che stabilisce l'intervento del censore al dibattimento ove svolge oralmente, a conclusione di esso, le sue richieste; nell'art. 122 che gli consente di proporre nuove prove anche in sede dibattimentale; nell'art. 124 infine, che gli consente, come all'incolpato, la facoltà di ricorso contro la decisione disciplinare, anche per motivi di merito, al Consiglio nazionale forense, nonché la facoltà di proporre ricorso incidentale ove abbia proposto ricorso l'incolpato.

Un ufficio di censori è costituito dall'art. 136 anche presso il Consiglio nazionale, ed anche in quella sede e per quanto riguarda. l'attività del Consiglio quell'ufficio esercita le funzioni di vigilanza e controllo demandategli dall'art. 86 per i Consigli degli Ordini locali. Si dovrebbe anche dire (benché non vi sia un richiamo espresso) che analoghe funzioni l'ufficio eserciti nei procedimenti avanti il Consiglio nazionale. Certo è comunque che gli spetta il ricorso alle sezioni unite della Corte di cassazione contro quelle decisioni per i motivi ammessi dalla legge (art. 138), ma qui la... vittoria è ancor più modesta, perché questa facoltà di ricorso è data, oltre che all'interessato, anche al procuratore generale, il quale pertanto ricompare al vertice a coronamento dell'istituto.

Basta il richiamo a queste disposizioni per una prima constatazione sulla cui eccezionale gravità tutti gli avvocati d'Italia saranno d'accordo. Il censore e l'ufficio dei censori (come poi funzionerà la collegialità nel seno dell'ufficio il progetto si guarda bene dal dire) non hanno avuto attribuita solo quella funzione piena di pubblico ministero, che supera i limiti del potere d'impugnativa da cui l'introduzione di questa nuova figura ha preso le mosse, ma hanno acquistato poteri ben diversi e tali da esautorare praticamente la funzione autonoma del Consiglio dell'Ordine. Si sono introdotti dei controllori dei Consigli dell'Ordine. La facoltà di censura, prima ancora che sugli iscritti all'Ordine, viene infatti ad essere esercitata sugli organi ai quali fino ad ora nell'ambito delle rispettive competenze, a questi effetti dell'osservanza della legge professionale e del regolare svolgimento della propria attività in materia disciplinare, era stata incontestabilmente sempre riconosciuta piena indipendenza fino ad oggi. E ciò senza che di questa preconcetta forma di diffidenza, presupposto per giustificare le funzioni dei «censori», l'esperienza della vita dei nostri Consigli abbia mai dato una ragione, senza che mai vi sia stato un voto della classe che abbia postulato la creazione di questo ufficio di super-revisori...

Così... neanche la relazione ne dà conto. Si limita a ricordare in modo che, con tutto il buon volere del mondo, si può al massimo qualificare pittoresco o divertente che: «Il termine censore non è nuovo, giacché il Tommaseo nell'edizione del 1865 del suo aureo dizionario della lingua italiana parla di censore nell'Ordine degli avvocati » come di «chi ha autorità a giudicare certe differenze e mancanze» *Sic!!!* Incredibile, ma proprio così!! Per la meritata, considerazione che è dovuta, alla persona e all'attività del nostro Guardasigilli, bene spesa nell'interesse della giustizia, vorremmo supporre che questa, candida giustificazione dell'istituto sia stata introdotta nella relazione, senza che egli abbia potuto seriamente apprezzarla. Altro che richiami a Tommaseo Boccadoro! E le nostre tradizioni, l'esperienza del nostro Ordine che ha nei secoli dell'età oscura le sue origini e ne trae il fondamento della propria disciplina?!

Del resto, quali saranno gli avvocati gravi di prestigio e di autorità, permeati da quello spirito di colleganza., senza il quale la toga si riduce ad uno straccio, che accetteranno di assumere queste funzioni di controllori e di accusatori ? E quali saranno gli altri avvocati parimenti gravi di prestigio e di autorità che assumeranno d'ora in poi le funzioni di presidenti dei nostri Ordini, per mettere se stessi e il Consiglio da loro presieduto sotto il controllo, come scolaretti pigri o capricciosi da richiamare ai propri doveri, del collega inquisitore super-revisore? Ci balena il pensiero che forse, più che al Tommaseo, qui si sia pensato all'opera teatrale di Gogol o a qualche istituto di carattere politico di altri paesi...

Scherzi a parte, e ci si perdoni lo scherzo ché il tema è troppo grave, se proprio questa benedetta ipersensibilizzazione in tema di autonomia doveva trovare su questo terreno una certa soddisfazione eliminando la persona del p.m., perché ai limitati effetti dell'esercizio di quel potere d'impugnazione da cui è partito tutto il problema, non si è provveduto con una soluzione più idonea, modesta e praticamente attuabile? Non si sarebbe potuto stabilire che nell'ambito dei singoli Consigli venisse eletto per tutta la durata in carica del Consiglio, o meglio ancora periodicamente semestre per semestre, o anno per anno, uno dei componenti (che dobbiamo supporre tutti ugualmente degni, se non altro perché eletti con gli stessi voti che concorrono ad eleggere ora i censori) per l'esercizio di quella funzione, e cioè, precisiamo e ripetiamo, solo della funzione di eventuale impugnazione? Esonerando con ciò, durante tutto l'incarico, quel collega di partecipare al Consiglio come organo di giudizio in materia disciplinare. E forse ancora meglio che all'elezione (che dovrebbe essere senza possibilità di rifiuto dell'incarico) ricorrendo al sistema del sorteggio fra coloro che non rivestano nel seno del Consiglio altre cariche? Il p.m. sarebbe stato ugualmente messo alla porta e non si sarebbero creati super-organismi di cui

molto difficilmente si troveranno i titolari, né vi sarebbe stato questo strano e ingiustificato *empiètement* sull'autorità, i poteri, il prestigio dei nostri Consigli!

4. - Ma se questa affermazione di autonomia ha trovato espressione sia pure in questa forma piuttosto stravagante, la stessa autonomia, nobilmente difesa ed affermata dal progetto «Calamandrei-Majno», è gravemente compromessa e ridotta sotto altri fondamentali aspetti. Neghiamo infatti che di quel progetto il disegno di legge «abbia conservate inalterata non solo la sostanza, ma anche la forma, essendosi limitato ad apportarvi poche modifiche», come afferma, non senza ardire la relazione che lo accompagna. Vada per la forma e per il numero delle modifiche.

Non è su questo che una discussione possa accendersi, se giustificate ragioni avessero importato necessità di cambiamenti. Ma è la sostanza che ne risulta gravemente intaccata e senza che su questo sconvolgimento un nostro congresso abbia potuto esprimere il suo avviso.

Ci limitiamo ad alcuni richiami:

Abolizione dell'art. 3 dello schema precedente: «gli Ordini nell'esercizio delle loro funzioni e gli avvocati e i procuratori nell'esercizio della loro professione sono soggetti soltanto alla legge», perché «frutto di un evidente errore di prospettiva» (!!). Povero Calamandrei! E questo è il meno perché in fondo si tratta di una formula. E certamente non è stata mai pensata, né sarebbe stata ammissibile una interpretazione nel senso che gli Ordini forensi venissero con ciò posti «fra i supremi organi dello Stato, con autonomia maggiore di quella di cui godono, ad esempio, le Regioni e i Comuni» (così la relazione).

Eliminato il richiamo dello stesso art. 3 all'esclusività dell'esercizio della disciplina professionale da parte degli Ordini, riconfermando la disposizione dell'art. 131 del codice di procedura penale.

Riconfermati del pari i principi del codice di procedura penale sulla tutela del segreto professionale, in luogo della più larga sicura tutela di cui all'art. 15 dello schema della commissione ministeriale che, fra l'altro, escludeva la possibilità per gli iscritti di essere obbligati ad esibire o lasciar ispezionare, senza autorizzazione del cliente, i documenti e fascicoli loro affidati per ragioni dell'ufficio.

Modificata radicalmente tutta la disciplina dello schema (articoli 21, 22, 23), eliminando l'incompatibilità dell'esercizio della professione per i magistrati e pubblici funzionari collocati a riposo con diritto a pensione o altro trattamento di quiescenza; e disciplinata diversamente all'art. 20 del progetto l'incompatibilità temporanea *ratione loci* degli *ex* magistrati,

*ex* prefetti ed *ex* questori. Ammessa, per tutta una serie di funzionari dello Stato, l'iscrizione di diritto nell'albo dei procuratori (articolo 32, comma 2°), iscrizione che prima non era consentita se non per gli iscritti all'albo degli avvocati. Del pari notevolmente estesi i presupposti per l'iscrizione di diritto nell'albo degli avvocati (art. 35), con l'introduzione per giunta, di una serie di ipotesi per l'iscrizione di diritto nell'albo speciale per le giurisdizioni superiori (art. 38) al di fuori dei limiti dei dieci anni di iscrizione nell'albo degli avvocati, ipotesi che avranno per inevitabile effetto un allargamento pletorico di quest'albo con l'inclusione di elementi certo genessimi, ma estranei alla normale formazione professionale.

Modificato lo schema della commissione ministeriale per quanto riguarda la nomina delle commissioni per gli esami professionali. Su questo punto la relazione al progetto osserva che «agli esami di abilitazione alle professioni di procuratore e di avvocato non poteva non essere conservato l'attuale carattere di esame di Stato, in quanto una diversa soluzione sarebbe risultata in contrasto con l'espresso disposto dell'art. 33, comma 5° della costituzione».

E pertanto la nomina della commissione per gli esami di procuratore viene demandata (art. 60) «per un giusto criterio di decentramento amministrativo» al presidente della locale corte d'appello ed essa risulta costituita da un presidente professore di ruolo di discipline giuridiche presso Università o Istituti superiori e da quattro avvocati scelti dallo stesso presidente della corte d'appello fra quelli aventi particolari requisiti di anzianità di iscrizione designati in numero triplo dal Consiglio dell'Ordine. (Mentre invece, secondo lo schema della commissione ministeriale, presidente di diritto della commissione doveva essere il presidente del locale Consiglio dell'Ordine e i componenti dovevano essere nominati su proposta dello stesso Consiglio dal Consiglio nazionale forense).

Per gli esami di avvocato, la nomina della commissione è affidata al Ministro di grazia e giustizia (art. 62) e i sei avvocati che la compongono oltre ad un professore di ruolo di discipline giuridiche vengono scelti dal Ministro tra quelli designati in numero triplo dal Consiglio nazionale forense. (Secondo il ricordato schema, la commissione era invece presieduta di diritto dal presidente del Consiglio nazionale forense e costituita da altri quattro avvocati eletti dallo stesso Consiglio).

Quanto infine alla commissione per gli esami di ammissione all'albo speciale per le giurisdizioni superiori (per la quale si applicavano, secondo lo schema della commissione ministeriale, le stesse disposizioni stabilite per gli esami di avvocato), l'art. 64 del progetto ne demanda la nomina al Ministro di grazia e giustizia e stabilisce che essa sia presieduta non più da un docente universitario come le altre commissioni sino a qui

considerate (forse per ragioni di inidoneità, data la difficoltà dell'esame?), ma da un magistrato di Corte di cassazione (con funzioni non inferiori a quelle di presidente di sezione, anche collocato a riposo) e costituita inoltre da otto avvocati scelti tra quelli designati in numero triplo dal Consiglio nazionale forense.

Da segnalare su questo tema degli esami professionali la disposizione del tutto nuova (e di cui non ci si può render ragione specie per gli esami di procuratore che si svolgono nei diversi distretti di corte d'appello) che affida alle stesse commissioni esaminatrici la assegnazione dei temi d'esame (art. 61, comma 2°, richiamato negli artt. 63 e 65), mentre lo schema della commissione ministeriale stabiliva per tutti i tre tipi di esame che «per le prove scritte i temi, uguali per tutte le sedi, sono assegnati dal Consiglio nazionale forense».

Con che i temi dell'esame di procuratore avranno 23 formulazioni diverse, e all'attuale diversità di criteri di giudizio già più volte denunciata, si aggiungerà l'inevitabile diversità di difficoltà derivante dallo svariato contenuto dei temi.

Sempre in tema di esami professionali, è stata esclusa la possibilità di ricorso al Consiglio nazionale forense contro la negata ammissione all'esame e per irregolarità avvenute nello svolgimento dell'esame, nonché il potere di annullamento d'ufficio per violazione di legge consentito allo stesso organo dallo schema della commissione ministeriale, ed è stata attribuita invece «al Ministero per la grazia e giustizia, la facoltà di annullare gli esami quando siano avvenute irregolarità» (art. 67).

In materia di contributi la disciplina dello schema della commissione ministeriale è pure notevolmente modificata. Mentre lo schema attribuiva infatti anche qui autonomia per la determinazione dei contributi ai singoli Consigli dell'Ordine e al Consiglio nazionale forense per quelli di sua spettanza, ora spetta al Ministero di grazia e giustizia di approvare ogni biennio la deliberazione del Consiglio nazionale forense che stabilisce il limite massimo del contributo annuale dovuto dagli iscritti al proprio Ordine, e così pure con analogo provvedimento ministeriale deve esser approvata la deliberazione del Consiglio nazionale forense per i contributi ad esso dovuti (artt. 87, 134, 137).

Di nuovo, e del resto in coerenza con la ridotta autonomia, vi è anche la facoltà concessa al Ministro per la grazia e giustizia di sciogliere d'ufficio il Consiglio dell'Ordine (sentito il Consiglio nazionale forense) quando compia gravi violazioni di legge, e di provvedere alla nomina del commissario straordinario (art. 88).

Soppresso infine il richiamo contenuto nello schema, della com-

missione ministeriale (art. 124, ult. comma) per la disciplina del dibattimento disciplinare, alle norme del titolo II, libro III del codice di procedura penale.

5. – Ci è sembrato opportuno alla vigilia del congresso nazionale giuridico forense di Palermo di porre in luce le sostanziali modificazioni che lo schema del progetto di legge ha subito, diremo quasi in maniera inopinata e certamente non prevedibile.

Esprimere in proposito un giudizio obbiettivo e meditato non è certamente facile ed esce comunque dai miei modesti propositi. I frequenti richiami alla costituzionalità, che si leggono nella relazione che accompagna il disegno di legge, aprono problemi di indiscutibile gravità. Ma indubbiamente le considerazioni conclusive che si possono ricavare dalla considerazione del progetto, nella parte ove le modificazioni più rilevanti al precedente schema sono state introdotte, sono nel senso che la più volte affermata conclamata e garantita autonomia (a parte la discutibile e mal congegnata istituzione dei censori) abbia avuto le penne eccessivamente tagliate.

E allora se si riflette all'origine, alla lenta consapevole ed equilibrata maturazione del precedente schema della commissione ministeriale, vien da chiedersi se questo deciso *révirement*, dovuto agli uffici del Ministero, abbia tenuto nella dovuta considerazione quell'autorevole precedente e soprattutto se sia stata tenuta presente come necessario criterio ispiratore la particolarissima natura del nostro ordinamento professionale. Il quale è e deve essere, al di fuori di esigenze puramente burocratiche, manifestazione di un *corpus* vivo di disposizioni che non vengono benevolmente elargite ora per la prima volta, ma traggono dalla tradizione secolare dell'Ordine la propria ragion d'essere, già consacrata nella formula di alta nobiltà, impegno e responsabilità : *l'Ordre est maître de son tableau*.

Tanto più questo dubbio sulla mancanza di maturazione delle innovazioni del progetto ci sembra fondato, quando si abbia presente come sia proprio del nostro tempo e della evoluzione delle strutture che segna il progresso della democrazia, il riconoscimento e la creazione di ordinamenti autonomi. Mentre d'altra parte il riconoscimento della Magistratura come potere autonomo nell'ordinamento costituzionale dello Stato doveva rendere ancor più sconsigliabile l'introduzione di sue interferenze nell'ordinamento professionale di quei «necessari collaboratori della giustizia» che siedono dall'altra parte del banco.

Ma quel che più deve dolere è che mentre in precedenza l'Ordine è stato sempre richiesto di esprimere il suo avviso sui progetti di riforma, si sia passati all'elaborazione e alla presentazione alle Assemblee legislative

di un progetto così diverso da quello che si aveva ormai giustificata ragione di veder approvato, senza più seguire la via percorsa fino ad ora.

Su di che certamente il congresso nazionale forense di Palermo potrà e dovrà dire la sua parola.

## VII

### 1959 - Ancora sull'ordinamento professionale forense

*Oltre alla comunicazione scritta sull'ordinamento professionale (e alla correlazione su Fisco e processo, e ad un intervento specifico su quest'ultimo tema) Angiola Sbaiz svolge a Palermo un breve intervento integrativo: che prende spunto dal fatto che nel tempo intercorso fra la stesura e il Congresso la commissione giustizia del Senato ha introdotto qualche modifica. Vale la pena di rileggerlo, a continuazione della comunicazione scritta, per evidenziare la efficacia del tono colloquiale, e il tentativo di richiamare l'uditorio ad un sano realismo delle proposte. Evitare fughe in avanti, impossibili pretese di cambiare tutto, con l'effetto che non si cambia niente: questo sembra il principio che muove Angiola Sbaiz nella sua azione di politica della giustizia.*

Illustre Presidente, cari Colleghi, io accolgo l'applauso, immeritato per me, che mi è stato rivolto, come un segno di quella continuità ideale fra il Congresso di Bologna e il Congresso di Palermo, che ho constatato esistente in questi giorni. E che è una delle cose che debbono rallegrarci di più, perché dimostra come questi nostri Congressi, cui giustamente il Presidente Zoli ieri diede tanta importanza, rappresentano qualcosa di vitale nello svolgimento e nella evoluzione della vita della nostra professione.

Devo anzitutto premettere che la mia modesta comunicazione, ora agli atti del Congresso, fu stesa quando ancora non conoscevo il testo della nostra legge professionale approvato dalla commissione di giustizia presso il Senato. Indubbiamente quel testo ha eliminato qualche discordanza troppo grave con i nostri precedenti deliberati; però in certi punti direi che non ha migliorato, e forse ha peggiorato il testo precedente. E quindi almeno per le parti sostanziali gli accenni critici, più che altro problematici, che io ho creduto di potere svolgere in quella mia comunicazione sul progetto così come era stato presentato e distribuito agli Ordini, sono tuttora vivi e, rispetto ad essi, io mantengo fermo il mio convincimento. Mi rendo però anche conto che come avvocati, quali siamo, siamo e dobbiamo essere non dei teorici che cercano l'optimum, bensì persone aderenti alla

realtà concreta e che ci sono state rivolte delle istanze (a dire il vero, molto pressanti, permettetemi di dire forse un pochino, vorrei dire, anche troppo pressanti) a tener conto di quella specie di spettro incumbente della urgenza che la legge sia varata, sia varata in qualunque modo, pur che passi al più presto.

Orbene, io sono stata una dei primi a dolermi del ritardo della nostra legge professionale e, avendo purtroppo quasi dieci anni di attività continuativa come membro di un Consiglio dell'Ordine, posso invocare la mia personale esperienza per constatare che nello svolgimento del nostro quotidiano lavoro e soprattutto in materia disciplinare la carenza legislativa è fortemente sentita; e pertanto indubbiamente la riforma è urgente ed essenziale. Però, per carità, ricordiamoci di quel detto, che la gatta che ha fretta fa i gattini ciechi, perché non succeda che la celerità non sia temperata dalla necessaria riflessione. E devo dire a questo proposito che mi ha impressionato nella chiarissima relazione del Prof. Venditti, riecheggiata in ciò anche dalle parole del Presidente Zoli, che si sia non solo detto che il progetto del testo attuale è perfettibile (il che potrebbe non costituire ostacolo alla sua approvazione da parte nostra) ma di più si sia in fondo fatto comprendere che le soluzioni raggiunte non sono soddisfacenti, perché non sembrano le migliori, ma che esse potranno essere poi modificate al vaglio della realtà. Ora queste ammissioni, consentitemi di dirlo, di fronte a così autorevoli ed insigni Colleghi, mi sembra non siano confacenti a quella funzione di critici ed interpreti della legge che è propria di noi avvocati, e che non deve farci accogliere per buone e accettabili disposizioni che noi stessi non riconosciamo tali e che ci auguriamo possano essere poi modificate.

La ristrettezza del tempo del quale non voglio abusare, anche perché io devo un particolare riguardo al Presidente Magrone, e non voglio recargli un dispiacere, mi induce a contenere al minimo il mio intervento.

Parto dunque dai Censori, e vi dico che sono convinta che voi stessi non potete approvare questo istituto. I guai che possono derivarne, le perplessità gravissime, i pericoli che la introduzione dei censori, così come è congegnata, possono creare sono tali che nessuno di noi (almeno chi non sia animato da una idea preconcepita di approvare la legge alla cieca) può ignorare o nascondersi. Per valutare del resto il nuovo testo approvato dalla Commissione di giustizia presso il Senato, bisogna ricordare i nostri stessi precedenti. E cioè quando noi a Trieste approvammo il progetto della commissione ministeriale, la nostra autonomia era assicurata al cento per cento, salvo quel neo che era costituito dalle funzioni del Pubblico Ministero in sede disciplinare; si trattava di rendere completo l'edificio escogitando una soluzione che togliesse quel neo.

Ora sfido dunque a dimostrare che la situazione attuale sia identica; la nostra autonomia in massima è rimasta e ciò rappresenta un progresso notevole rispetto al testo che ci era stato sottoposto, quale era stato presentato prima delle modifiche della Commissione senatoria, progresso di cui siamo gratissimi a chi come S. E. Zoli ha difeso in sede legislativa questa nostra fondamentale aspirazione alla autonomia. Però non ci si dica che le riduzioni sono poche e lievi. Non ho il tempo di soffermarmi a considerarle articolo per articolo molti colleghi che mi hanno preceduto qui, questa mattina e ieri, ne hanno già fatto cenno. I limiti sono seri e gravi; basterebbe pensare al potere del Ministro di sciogliere il Consiglio dell'Ordine, basterebbe pensare alla modifica degli articoli 1 e 3, per non citare tutti gli altri. E pertanto l'autonomia che risulta dal testo approvato dal Senato sarà già una autonomia notevole, ma certamente ridotta rispetto a quell'autonomia piena che Trieste aveva approvato e per cui a coronare l'edificio mancava solo la soppressione del P. M..

Il che significa che, allo stato attuale, la soppressione del P.M. non ha più quel carattere e di garanzia della più piena e assoluta autonomia che invece è già venuta meno per le altre modifiche che siamo qui disposti, sia pur nolenti, ad accettare. E realisticamente di questo bisogna tener conto come di un primo dato del discorso.

Secondo dato: che cosa bisognava introdurre, secondo i deliberati di Trieste? Bisognava introdurre, se possibile, qualcuno che sostituisse l'attività del Pubblico Ministero, soprattutto agli effetti delle impugnazioni. Punto e basta.

Ora invece si è trascurato il punto di partenza, perché questo istituto dei censori ha allargato la funzione che bisognava sostituire, con una composizione così ampia e pletorica, che porta nei piccoli centri, che non raggiungono neanche un centinaio di colleghi iscritti, alla istituzione di ben sei censori. Ora mi domando, scusate proprio con la voce del buon senso, se ciò sia veramente cosa seria.

Abbiamo proprio la necessità di istituire questi controllori dei Consigli dell'Ordine? perché controllori sono i censori, anche se la Commissione senatoria ha leggermente, sia pure nella forma, variata la disposizione che attribuiva loro l'altra vigilanza (che si chiama controllo) della vita degli Ordini; e ciò perché anche secondo l'attuale testo approvato spettano ad essi poteri che certamente renderanno inevitabili interferenze con i Consigli dell'Ordine e che renderanno così ancora più difficile la vita di chi svolge attività in seno al Consiglio dell'Ordine, specie in materia disciplinare. Detto questo, mi rendo conto che bisogna essere realisti e non cercare, data l'urgenza, come ho prima detto *l'optimum*. Vorrei pertanto fare tre proposte, una principale, la seconda subordinata e l'altra

subordinatissima, in attesa dell'Ordine del giorno che presenterò con altri colleghi.

Prima proposta che postula una domanda che pongo a voi. E' proprio vero che la funzione che attualmente esercita il Pubblico Ministero nei nostri Consigli abbia bisogno di essere mantenuta con la sostituzione del soggetto che la esercita?

E' proprio vero questo? Ricordiamoci che i Consigli dell'Ordine per la disciplina sono non solo un organo giudicante, ma anche un organo inquirente, perché la funzione inquirente è svolta molte volte all'infuori delle denunce che possono pervenire da singoli o dall'autorità penale, attraverso l'attività di indagini che è stata sempre dagli stessi nostri Consigli svolta e svolta bene, senza che ne sia mai stata fatta alcuna lagnanza nei nostri Congressi. Dimodochè il problema è sorto solo per l'esercizio delle funzioni del Pubblico Ministero in sede di dibattimento e di impugnativa (funzioni che attualmente sono poi esercitate, come noi sappiamo, in modo discreto e anche in modo limitato perché molte volte il Pubblico Ministero non viene neppure alle nostre sedute). Ora per ciò è proprio necessario creare un organo *ad hoc*, dato anche che la Commissione Ministeriale ha tolto dal progetto presentato dal Guardasigilli l'applicazione di quei principi del procedimento penale che erano prima richiamati, cosicché il nostro diventa un procedimento disciplinare tipico, vi è proprio bisogno del Pubblico Ministero o di chi lo sostituisca? Questa è una domanda che io pongo e che, se risolta nel senso che la necessità non vi sia, potrebbe risolvere il problema, pure eliminando il P. M., ma senza creare l'istituto dei censori.

E vengo alla prima subordinata: se proprio è indilazionabile di andare avanti ugualmente in base a quel testo senza che siano introdotte modifiche radicali, io mi domando, come si possa correggere l'istituto dei censori rendendolo meno pericoloso, meno causa di incertezze, meno pregiudizievole per la vita dei nostri Ordini. A questo proposito devo ricordare che si è parlato nella relazione al progetto della legge Pisanelli del 1864: ho voluto leggere attentamente le disposizioni di quella legge? che costituirebbe il precedente in base al quale si è ora ripristinato, diremo, l'istituto dei Censori, ed ho visto che in essa si prevede che il censore sia eletto nel seno del Consiglio dell'Ordine.

Essa infatti dispone che il Censore, il Tesoriere e il Presidente dovranno essere scelti nel seno del Collegio, a maggioranza assoluta di voti.

E pertanto, svolgendo questa mia proposta in via subordinata, per l'ipotesi cioè che il censore o i censori debbano essere ad ogni costo mantenuti e perché così *deve* essere (anche se nessuno ne sente il bisogno), penso

che dovremmo tener conto di questo precedente. E dopo che nella prima seduta del Consiglio dell'Ordine si sia provveduto alla elezione del Presidente, del Vice Presidente, del Tesoriere e del Segretario, si potrebbe, fra gli altri colleghi, componenti del Consiglio annualmente sorteggiare uno che avesse le funzioni di censore. E parlo di sorteggio e di temporaneità dell'incarico perché sarà difficile, non vi fate illusioni, trovare colleghi che accettino questa designazione.

Il Prof. Osti, che non può intervenire a parlare perché si è iscritto tardi, mi ha detto poco fa: chieda ai colleghi che alzi la mano chi è disposto a fare il censore. Lo faccio e possiamo constatare che una sola mano si è alzata. Orbene, siccome gli stessi voti che sono i voti dell'assemblea, sarebbero quelli per la elezione sia dei censori che del Consiglio dell'Ordine: io devo supporre che i voti dei colleghi che concorrono ad eleggere i loro giudici disciplinari siano voti ugualmente idonei anche se domani, fra quei giudici, ve ne sarà uno in sostanza investito del potere di impugnazione delle decisioni disciplinari. E pertanto non vedrei difficoltà, perché, seguendo proprio la legge Pisanelli, nel seno del Consiglio dell'Ordine sia eletto chi possa fare il censore, con la necessaria e ovvia sua eliminazione dal Collegio giudicante per quel periodo in cui gli resterà attribuito tale incarico.

In via subordinatissima, in caso estremo, direi estremissimo, propongo che ove vogliate mantenere questa specie di organo *a latere*, siano almeno ristretti i suoi poteri esclusivamente alla eventuale impugnazione. Pensate alla gravità di altre interferenze, mi permetto di richiamare proprio ancora tutta l'attenzione, la meditazione, la ponderazione, vorrei dire la coscienza di coloro che votano su questo punto, al pericolo che può rappresentare l'attribuzione agli istituendi censori di altre più larghe iniziative.

Avrei voluto parlare anche di altri temi, ma il tempo purtroppo incalza anche se ho cercato di ridurre al massimo il mio intervento. Mi limito a dire che condivido molte delle osservazioni che sono state fatte stamattina.

Permettete solo una parola, l'ultima. La relazione della Commissione ministeriale è quella che mi ha indotto, lo debbo confessare, prima ancora che la necessità di una critica acerba sul problema dei censori, alla breve comunicazione che ho presentato al Congresso.

E ciò perché in quella relazione ho letto qualche cosa che (sarà questione di sensibilità eccessiva) mi sembrava non conforme a quella particolare posizione che al nostro Ordine spetta.

Indubbiamente spetta a noi per primi di rispettare come cittadini i principi della nostra Costituzione. Ma bisogna anche non dimenticare che

cosa è il nostro Ordine e cioè aver presente che non già per merito nostro, di noi modestissimi e vi apparteniamo, ma per tradizione e funzione esso è qualcosa di diverso di tutti gli altri Ordini professionali. Senza di noi la legge rimane scritta e niente di più, siamo noi che la traduciamo giorno per giorno, nella realtà concreta, perché senza la nostra collaborazione l'attività del giudice sarebbe una attività completamente diversa da quella che essa è. Ed è per questo che i così detti privilegi che ci si imputa di rivendicare non sono altro che la garanzia della responsabilità che noi assumiamo e del rispetto alla funzione nobilissima, costituzionalmente rilevante, che abbiamo l'onore di esercitare.

## VIII

### 1959 - Fisco e processo

*Non va dimenticato che, al Congresso di Palermo, Angiola Sbaiz era correlatrice ufficiale sul tema Fisco e processo. E, in effetti, Angiola Sbaiz, assieme agli avvocati Carlo Podestà e Vincenzo Vacirca, depositò una lunga relazione scritta, che si può leggere nel volume Relazioni Ufficiali del V Congresso Nazionale Giuridico Forense, edito da Giuffrè nel 1961 (pagg. 345-358). L'ampiezza dell'intervento, e il fatto che esso sia in buona parte dedicato a normative superate, ne ha sconsigliato l'inserimento in questo volumetto. Tuttavia, pure su questo tema Angiola Sbaiz svolse un intervento orale, improvvisato, nei quali la materia tecnica è illustrata in maniera colloquiale. Con britannico understatement, Angiola Sbaiz esordisce proclamando una propria "assoluta incompetenza per quanto riguarda la tipica materia fiscale". Non era così, naturalmente; ma la proclamazione di esordio la avvicina all'uditorio, e le consente di usare toni apparentemente elementari per coinvolgerlo. Angiola Sbaiz si rende conto che la materia fiscale è un punto dolente: non contesta la potestà impositiva dello Stato (e anzi darà prova del proprio rigore sul punto continuando sempre ad esortare gli avvocati alla fedeltà fiscale), ma la invoca equa.*

Quando ho accettato la cortese designazione dei colleghi del Consiglio del mio Ordine per fungere da correlatrice su questo tema «Fisco e processo», l'ho fatto rendendomi ben conto della mia assoluta incompetenza, come proclamo qui nel modo più chiaro, per quanto riguarda la tipica materia fiscale.

Però il tema era veramente allettante e allettante soprattutto per quello che riguarda i malanni di cui soffre il nostro processo, la crisi del nostro processo civile, quella crisi che ha portato lungo tutti questi anni a così laboriosi studi e indagini per elaborare modifiche legislative e non solo legislative, ma anche di costume e di prassi, che possano renderlo più adeguato alle esigenze di una giustizia sostanziale. E certamente questo più largo tema su uno dei profili che andava attentamente considerato, e

di cui viceversa i nostri congressi (e del resto anche la nostra più recente dottrina) non si erano sino ad ora occupati, è proprio il tema degli adempimenti fiscali, delle incidenze fiscali nello svolgimento di un processo civile. Quando c'è un ammalato, per fare una diagnosi esatta, penso che un buon medico debba prima identificare tutto quello che può sia pure indirettamente concorrere ad aggravare la malattia. Ora a questi effetti il fatto che un Congresso forense abbia messo questo tema nell'ordine dei suoi lavori, è già di per sé un fatto di notevole importanza. Perché, e credo con ciò di interpretare anche il pensiero dei miei illustri colleghi correlatori, noi svolgendo la nostra modesta relazione non ci siamo preoccupati, nè potevamo preoccuparci, di suggerire soluzioni taumaturgiche o di giungere a delle conclusioni definitive. La nostra è stata, più che altro, una panoramica degli inconvenienti che vediamo, e assieme la segnalazione della necessità di studiare attentamente questi problemi, per poter giungere pian piano (diciamo pian piano perché un certo gradualismo in tutte le cose è certamente inevitabile) a porli all'interesse della pubblica opinione, agli organi di Governo e per giungere poi a qualche soluzione.

Per quanto mi riguarda, vorrei limitarmi a brevi parole introduttive cui ne seguiranno, mi auguro, altre più concrete del collega Vacirca, mentre il collega Podestà chiuderà poi alla fine della discussione la serie delle nostre relazioni. E così vorrei cominciare in un modo estremamente semplice, se volete banale, cioè dalla considerazione di quello che è l'aspetto esteriore dei problemi, per svolgere poi qualche considerazione più approfondita sul tema proposto. Un esame anche esteriore dello svolgimento del nostro procedimento civile per tutto ciò che riguarda spese, costo del processo, adempimenti fiscali, ci convince che sotto questo aspetto non è certo attuata una concezione moderna dello svolgimento della giustizia. Siamo dotati di una serie di congegni arretrati, di congegni invecchiati, i quali hanno perso ormai ogni utilità e che creano un disagio nell'esercizio della nostra attività quotidiana e soprattutto in quella di quei colleghi specie giovani che sono più a contatto quotidiano con questi guai, con questi fastidi. Incominciamo dalle notificazioni delle citazioni, quando vediamo il nostro ufficiale giudiziario che deve mettere un timbro a margine su cui deve scrivere con la vecchia penna quattro o cinque cifre misteriose: 23 lire, più trentacinque, più quaranta per farne poi la laboriosa somma. Passiamo poi all'uso della carta bollata: si adopera e non si adopera per i testimoni e si adopera quella di un valore o di un altro? Non basta: si può scrivere o non si può scrivere quel certo numero di righe quando si stampa? Non basta: le marche di scambio si applicano uniche o doppie? Non basta: si deve iscrivere la causa a ruolo a pagamento, e la spesa chissà perché un giorno è di una cifra tale, un altro giorno è di una cifra tale altra. Non basta: vi è un intervento in causa, si deve o non si deve pagare l'iscri-

zione a ruolo? Altro problema questo di grave entità che agita e sconvolge le menti. E non pensiamo a tutto il resto. Il documento si potrà produrre o non si potrà produrre, potrà andare avanti o non potrà andare in quella forma? C'è un continuo stillicidio di problemi ad una insegna di mercantilismo della giustizia. E poi anche quando, ad un certo punto, crediamo di avere pagato una somma che sia adeguata, viceversa sopraggiungono degli altri oneri, degli altri balzelli, e in definitiva non sappiamo mai se siamo in ordine, se siamo a posto. Che tutto ciò sia conforme ad uno svolgimento moderno e serio della attività giurisdizionale, io credo che tutti noi possiamo assolutamente renderlo.

E questi non sono che i primi inconvenienti, quegli inconvenienti esteriori, di cui del resto si è occupato nella sua pregevole comunicazione l'avvocato Veneziano di Trapani, con molte considerazioni che facciamo nostre proprie perché rispondenti a ciò che molto sommariamente avevamo indicato nella nostra relazione. Ora già questo primo profilo, il più elementare, il più banale, se volete, ha pure il suo peso nello svolgimento ordinato, tranquillo, senza fastidio e preoccupazioni inutili, di un procedimento civile. Nè parlo poi di quanto avviene dopo la pronuncia dei giudizi, dei bolli, da pagare o non pagare, delle somme da anticipare per le notifiche degli avvisi ai Consulenti, somme che una volta deve pagare la parte, un'altra volta la Cancelleria. E' una specie di meccanismo irrazionale, di cui nessuno si può rendere conto.

Ma sotto questo aspetto tutto si potrebbe risolvere, noi pensiamo, in modo abbastanza facile, perché non si tratta di attentare in alcun modo ai diritti dello Stato-Fisco, quanto di migliorare dei congegni. E mi auguro che l'Ecc. Zoli possa dirci a questo proposito qualche cosa di veramente interessante, come ci ha personalmente anticipato.

Ma con ciò noi non terminiamo certo il nostro discorso, siamo all'anticamera e il discorso grave incomincia qui. Quando abbiamo superato questa problematica esteriore, incominciano gradualmente a delinearsi dei problemi più gravi. Uno è stato denunziato da Veneziano ed è quello del costo del processo. Prescindiamo un momento dalle registrazioni e da tutto il resto, parliamo un momento del costo del processo. Qui devo dire onestamente, secondo il mio pensiero personale, che, per le cause di un certo peso, il costo non si può dire indubbiamente eccessivo. Mentre esso non è assolutamente adeguato per le cause di minor valore, ed è anzi tale da paralizzare quasi la possibilità di chiedere giustizia per chi si trova a dover litigare su valori e somme che non siano di una certa entità. Anche la risoluzione di questo problema credo che non dovrebbe essere di estrema difficoltà, perché si tratterebbe solo di contemperare e ridurre le spese per i procedimenti di minor valore.

Continuando gradualmente arriviamo però a problemi ben più gravi, che chiedono attenta meditazione e dei quali non dobbiamo dire che siano assolutamente irrisolvibili perché una risoluzione ci può essere in tutte le cose umane sempre, anche quando siano di notevole difficoltà. Il nostro Fisco, chiamiamolo così, considera il processo come una occasione ottima, la migliore delle occasioni, la più splendida delle occasioni, per agganciare colui che chiede giustizia e spremere al massimo. E' questo un fatto vero, un fatto incontestabile e che si manifesta sotto due diversi aspetti. Anzitutto lo svolgimento di un processo suppone un cittadino che sia stato rispettosissimo nei suoi rapporti economico-patrimoniali, al cento per cento rispetto ai suoi obblighi di carattere fiscale. Il che è già una previsione anomala, puramente teorica, perché la realtà è la realtà e noi sappiamo che i cittadini i quali quando fanno un contratto lo registrano nei venti giorni, che i cittadini i quali, avendo un credito da riscuotere, lo denunciano immediatamente per la ricchezza mobile, che i cittadini che fanno tutte le denunce necessarie agli effetti dell'I.G.E. sono nel nostro Paese (il che diremo non fa scandalo) delle specie veramente rare. Mentre invece chi vuole mettersi a litigare deve anzitutto porsi nella condizione di perfetta osservanza di tutte le innumerevoli disposizioni che riflettono la sua qualità di contribuente e debitore anche eventuale. Il che è, per il raggiungimento della giustizia sostanziale, già una notevole palla al piede. E' vero che si può rispondere, che le leggi sono quelle che sono: fino a che si tace tutto è di fatto consentito e si può di fatto sfuggire alle imposizioni e alle tassazioni, ma quando invece viene il momento di rivolgersi al giudice, allora si sconta quello che non si è fatto, si pagano le registrazioni, si pagano le soprattasse, altrimenti la giustizia non si presta. Ammetto che questo sia il discorso più difficile, più delicato, perché bisognerebbe che il nostro Stato fosse disposto a riconoscere una realtà che è in contrasto con le disposizioni di legge. Però un modo di poter risolvere, o quanto meno di poter alleviare situazioni del genere, deve pur essere possibile.

Ma vi è un aspetto di questi rapporti con il Fisco molto più grave e che ci ha preoccupato, come spero traspaia dallo spirito più che ancora dalle parole della nostra relazione, ed è la constatazione che lo svolgimento del processo civile non solo è una occasione per percepire da quel tale cittadino quello che altrimenti non si percepirebbe mai, ma per ottenere da quel tale cittadino di più. Mi limito a qualche considerazione generica, che ha il suo fondamento nelle disposizioni delle leggi che non sto qui a richiamarvi, sempre per guadagno di tempo, ma che tutti certamente conoscete.

Normalmente le cause non sorgono quando la esistenza di un dato rapporto giuridico o la sua qualificazione siano indiscussi, ammessi e non controversi, a meno che non si tratti di perseguire il debitore che non paga

perché non vuole o non può. Le cause, normalmente, si instaurano quando si discute su rapporti giuridici che sono controversi e contestati, così per esempio di contratti di cui si sa già a priori che è stata posta in forse la validità o l'efficacia. Orbene chi vuole invocare quel rapporto anche solo ad effetti che si risolvano nella sentenza in una semplice declaratoria rispetto a ciò che si chiede e su cui il giudice dovrà pronunciare, deve cominciare a regolarizzare come si dice subito il pezzo di carta che ha in mano, e se non paga non può parlare. Di fronte alla nostra concezione del dovere primario dello Stato di rendere giustizia, di questo che non è un servizio come gli altri servizi che si rendono al cittadino, ma è un servizio che prima di tutto si rende alla collettività per il rispetto e l'osservanza della legge, sembra inammissibile di far pagare chi non sa ancora se quel pezzo di carta che ha in mano e che egli ritiene di poter invocare sia dal giudice riconosciuto definitivamente idoneo o no a consacrare quel rapporto giuridico che la parte fa valere. Ma c'è di peggio: se viene resa una sentenza che riconosce la sussistenza di un rapporto giuridico consacrato o no in un documento, bisogna pagare la tassa di sentenza sul titolo, poi il cammino della causa è lungo, le sorti delle cause sono quel che sono, vi sarà l'appello, vi sarà la cassazione, vi sarà il giudizio di rinvio, vi sarà, un secondo rinvio etc.:... e la decisione definitiva finale potrà viceversa negare la esistenza di quel rapporto che la prima sentenza aveva riconosciuto. Ma tranne casi rarissimi e che sono ridotti se non erro nella legge del registro alla nullità assoluta insanabile, originaria che non dipende dalla volontà delle parti, quello che è stato pagato non si restituisce più. Quindi chi inizia un giudizio, e nella specie l'avvocato onesto, che non può certo garantire l'esito finale della causa, deve porre al cliente sulla bilancia tutte queste incertezze, tutte queste perplessità per prospettargli tutta una serie di eventualità e di rischi che nulla hanno a che fare con il carico delle spese per il caso di soccombenza. E ciò anche per i problemi del *quantum* dovuto al Fisco, che non sono problemi lievi, perché c'è l'ufficio che applica una tassa inferiore a quella che può essere la previsione, c'è l'ufficio che invoca una oscura circolare e ne applica una impreveduta e imprevedibile, da cui liti interminabili che portano allo smarrimento e alla confusione.

Credo di avere con ciò quasi terminato questa panoramica iniziale, la quale aveva per finalità quella di prospettarvi la gravità dei problemi dibattuti perché penso che il contributo di tutti sia necessario, in modo che da questo congresso esca, almeno, una posizione di temi che sia idonea e sufficiente ad un lavoro più approfondito in altra sede.

Mi limito solo ad aggiungere che molti di questi guai dipendono anche da una assoluta sconcordanza fra le leggi fiscali e le nostre leggi processuali e non solo, ma anche fra le prime e le nostre leggi di diritto

sostanziale, e così per la definizione e nozione degli istituti, per il loro inquadramento e di conseguenza per la determinazione della tassa che può venire applicata sui documenti o sulla sentenza.

Sulle discordanze con le leggi processuali segnalo quella che riguarda l'obbligo del giudice di sospendere di pronunciare fino alla regolarizzazione fiscale, obbligo che determina in sostanza una sentenza di rigetto allo stato degli atti, mentre il Codice di Procedura in vigore ha attualmente eliminato questo tipo di pronuncie. Con l'ulteriore conseguenza che quando esce un provvedimento del giudice che dica: non posso pronunciare perché non è registrato un certo documento, sorge il problema se vi sia o no un termine perentorio per regolarizzare e riassumere la causa, pena l'estinzione per pregiudizio di diritti sostanziali.

Con ciò la mia brevissima relazione introduttiva ritengo possa dirsi conclusa.

## 1961 - La difesa dei poveri è il privilegio della nostra toga

*Il VI Congresso Nazionale Giuridico Forense si tiene a Genova dal 18 al 23 settembre 1961. I temi congressuali si vanno dilatando: ce n'è uno specifico su esercizio della professione e doveri dell'avvocato; una su avvocati e giudici per un miglior funzionamento della giustizia, uno sul diritto della navigazione, e infine uno sulle riforme urgenti in materia penale. E tuttavia, è il primo tema il più importante, e su di esso è correlatore Enrico Redenti. Redenti non partecipa al Congresso, ma invia una relazione scritta, che punta l'attenzione su alcuni temi scottanti: sul dovere di verità dell'avvocato in giudizio (pur conscio della difficoltà di imporre limiti in concreto, Redenti rifiuta di concedere tutela alla "sciente e deliberata menzogna appoggiata a prove falsamente architettate"), sul dovere di una adeguata preparazione degli avvocati, sul dovere di organizzazione degli studi in maniera moderna, sull'obbligo di prestarsi al gratuito patrocinio. L'intervento, a prova della duttilità del Maestro, contiene addirittura una cautissima apertura alle pattuizioni di compenso percentuale con i clienti ("io credo che sia oramai fuori dalla realtà il tener fermo il divieto assoluto di tutte le forme di quota lite e che si possano ammettere, con le necessarie cautele, le retribuzioni percentuali"). Al Congresso, Angiola Sbaiz svolge solo un breve intervento, non programmato, ma di alto contenuto etico. Glielo stimola il dibattito sul patrocinio a spese dello Stato, nel momento in cui le sembra che al profilo ideale stiano subentrando considerazioni di mera cassetta. L'intervento è riprodotto negli Atti del Congresso, editi come al solito da Giuffrè (Milano 1963), pag. 97.*

Cari colleghi, il mio discorso sarà brevissimo. Ritengo di stare nei cinque minuti regolamentari. Nella relazione sul primo tema, c'è una parte più concreta, non certo la più importante, ma la più concreta per la conclusione cui può giungere questa nostra assemblea: è la relazione sul gratuito patrocinio.

Non sono qui per difendere la legge sul gratuito patrocinio, la quale è sorpassata da tempo, e merita una riforma urgente.

Con compiacimento, abbiamo appreso dalle parole dell'On. Ministro Guardasigilli che una Commissione sta lavorando per una modifica di questa legge, lacunosa e sorpassata.

Però consentitemi di dire (e il mio intervento ha una ragione di metodo più che di contenuto) che nella discussione che si sta qui svolgendo, noi dobbiamo essere molto chiari.

Credo che l'errore maggiore in cui potremmo incorrere sarebbe quello di lasciare incertezze e perplessità, e di non comprenderci neppure fra di noi.

Il primo punto, secondo me, è quello di sapere se noi vogliamo mantenere o distruggere l'istituto del gratuito patrocinio.

Perchè, cari colleghi, quando io ho sentito ieri, - questa è la ragione per cui ho chiesto di parlare - invocare il dettato costituzionale e l'articolo secondo il quale ogni lavoro deve essere retribuito, ho detto che se noi procediamo per questa strada dobbiamo essere onesti e chiari per quanto riguarda i doveri dell'avvocato; non parlo dell'altro principio costituzionale, che avrà sua doverosa tutela e affermazione, cioè il diritto dei cittadini non abbienti a poter avere i mezzi per adire alla giustizia; parlo del nostro tema dei doveri dell'avvocato.

Se noi affermiamo che tra i doveri dell'avvocato non c'è più il dovere, in qualunque forma diversa vogliate, più chiara, più precisa, più giusta e regolamentata, di prestare gratuitamente la propria opera, in questo caso non si deve più parlare di gratuito patrocinio.

Ora io sono, è il mio punto di vista, nettamente contraria a distruggere questo che è il privilegio della nostra toga.

Noi siamo qui per rivendicare dei diritti; perchè quando parliamo di doveri, ricordatelo, parliamo di doveri non tanto per fare della pedagogia a noi stessi, ma per giustificare quel gradino sul quale crediamo mettere non la nostra persona, ma la toga che abbiamo l'onore di portare.

Un privilegio della nostra toga è sempre stato questo; un privilegio che giustifica questa nostra posizione.

Quando si fanno valere dei diritti e dei privilegi, bisogna anche saperli pagare, e questo è soprattutto quello di assumere la difesa del povero, come ciascuno di noi assume la difesa dell'amico al quale non si sentirebbe mai di fare la parcella.

Ora, se viceversa noi portiamo questo problema in ordine di retribuzione, di garantire a ciascuno il compenso in misura adeguata per il lavoro che fa, noi stiamo fuori di questa che è la linea da cui tutta la libertà,

la dignità, il coraggio morale di cui siamo l'espressione, vede una delle sue affermazioni più nobili.

Vorrei che da questo Congresso uscisse la riaffermazione di questo nostro privilegio, e una legge che garantisse un esercizio effettivo e serio, che imponga (e vorrei che i nostri Ordini si facessero custodi e difensori del modo in cui la difesa del povero viene esercitata) che nessuno rifiuti questo dovere (mi pare che qualche cosa il collega che mi ha preceduto questa mattina, l'avv. Guarnieri abbia accennato), con la necessaria rotazione e distribuzione, secondo le possibilità, la capacità e l'esperienza professionale. Questo mi pare il punto sul quale dobbiamo intenderci; potete essere di parere diverso, perchè ognuno ha la sua opinione, - ammetto ci siano tante ragioni di altro genere che possono giustificare – però se noi seguiamo la strada del compenso assicurato, bisogna avere il coraggio di dire: si nega il gratuito patrocinio o lo si trasforma in un patrocinio semi-gratuito o in qualche cosa di analogo.

Secondariamente, e con ciò credo di finire, chi pone il problema in questi termini di retribuzione? (non mi consta, almeno finora, lo abbia fatto chiaramente). Chi dice chi deve pagare? Si è sentito parlare dello Stato. Abbiamo qui il nostro Ministro, il quale ci dirà come per provvedimenti anche modesti ci è voluto molto tempo, e assicurare che lo Stato paghi, vuol dire distruggere, mettere completamente fuori dell'orbita della nostra posizione.

Io penso che i relatori dovrebbero anche su questo tema porsi l'esame dei diritto degli Stati Uniti, ove mi consta c'è l'Ordine degli avvocati che garantisce la difesa e dà compensi perchè i colleghi che non collaborano alla difesa contribuiscano in qualche modo; perchè i giovani, che lavorano in questo ufficio sotto la guida e la sorveglianza degli ordini professionali, possano esplicitare il loro compito con quel giusti compenso che si può loro dare per avviarli all'esercizio professionale.

Però cerchiamo di mantenere questo nostro privilegio. Guardate che questo renderà sempre più forte la nostra professione, e ci permetterà di seguire quelle tradizioni che sono la linfa vitale attraverso la quale il nostro Ordine è quello che è. E soprattutto pensiamoci molto prima di porre problemi di questo genere, che se servono a giustificare qualche risultato economico di cui mi rendo conto, ma che sono sempre modesti, possono portare pericoli e pregiudizi su quella che è la ragione d'essere del nostro Ordine, alla sua altezza, alla sua posizione che deve essere mantenuta non solo per noi ma per quelli che verranno dopo di noi.

## 1963 - La morte di Enrico Redenti

*Il giorno di Capodanno del 1963, nelle prime ore del mattino, moriva Enrico Redenti. Angiola Sbaiz sedeva allora nel Consiglio Comunale di Bologna, eletta come indipendente nelle liste della Democrazia Cristiana. Redenti fu commemorato solennemente in Consiglio Comunale. Fra gli altri oratori, prese la parola anche Angiola Sbaiz, che pronunciò questa breve e commossa commemorazione. Il testo è pubblicato sul Bollettino di informazione dell'attività municipale, supplemento a Bologna - Rivista del Comune di Bologna, n. 3, marzo 1963.*

E' mio dovere esprimere anzitutto il ringraziamento della famiglia e di coloro che gli sono stati da anni più vicini nel diuturno lavoro, con affetto che può dirsi filiale, e fra i quali ho l'onore di annoverarmi, per la partecipazione della nostra amministrazione comunale al lutto per la scomparsa di Enrico Redenti, partecipazione resa ancor più viva e commossa dalle parole ora pronunziate in quest'aula. A nome del mio gruppo, e per incarico che affettuosamente gli amici del gruppo hanno voluto a me dare, aggiungo la mia modesta e addolorata parola *in memoriam* di un cittadino che ha altamente onorato la nostra città.

Nell'armoniosa e ricca personalità di Enrico Redenti confluivano tali e tante eccezionali doti di intelletto e di cuore che è difficile considerarle qui tutte degnamente. Il valore universalmente riconosciuto dello studioso che, con impegno ed entusiasmo sempre giovanile, ha contribuito in modo determinante a portare la nostra scienza del diritto processuale italiano ad altissimo livello, non trascurando, con l'aiuto di una vastissima cultura giuridica, letteraria ed umanistica, ogni ramo del diritto, ne fece anche un docente esemplare e prezioso per generazioni di studenti, che dal suo chiaro magistero hanno tratto i fondamenti essenziali per la loro varia attività. Ma l'indagine teorica era in Lui sempre associata quasi spontaneamente e necessariamente ad una partecipazione singolarmente viva alla vita pratica del diritto. E fu per questo avvocato principe nel

campo civilistico, appassionato combattente perchè attraverso l'applicazione della norma di diritto si realizzasse la giustizia nella risoluzione dei casi concreti. Proprio per questa esigenza di giustizia, viva nel suo animo prima ancora che nella sua mente, considerò in modo altissimo la funzione dell'avvocato, i doveri e i diritti che ad essa ineriscono in una civile società a garanzia dei cittadini. E fu per questo grande presidente del nostro ordine forense, rispettato e amato come la più nobile e alta insegna dei valori che la sua onorata toga rappresentava per tutti noi.

Se con ciò accenno soltanto, data la brevità dell'ora, ad alcuni degli aspetti forse più conosciuti della vita e dell'opera del Maestro che qui commemoriamo, credo che in questa aula altri valori, forse ancora più alti vadano ricordati, ad onore non solo suo, ma della nostra Bologna. E sono quei valori attinenti all'Uomo ed al cittadino, cui Egli attribuiva tanto significato. Il culto del lavoro, di un lavoro serio, approfondito, onesto, continuo, senza pause o riposi; la singolare amabile, non artefatta modestia, che consentiva a Lui, pur con pudore dei sentimenti, tanto facilmente l'instaurazione di rapporti umani con chiunque gli si rivolgesse per aiuto, per consiglio, senza calcolo di interessi o di vantaggi di qualsiasi genere; la intemerata rettitudine, che rendeva indiscussa e indiscutibile la sua parola e fermo il tuo atteggiamento in ogni circostanza; ma più ancora e prima ancora – se mi consentite – l'amore profondo per la libertà, intesa nel senso più vero del termine, di quella libertà nella quale Egli vedeva l'espressione più valida della persona umana, in tutti i suoi valori spirituali e morali. E' forse questo amore, questo rispetto, questa devozione verso la libertà, che improntava ogni manifestazione della sua attività in tutti i vari campi e lo rendeva ostile a qualunque sopraffazione o tentativo di sopraffazione, che limitando i diritti della persona, estinguesse o attenuasse questa fiaccola.

Egli aveva ben compreso – e tutto il suo magistero, nella scienza, nell'insegnamento, nel foro, ne costituisce la più sicura prova – che l'uomo non è fatto di sola creta, ma che esso è portatore di valori, come quelli dello spirito, che spetta a lui affermare e difendere. Pur nell'apparente isolamento dello studio e del lavoro, fu sempre partecipe della vita del nostro paese, aperto alle esigenze dei tempi, auspicando nel suo animo profondamente generoso e buono che in un clima di civile libertà tutti i cittadini del

nostro paese potessero beneficiare di quel progresso che uno Stato fondato sul diritto e ispirato ad una effettiva e pacifica solidarietà umana può assicurare. Fu sensibile allo sviluppo, alla crescita della nostra Bologna, di cui seguiva con interesse sempre vivo i problemi e che amava tanto da respingere più alti prestigii di onori e incarichi per rimanere suo cittadino, legato alle sue tradizioni, ai suoi gloriosi ricordi del passato.

Nella dolorosa ora presente, credo di dover far cenno a due avvenimenti che appartengono al suo ultimo anno di vita, e che, se ci danno le dimensioni dell'Uomo, segnarono per chi più gli era vicino quasi un presagio. Il primo è il congresso internazionale degli studiosi del processo civile, convocato dall'associazione italiana di cui Egli era l'operoso ed illuminato presidente e tenutosi a Venezia alla fondazione "Cini" nella primavera dell'anno scorso. Di fronte agli studiosi, per la prima volta intervenuti da ogni paese del mondo a portare il contributo della loro scienza e della loro esperienza, dalla Francia al Belgio, alla Polonia, alla Jugoslavia, ai paesi del nord America e dell'America latina, fino al lontano Giappone. Egli appariva come il Maestro, da tutti, senza distinzione, considerato altissimo per l'equilibrio saggezza, profondità di sapere. Al riconoscimento si unì in quella sede, anche da parte di chi l'aveva fino allora conosciuto solo attraverso le sue opere, un attestato parimenti unanime e commosso di affetto e quasi di gratitudine per quanto Egli aveva operato nella sua disciplina e per aver Egli voluto rinsaldare e crear vincoli fra i vari paesi nell'alta sfera del pensiero e dei problemi del diritto e della giustizia.

L'altro avvenimento fu la pubblicazione dei due volumi: "Scritti e discorsi giuridici di un mezzo secolo", in cui personalmente raccolse in buona parte sue opere minori e sparse, con l'esemplare modestia che risulta dalla prefazione e con le parole malinconiche del "commiato": "Così il ciclo si chiude. Licenzio le bozze. E mi accomiato con serenità". Parole che il buon operaio pronunzia alla fine dell'opera.

Enrico Redenti, "il nostro professore", aveva ben detto, in occasione delle onoranze rese gli dall'Università di Bologna, con la partecipazione del nostro comune nel quarantennio del suo insegnamento, di ascrivere a sua intima ragione di soddisfazione l'aver dato di sé a chi gli era d'intorno tutto quello che aveva potuto del suo core e del suo intelletto. Nulla di più vero. E credo che a queste sue parole risponda la commozione del tributo di ricordo e di onore che gli rendiamo.

## 1965 - Tradizione e modernità nell'attività dell'avvocato

*A Milano si tiene, dal 13 al 18 settembre 1965, l'ottavo Congresso Nazionale Giuridico Forense. Angiola Sbaiz è relatrice sul primo tema - Tradizione e modernità - assieme all'avvocato Francesco Saverio Siniscalchi di Napoli. I due relatori approntano una lunga e bella relazione, che apre il Congresso. La prima parte, sulla tradizione, è di Siniscalchi, mentre Angiola Sbaiz interviene nella seconda parte, quella appunto sulla modernità, che le è forse più congeniale. Ne risulta comunque uno scritto unitario, che non può essere frazionato; e che indipendentemente dalla materiale attività di redazione esprime compiutamente il pensiero dei relatori. Come già era avvenuto con il suo primo intervento, e come vedremo ancora, Angiola Sbaiz non disdegna il lavoro collettivo, e anzi nel confronto con gli altri riesce ad esaltare quelle doti di organizzatrice di lavoro e di "direttrice d'orchestra", che la condurranno ad assumere la Presidenza dell'Ordine di Bologna.*

### *A. La "tradizione" nella professione forense*

1. Quando si parla di "tradizione" della professione forense s'intende porne in luce e scoprirne le radici profonde, l'intima essenza, il divenire.

La tradizione dell'avvocatura in Italia, e non in Italia soltanto, ha origini che si delineano con chiarezza nitida nel corso del tempo, onde non è tanto utile smarrirsi alla ricerca sovente retorica di una linea di sviluppo storico quanto enucleare le componenti costanti e significative di questo sviluppo.

Occorre anzitutto sgombrare il terreno da un equivoco che ha tutto l'aspetto di una oleografia di maniera: per questo equivoco si confonderebbero i concetti di oratoria, eloquenza, tradizione forense.

Che in molte epoche, per l'atteggiarsi stesso dei mezzi di diffusione del pensiero e per lo strumentarsi sempre nuovo del magistero della toga forense la figura dell'oratore, «homo dicendi peritus», abbia coinciso con quella dell'avvocato, vuol dire soltanto che la struttura stessa della professione ha dovuto per necessità di cose articolarsi in questa forma.

Nel perenne dilemma tra una concezione individualistica ed una concezione collettivistica della società, la storia della professione forense ammonisce che si è posto volta per volta un problema di aggiornamento, di modificazione, di trasformazione degli schemi tradizionali della stessa professione forense.

Vi sono state epoche di alta tensione umanistica nella professione forense, e altre invece nelle quali all'impostazione umanistica si è dovuto sostituire un tipo di attività a carattere tecnicistico.

D'altra parte la ricerca delle linee tradizionali della professione forense conduce fatalmente all'individuazione di caratteristiche peculiari che variano da regione a regione, da Tribunale a Tribunale.

Affiora, cioè, in tutta la sua evidenza, un problema interessante dal lato storico, l'impossibilità di definire in termini netti e categorici le caratteristiche tradizionali della professione forense, la quale ha assunto aspetti sempre mutevoli nel corso del tempo, dovendosi necessariamente adeguare alle strutture contingenti della società.

Il motivo conduttore unitario che ha affermato la sua validità nel decorso dei secoli è questo: l'avvocato è stato sempre un cardine indispensabile nella difesa del cittadino e in definitiva nella tutela della libertà umana.

Questo è il nucleo centrale della professione che la tradizione affida costantemente al futuro.

C'è da domandarsi a questo punto se e come la cultura abbia preso atto di questo fondamentale aspetto della professione forense, dell'impegno morale che essa comporta fino al sacrificio, e se la pubblicistica più diffusa che spesso ama esercitarsi nella rappresentazione di aspetti deteriori dell'attività forense, abbia tenuto nel giusto valore esempi di eroismo legendario come quello offerto da Papiniano che pagò con la vita il rifiuto di legittimare nel Foro il fratricidio commesso da Caracalla, di Mario Pagano impiccato per avere difeso di fronte alle Corti borboniche i «rei di stato», di Carlo Poerio e di Enrico Pessina esiliati per aver fermamente tutelata in giudizio la sorte degli oppressi. Gli esempi fulgidi di sacrifici per la rivendicazione della dignità della toga sono innumerevoli, ma non altrettanto frequenti sono le testimonianze rese dalla cultura alla nobiltà

di questi impegni. E tutto ciò alimenta sovente un'opinione volgare, spesso ostile alla classe.

Insomma, pur nella vastità dell'insegnamento che l'avvocatura ha saputo dare sul piano del sacrificio e soprattutto quale riflesso della esigenza di giustizia del popolo, si è prodotta sovente una frattura tra esercizio professionale e società. Non sempre si è compreso, nel corso del tempo, che l'impronta originaria dell'avvocatura era essenzialmente questa vocazione autentica alla realizzazione del Diritto, alla tutela della libertà umana. E non sono state estranee le deformazioni prodotte dalle erronee visioni che tante volte si sono avute del ministero forense.

Si può ben convenire che alla radice delle odiose mistificazioni di cui è stata facile bersaglio la professione nel corso dei tempi, va individuato soprattutto il ricorrente oblio della probità, della cultura, della diligenza da parte dell'avvocato nell'adempimento dei suoi doveri laddove solo la severa osservanza del dovere professionale può assicurare il successo della funzione sociale dell'avvocato.

Fatalmente accade, soprattutto in tempi di decadenza dell'austerità del costume e del vigore dello Stato, che i mercanti stringano d'assedio anche le porte del Tempio di Temi. Essi prosperano come crittogame e gettano il discredito sulla nobile classe forense. Su questi aspetti oscuri, troppe volte criticati e mai risolti, si è indugiata talora con morboso compiacimento la retorica scandalistica, la quale, tuttavia, non intacca i valori essenziali segnati dalla insopprimibile continuità della, Tradizione.

2. L'aspetto più esaltante della missione dell'avvocato, sancito dalla storia forense, è nella lotta incessante contro l'ingiustizia nell'interesse non più del singolo soltanto ma della società tutta. Questo è un dato ormai acquisito dalla tradizione ed analizzato con rigore storico da quanti prima ancora di preoccuparsi delle definizioni dottrinali hanno dato atto del dramma indefinito delle lotte forensi.

Da Giuseppe Zanardelli, Presidente del Consiglio dell'Ordine di Brescia, autore di quei discorsi sull'Avvocatura che sono la più austera Magna Charta della nostra Toga, ai mai dimenticati Presidenti dei Consigli dell'Ordine di Napoli Enrico De Nicola e Giovanni Porzio, all'imponente opera di Enrico Altavilla su "L'avvocato penale" ricca di fermenti scientifici e corredata di una bibliografia incomparabile sull'avvocato, la costante di questo aspetto della professione forense si esprime con immutato vigore. Non può dimenticarsi, in proposito, l'orazione di Ettore Botti in difesa della Toga, in uno dei precedenti congressi.

È in questo senso che va messo in evidenza l'incontro tra la funzione dell'avvocato e quella del giudice. Anche scontrandosi molte volte ne-

cessariamente per virtù di un processo dialettico insopprimibile, avvocati e giudici collaboratori entrambi a difesa della Giustizia e della Società.

Ecco un prodotto tipico, un aspetto assai interessante dello Stato di diritto, onde anche sotto il profilo strettamente tecnico la funzione dell'avvocato assume rilevanza pubblicistica necessaria.

3. Da quanto si è detto fino a questo punto, è agevole comprendere il senso che si è inteso dare al termine Tradizione nella nostra relazione, e alla incidenza che la tradizione stessa dovrebbe avere nel dibattito congressuale.

Non culto di miti imbalsamati, né oblio di una categoria morale che in una società, ordinata e corretta, può bene costituire un superiore privilegio.

Il problema della tradizione non si esaurisce nell'indagine retrospettiva, ma si impone con forza nell'acquisizione di un complesso di norme e di principi inseritisi nella corrente della tradizione forense.

Si è detto della funzione dell'avvocato delineata dalla tradizione: occorre ora riflettere su qualche altro aspetto della professione di avvocato, aspetto che particolarmente attiene ad un complesso di norme a carattere deontologico.

L'avvocato, assolutamente indipendente nei confronti dei pubblici poteri, quello giudiziario e quello esecutivo, sempre beninteso nel rispetto delle leggi, deve trovare in se stesso nella propria coscienza il riflesso della causa.

Anche questo è comando della tradizione.

Con il divieto del palmario e della quota-lite si riafferma il principio che l'assistenza, professionale non deve mai trasformarsi in una speculazione affaristica. Ma la tradizione ammonisce anche che l'estrema delicatezza della funzione cui adempie l'avvocato impone a quest'ultimo il dovere di accreditarsi presso l'opinione pubblica, presso le Magistrature, anche nell'interesse dei clienti. La tradizione riassume in tali principi l'eticità della professione forense.

L'avvocato non può essere considerato soltanto in quanto professionista, ma a differenza di tante altre attività professionali egli assume personalità singolare nell'esercizio di una funzione che è lotta per il diritto, trae forza dalla sua probità di cittadino, dal decoro personale etc.

La tradizione non ha inteso, naturalmente, segnare all'avvocatura rigidi confini moralistici, ma ha inteso sottolineare la complessa socialità di questa professione la quale, anche se minacciata di soffocamento dall'invasione crescente del tecnicismo, anzi dalla tecnologia, non potrebbe mai perdere il suo profondo respiro umano.

Questa è stata e sarà la vera anima dell'attività forense, cioè una potente solidarietà umana, a tutela dell'altrui interesse. E' in questo senso che la tradizione avvicina la professione forense alla santità di un sacerdozio.

È un insegnamento che occorre tenere presente. La tradizione ha tracciato costantemente le linee morali dell'attività forense: l'aula giudiziaria è il vero campo della lotta, e non già il corridoio; il combattimento assegna all'avvocato la sbarra e rifugge dalla degradazione delle abilità insidiose e non leali. Il cliente deve fidarsi dell'avvocato, avendo la speranza, se non la certezza, che colui che lo assiste trovi credito morale nel cuore del giudice. Premio al difensore non sarà mai una mercede guadagnata con l'astuzia, ma la gioia ineffabile di avere bene operato al cospetto della propria coscienza difendendo nei limiti del giusto la causa affidatagli.

È questo il vero primato morale dell'avvocato, questo privilegio per virtù del quale trascendendo un'occasione di ordine puramente materiale, si sale fino ad un alto livello civile contribuendo con la propria fatica alla difesa dei valori fondamentali della società.

#### B. La "modernità" nella nostra attività.

4. Vi è anzitutto da chiedersi: come intesa, a quali fini? Dal ceppo vigoroso della "tradizione" attraverso la quale si può risalire a radici millenarie, crediamo di dover passare ad impostare la nostra indagine e i nostri sommari rilievi (che ovviamente non possono che costituire una traccia, o elenco di temi per il dibattito congressuale) su un primo fondamentale dato, che si potrebbe considerare per supposto, ma che pure va richiamato anche agli effetti e per le conseguenze che seguiranno: e cioè della *necessità e vitalità* della nostra professione anche al giorno d'oggi, nel nostro Paese.

Partendo da questo primo dato, ci sembra che le considerazioni che riteniamo di dover proporre al Congresso nei limiti del tema (segnati anche dall'ambito finitimo degli altri temi demandati alla prima sezione) debbano poi seguire due fili logici: l'influenza del nostro tempo, che è quella di un mondo nuovo, di una società continuamente in divenire e già profondamente modificata nelle sue componenti essenziali (rispetto a quella

anche di non molti anni fa) sull'esercizio dell'attività dell'avvocato, e gli adeguamenti che questa influenza può richiedere, per segnare sì "il passo dei tempi" ma per cercare di segnarlo a modo nostro.

A questi che, se non erriamo, vanno individuati come i punti principali della relazione, se ne dovranno necessariamente intrecciare altri collegati o contigui, che ci proponiamo di affrontare nel modo più sintetico ed obbiettivo.

5. Sul primo punto – *permanente validità e ragion d'essere della nostra attività professionale* – e cioè sul dato che abbiamo sopra formulato come supposto non contestabile, basterebbe comunque ricordare che la nostra Costituzione riconosce "la difesa" come "diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento" (art.24).

Con ciò la funzione dell'avvocato assume o conserva nell'ordinamento carattere di funzione necessaria, a garanzia di un diritto civico fondamentale. L'esercizio della difesa esige infatti la presenza insostituibile dell'avvocato. E, sotto questo aspetto, viene spontaneo da rilevare subito che quanto più il sistema legislativo di un paese diviene (come avviene per il nostro) complesso per la varietà e molteplicità delle leggi, dei "comandi", che permeano tutti i rapporti, quanto più, anche se vogliamo, disordinata e analitica è la congerie delle limitazioni entro le quali la tutela dei diritti, la reazione all'ingiusto da qualunque parte provenga, può esplicarsi, tanto più il diritto alla difesa, intesa nel suo più lato senso, richiede la necessità di un'attività, quale solo l'avvocato può prestare. Anche se, per assurdo, le leggi e gli ordinamenti non ne richiedessero la presenza, si potrebbe dire che l'esigenza di un simile apporto tecnico specializzato, frutto di studi e di esperienza, verrebbe a porsi da sola. Come infatti non vi è necessità, di disposizioni di legge per imporre a chi è malato di rivolgersi alla scienza ed esperienza di un medico, non è possibile immaginare un effettivo esercizio dei propri diritti, se non attraverso l'attività del difensore.

E ciò non solo nei riflessi di chi intenda promuovere o debba subire un giudizio, ma a garanzia di quel retto funzionamento delle strutture di uno Stato di diritto, che rappresenta un'esigenza generale o di fondo dell'ordinamento, sotto il quale aspetto l'espressione "*avvocati-necessari collaboratori di Giustizia*" va intesa non come un benevolo o piuttosto retorico riconoscimento che ci giunga dall'esterno, ma proprio per quel che le parole dicono nel loro letterale e pregnante significato.

Al quale proposito viene anche da considerare come tale collaborazione assuma particolare responsabilità e rilievo attuale in relazione al dettato costituzionale che attribuisce alla Magistratura posizione di "ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere".

Più che mai infatti alla funzione dell'avvocato viene conseguentemente a spettare un compito di delicata responsabilità, per la tutela dei diritti che si esplica per suo tramite e mezzo necessario, con la necessità di un'accresciuta sensibilità nei confronti dell'esercizio di quell'altissimo potere entro i limiti fissati dalla Costituzione.

Ma, accanto a questa, se vogliamo principale secondo almeno il concetto tradizionale, ragion d'essere della nostra attività professionale, che riguarda il giudizio (inteso nel senso più largo), vi è tutto un altro ambito o campo di lavoro, in cui le prestazioni dell'uomo di legge (di chi sa il diritto, è in grado d'interpretarlo, d'esplicarlo, di applicarlo) sono del pari più che mai necessarie e insostituibili. Possiamo dire che ciò riflette l'ambito il più largo possibile della vita di relazione. Dal delicato campo dei rapporti familiari, a quello delle successioni, dei contratti, della tutela dei diritti, anche non esercitata in sede giudiziaria, vi è tutta una serie di fatti, fenomeni e correlativi comportamenti che richiedono l'intervento, il filtro, l'ausilio dell'uomo di legge.

Sotto questo primo aspetto deve pertanto concludersi che non si dovrebbe poter parlare di un "declino" della professione in base ai dati di fatto oggettivi che ne rivelano la persistente necessità.

6. Indubbiamente questi stessi dati di fatto oggettivi hanno subito specie negli anni più recenti e continueranno a subire *l'influenza dell'evoluzione* a ritmo affrettato *della nostra società*, di cui si è fatto sopra cenno.

Questa influenza non si esaurisce solo in un fatto di costume, pure in sé rilevante come lo sono i fatti del genere. Prima di tutto, vi è un mutamento delle strutture giuridiche, sociali ed economiche, mutamento che direttamente si riflette sulla nostra attività professionale. Sia pure disordinatamente, e disorganicamente, si possono considerare una serie di componenti che stanno a caratterizzarlo.

L'aumento delle leggi, più ancora degli interventi normativi in campi nuovi, collegato allo sviluppo del Paese dovrebbe determinare automaticamente un aumento di lavoro giudiziario, anche se neutralizzato nella distribuzione dall'aumento dei nostri iscritti. Non sembra invece che ciò avvenga in misura rispondente, specie per quanto attiene al numero delle cause. E ciò quanto meno per l'attività giudiziaria civile.

Il fatto è che, anche se sussistono maggiori ragioni di contestazioni e divergenze nei rapporti di diritto, l'insorgere delle controversie giudiziarie è molte volte impedito da considerazioni di opportunità, degne del massimo rilievo. Il costo dei giudizi (assolutamente non proporzionale al contenuto economico della controversia), la lentezza alle volte esasperante

del loro corso, le complessità e difficoltà delle procedure, spiegano certamente l'effetto di ridurre il numero delle cause di scarsa entità o delle quali sia urgente la risoluzione, perché "il gioco non vale la candela". E saltando da questo tipo di cause a quelle di massimo valore e d'importanza essenziale per i clienti, quale non è l'avvocato serio e consapevole che non tenti di raggiungere prima di essere costretto a dare inizio alla causa, un accomodamento, considerando i sacrifici economici che esso può importare come un corrispettivo bene speso per una più sollecita e sicura definizione? O che non suggerisca quanto meno (ove la natura della causa lo consenta) la rimessione ad una soluzione arbitrale d'attuarsi magari attraverso un arbitrato libero o comunque di equità? E ciò anche per l'altro rilevante fattore dei gravi rischi ed oneri di carattere fiscale che stanno ad aduggiare, e spesso con incognite non valutabili, lo svolgimento di un giudizio.

Del resto, tale "crisi" è ormai un fatto in certo senso recepito e scontato anche dai clienti. Quanti di essi non pongono all'avvocato, al momento o prima di investirlo del mandato l'interrogativo: "quanti anni potrà durare la causa? Quale ne potrà essere il costo prevedibile sia pur in via di larga massima?".

Particolare aspetto, ancor più grave per la vitalità del nostro ordinamento e delle istituzioni, assume questa deficienza o carenza di strumenti idonei, per quanto attiene ai rapporti del cittadino con lo Stato e gli enti pubblici perché qui si aggiunge anche la conclamata incertezza sul giudice da adire, sulla possibilità e sul modo di provvedere, e la del pari conclamata incertezza delle disposizioni normative.

Sicché molte volte il "buon" avvocato si riduce a svolgere la parte del Samaritano pietoso che versa olio sulle ferite di chi chiede giustizia specie per minime violazioni del suo diritto o per constatato pregiudizio dei suoi interessi, prospettandogli che il rimedio o è difficilmente ottenibile o giungerebbe tardivo o costerebbe più del danno e del pregiudizio, sicché l'olio si risolve in buone parole che inducono ad accettare la situazione, senza spreco di carta bollata.

Ma deve aggiungersi, per doverosa obbiettività, che anche noi, presi come gruppo od Ordine e cioè nel nostro complesso, siamo uomini e donne del nostro tempo, più impazienti, perplessi e preoccupati delle generazioni che ci hanno preceduto. E che il criterio in base al quale il cliente viene consigliato o sconsigliato a promuovere un giudizio o a resistervi, è molte volte desunto da una semplice consultazione (e spesso affrettata) della giurisprudenza in quel momento prevalente. E cioè senza quell'approfondimento dei dati di diritto e di fatto della "questione" che i nostri predecessori curavano certamente in modo più scrupoloso, più impegnati a concorrere a "far giustizia", anche contro la predominante opinione e an-

che andando contro corrente sino in fondo, per la tutela del buon diritto.

Influisce su questa constatazione che, per quanto giustificabile è negativa, anche la riduzione del contenuto delle cause, nella loro assoluta prevalenza, a certi tipi fissi (quali ad es. le controversie per risarcimento di danni in materia automobilistica, per rapporti di locazione, per liquidazione di corrispettivi da prestazioni di lavoro) che esauriscono nella loro scarsa varietà, e specie per i colleghi più giovani, l'attività normale, sì che ne deriva un minor impegno di preparazione generale, anche per difetto di esperienze in altri campi del diritto.

Sempre tenendo il discorso sulle linee generali del *quod plerumque accidit* e salve le dovute eccezioni, è inoltre in certo senso rilassato il rapporto personale fiduciario che legava un tempo clienti ad avvocati, e (perché no?) anche avvocati a giudici. La nostra epoca inevitabilmente deprime (salvo che per qualche eccezionale personalità) il risalto dell'individuo, tenendo essa, se non all'anonimità, a stemperare e uniformare i connotati personali.

Avviene così che la scelta dell'avvocato (è spesso determinata da elementi o fattori del tutto occasionali, sicché anche la fiducia, se vogliamo la confidenza e la piena sincerità da parte del cliente, la comprensione umana e personale dei suoi casi, ne risultano se non vulnerate certamente indebolite. E di conseguenza anche l'impegno più serio ed onesto, non può non risentirne, trasportandosi in certo senso su un terreno più astratto o distaccato.

A questo dato deve, a parer nostro, collegarsi come un pericolo che ne deriva, il tentativo cui assistiamo, e il più delle volte impotenti a reagirvi, addirittura di una cessazione di quel rapporto personale fiduciario fra avvocato e cliente, attraverso la più larga estensione che stanno assumendo, anche nel nostro Paese, convenzioni assicurative, in base alle quali l'avvocato non è più scelto dal cliente, ma da terzi, sicché il cliente ne ignora del tutto il nome e persino l'aspetto fisico.

Aggiungiamo ancora tutta una larga sottrazione di attività professionale anche per rapporti privatistici che abbiano per soggetto enti pubblici o para-pubblici, i quali ormai si affidano o devono, per sempre più frequenti disposizioni di legge, affidarsi a colleghi legati ad essi da un rapporto di impiego (quali sono gli avvocati iscritti nell'albo speciale).

Si è sopra accennato anche all'altro lato dei rapporti: avvocati-giudici, non già per farne questioni di persone o di riguardi alle persone, ma per segnalare come il frequente mutamento dei giudici (anche nel corso di una stessa causa), la minore conoscenza reciproca, renda più difficoltoso l'insorgere di un legame di reciproca fiducia e stima, che è un dato umano

che (se non influisce, né deve comunque menomamente influire sull'esito delle cause) ha il suo significato e valore per una effettiva collaborazione nel "rendere giustizia".

Tutto ciò ha i suoi riflessi (né occorre indugiare ad illustrarli) anche nel campo dell'attività c.d. stragiudiziale. In questo ambito l'attività dell'avvocato subisce inoltre una compressione (si potrebbe dire un gioco concorrenziale) da parte degli esercenti di altre professioni, che ritengono di poter sostituirsi all'avvocato, anche invocando titoli di asserita competenza specifica.

Quanti delicati e complessi contratti ed accordi, quanta attività di carattere pur sempre legale preliminare all'insorgere di un giudizio, non sono quotidianamente ormai posti in essere da tecnici di altri rami delle professioni legali (notai) o anche di quelle per le quali la conoscenza del diritto è inevitabilmente più scarsa, per mancanza di studi adeguati (commercialisti, ragionieri, geometri etc...).

Vi è anche l'altro lato della medaglia, e va onestamente segnalato: vi è cioè, anche se meno frequente, il caso di avvocati che si occupano (con analoghi difetti di competenza) di materie che normalmente esulano da una loro adeguata preparazione (e così in materia di società, specie di bilanci, di sottili questioni fiscali la cui prospettazione alle volte può avere influenza anche sulla adozione di un certo tipo o di altro tipo di contratto).

Dalle considerazioni che precedono (e che non intendono essere pessimistiche, ma il più possibile obbiettive, quasi una diagnosi dipendente da consolidata esperienza) ne deriva poi un'altra di carattere più generale, che ne è in certo senso il frutto. E cioè una certa diminuzione del "rango" o del "prestigio" dell'esercizio della nostra attività professionale, anche ad effetti che escono dal suo normale campo. E ciò a parte i riflessi propri sulla deontologia, sulle leggi non scritte che regolano e devono continuar a regolare la nostra professione (riflessi che i Consigli degli Ordini constata-no di continuo, non tanto per pecche o mende di grave peso, quanto per un generale rilassamento più che altro di costume).

L'avvocato poteva infatti considerarsi un tempo, per la sua preparazione, per le stesse qualità morali che l'esercizio della professione richiede, per la sua esperienza di uomo di diritto, un elemento o cardine fondamentale nelle pubbliche rappresentanze a tutti i li velli (nazionali e locali) e nelle attività dirigenziali pubbliche. Mentre tale posizione è ora molto attenuata, con una conseguente diminuzione della sua influenza di "operatore del diritto" nella formazione e conservazione dell'ordinamento del Paese e nelle sue espressioni più alte.

7. E' proprio dalla considerazione che chiude la diagnosi della situazione attuale della nostra attività (professionale ed extra professionale) che ci sembra di dover partire per alcuni rilievi sul terzo dei temi che ci siamo posti, e cioè per quegli *adeguamenti che si possono indicare come più rispondenti alla situazione dei tempi.*

È ovvio che sotto questo aspetto il nostro diventa un discorso, più che altro, di prospettive o di previsioni e non ha particolari pretese di carattere deontologico.

Dal punto di vista della deontologia, i relatori possono infatti limitarsi ad indicare come auspicabile che rimangano in ogni caso salve e adeguatamente tutelate quelle regole di condotta che ci derivano dalla tradizione e che sono fondamentali perché la nostra professione mantenga e rinnovi un prestigio, che non si fonda solo sul valore e l'eccellenza professionale di singoli, ma trae motivo anzitutto da un particolare modo di comportamento verso i clienti, i colleghi, i giudici. Abbiamo detto regole fondamentali, perché ben ci rendiamo conto che su certi temi (come quello della "pubblicità") la discrezione e il riserbo che caratterizzavano l'esercizio professionale di un tempo subiscono tali gravi attentati anche esterni (basta pensare all'influsso non controllabile in pieno della stampa) che si rende sempre più difficile se non impossibile ritornare all'antico.

E così dicasi sotto altro aspetto per i rapporti con i clienti in tema di parcelle. Anche sotto questo profilo infatti l'antica discrezione per cui la corresponsione del compenso non aveva, se non molto raramente, bisogno di essere perseguita, né (se non raramente) sorgevano controversie circa il quantum, deve necessariamente cedere alle più vive e pressanti esigenze economiche degli avvocati, cui si contrappone un più allentato senso del dovere di corresponsione della "giusta mercede" da parte dei clienti.

Ma lasciando a parte come si è detto la considerazione dell'aspetto deontologico, a noi sembra che il *prius* che deve ispirare ogni prospettiva, consista nella necessità di restaurare una chiara consapevolezza del significato e dell'importanza che la nostra professione deve mantenere nell'ordinamento del nostro Paese.

A questi effetti, è necessario anzitutto, anche nell'esercizio professionale, essere uomini (e donne) del nostro tempo, in tutto armonizzati con le esigenze della società in cui viviamo. Gli isolamenti sono sempre pericolosi. L'avvocato non deve pertanto estraniarsi dai problemi che direttamente lo riguardano, prima ancora di riguardare il ceto dei clienti. Movimenti della pubblica opinione diretti al rinnovamento della legislazione sostanziale e processuale, a render più efficace e diretta la tutela giuridica dei diritti dei cittadini non possono trovarlo estraneo, perché la

sua esperienza e la sua preparazione specifica ne fanno effettivamente quel collaboratore di cui i nostri nomoteti non possono non aver bisogno. E ciò anche per quella particolare sensibilità ai grandi problemi di struttura che incidono sui diritti dei cittadini e sulla loro affermazione e difesa, sensibilità che effettivamente permea (anche se raramente esce allo scoperto) l'ambiente forense.

Bisogna poi saper cogliere, per adattarvi il modo di esercizio della nostra attività, una serie di indicazioni che la realtà offre.

E così restaurare su nuove basi quel rapporto di fiducia con i clienti di cui si è denunciato *generaliter* l'allentamento, e che è un presupposto di libertà e di dignità per il nostro lavoro. Ai quali effetti, la comprensione, l'impegno, la non lesinata e paziente fatica possono concorrere come elemento determinante.

Ma bisogna anche dal punto di vista tecnico razionalizzare la nostra attività nel senso di renderla più utilmente prestabile e maggiormente capace di rispondere a quelle diverse e multiple esigenze che i tempi pongono.

Per questo sono certamente strumenti essenziali quelli che ineriscono ad una preparazione universitaria e post-universitaria più aderenti ai compiti professionali concreti che l'avvocato è chiamato ad espletare nel giudizio e fuori del giudizio. Bisogna, anche con saggia umiltà, rendersi conto della complessità del nostro mondo che ormai marcia sotto l'insegna della specializzazione, e sotto l'altra conseguente insegna del "lavoro in equipe" e prospettarsi, sull'esempio di altri Paesi, la costituzione di *studi professionali collettivi* che, come scriveva il compianto Maestro di uno dei sottoscritti relatori, il prof. Enrico Redenti (nella sua relazione "*Stato moderno e professione forense*" presentata al Congresso della Union internationale des avocats del 1958, e ora pubblicata nel volume *Scritti e discorsi giuridici di mezzo secolo*, I, pagg. 781 e segg., relazione ricca di idee informatrici sul nostro tema), "possono raggruppare avvocati generici e specialisti con una responsabilità solidale e con particolari qualificazioni nell'albo". Ma è necessario soprattutto, se non prima di tutto, mantenere fra noi saldi i legami che ci derivano dalla iscrizione ad uno stesso albo, dall'appartenenza ad un Ordine. Non è questa una categoria corporativistica o sindacale (i sindacati, nei limiti nei quali siano ammissibili per l'esercizio della nostra attività, hanno altri diversi compiti).

L'Ordine che ci riunisce ha la sua ragion d'essere in un nucleo armonico di diritti-doveri che costituiscono la nostra miglior garanzia e la più salda tutela affinché la nobile professione che abbiamo scelto di esercitare mantenga integra la sua altissima funzione e tutto il prestigio che le

spetta. Anche gli Ordini dovranno sentire viva l'esigenza di ammodernare e adeguare la loro attività. A chi li rappresenta, in base alla libera elezione e alla responsabile fiducia dei colleghi, spettano certamente incombenze nuove, spetta anzitutto di raccogliere e non lasciare disperse le idee e le iniziative che possano essere le più utili per l' "aggiornamento" della nostra attività, spetta la rigorosa difesa in tutte le sedi contro i pericoli che possano diminuirne il significato e la funzione.

Dal dibattito congressuale ci auguriamo emergano orientamenti e proposte al riguardo, si che anche le difficoltà esistenti possano essere, dopo una loro obbiettiva diagnosi, poste ormai sul terreno degli interventi più idonei.

A titolo di esempio, si vuol segnalare come il Consiglio degli Ordini di Bologna, in un suo ordine del giorno 28 gennaio 1965 trasmesso al Presidente del Consiglio nazionale forense e ai Presidenti dei Consigli degli Ordini d'Italia, abbia chiesto "il sollecito intervento del Governo previa notizia alle Assemblee legislative, alla Corte Costituzionale, al Consiglio superiore della Magistratura" affinché siano adottati una serie di provvedimenti, fra i quali (ai fini che qui possono interessare) è inclusa la proposta, della "convocazione entro il 1965 di una *Conferenza nazionale sulla amministrazione della giustizia in Italia*, al più alto livello, al fine di un moderno adeguamento degli organi e delle strutture alle esigenze della comunità nazionale per assicurare la migliore più pronta e rispondente tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini.

E ciò, facendo precedere la Conferenza da idonee inchieste e approfonditi studi, anche attraverso l'esame dello stato attuale degli altri ordinamenti dei Paesi civili: inchieste e studi da preordinare sollecitamente ad opera del Governo, sentito il Consiglio Nazionale Forense e il Consiglio superiore della Magistratura, con particolare riferimento all'esercizio della funzione giudiziaria civile, penale, amministrativa e tributaria e alle opportune riforme dei relativi ordinamenti, per l'effettiva applicazione dei principi della Costituzione e sotto ogni aspetto che possa comunque interessare l'amministrazione della Giustizia".

Ad avviso dei relatori, la proposta potrebbe essere fatta propria dal Congresso come organo qualificatissimo dei nostri Ordini, ritenendo che questa possa essere una delle vie, attraverso le quali anche per la nostra attività professionale risultino segnate le linee di una *moderna* e rinnovata esplicazione delle alte sue funzioni.

## 1965 - Necessità e modernità dell'Ordine

*Al Congresso di Milano del settembre 1965 Angiola Sbaiz, oltre a presentare l'ampia relazione introduttiva stesa a quattro mani con il collega Francesco Saverio Siniscalchi di Napoli, interviene ripetutamente nel dibattito. Quello che segue è l'intervento di sintesi sulla discussione sul primo tema, dedicato a "Tradizione e modernità nell'attività dell'avvocato". La trascrizione dell'intervento orale, ancora una volta, è forse sovrabbondante, ma ha la vivacità e la immediatezza del dibattito, e dà conto della disponibilità al dialogo e all'ascolto delle idee degli altri, che era una caratteristica di Angiola Sbaiz. L'intervento è in Atti del Congresso, Milano, Giuffré 1966, pag. 91.*

Veramente il merito di tutta la parte "numero uno" direi della relazione, e cioè della trattazione sulla tradizione, è dell'illustre collega Siniscalchi, che ha dato il fondamento al discorso che ne è risultato comunque unitario, perché giustamente uno dei colleghi intervenuti a parlare poco fa ha detto che non si concepisce la modernità senza tradizione e tradizione senza modernità.

Ciò premesso, mi sembra opportuno di apportare alcuni chiarimenti soprattutto nell'intento di guidare la discussione sui punti essenziali. Aggiungo anche per chiarezza che questo nostro tema avrebbe dovuto essere trattato a mio avviso assieme al tema della dignità e della libertà, in quanto è quasi impossibile sceverare il discorso in modo da farne due discorsi nettamente separati.

Desidererei per prima cosa riferirmi all'intervento, sotto molti aspetti veramente interessante, del collega di Busto Arsizio, Ballarati. Sono d'accordo con lui su molte cose; soltanto su una non sono d'accordo e lo dico subito: e cioè che il problema della "modernità" riguardi soltanto i giovani. Direi che riguarda tutti, perché si tratta di un adeguamento

necessario che i tempi pongono alla nostra attività professionale. In definitiva se non abbiamo sbagliato nell'interpretazione del tema demandatoci dal comitato organizzatore, il tema è proprio questo. In altri termini e per fare un esempio che può essere banale, ma per conto mio rende bene il nostro concetto fondamentale: abbiamo un bellissimo palazzo, è un palazzo solenne, ricco di arte, monumentale, ma mancante di tutto ciò che è necessario per viverci bene oggi. Non ci sono i servizi, non c'è riscaldamento. Rimane qualcosa che noi ammiriamo, ma poi passiamo oltre, e andiamo a prenderci la casetta di campagna o l'appartamento in periferia. Questo per me è il punto. Ed è un punto molto difficile da affrontare, per cui quando l'illustre presidente di questa sezione ha rivolto al collega Ballarati la domanda: "Mi dica, che rimedi propone?", ho compreso benissimo l'imbarazzo di Ballarati, perché è stato anche l'imbarazzo mio, benché ci abbia riflettuto molto. Il che non toglie, però, che il problema ci sia e che vada affrontato e svolto attraverso lo scambio di idee, con tutta la delicatezza e l'approfondimento che esso esige.

Chissà che attraverso l'apporto di tutti, e qualche cosa fin d'ora è apparso attraverso i precedenti interventi, si cominci al delineare il modo di risolvere il problema o, almeno come esso vada impostato. E ciò nei suoi vari aspetti, sia delle istanze per provvedimenti che per il momento non vedo quali potrebbero essere, sia dell'attività dei nostri Ordini e dei nostri Consigli dell'Ordine (che resta il punto centrale, il nodo cardinale attraverso il quale si deve poter influire sullo svolgimento dell'attività professionale), sia infine attraverso quel contributo di singoli cui l'avvocato Ballarati ha fatto così largo richiamo.

In definitiva, noi abbiamo un *quid* che non possiamo perdere perché il giorno che lo perdessimo la nostra professione esaurirebbe proprio quei caratteri o elementi distintivi che noi tutti vogliamo conservati, e che si devono conservare anche per i giovani, i quali sceglierebbero attività diverse, probabilmente più facili, più lucrose, se sapessero di non poter mettere a cimento per la riuscita nella professione le proprie forze, il proprio coraggio. Per questo vorrei anzi dire una parola al collega giovane che poco prima parlava e che pure ha detto delle cose molto sensate. Non si tratta proprio di aiutare, di dare una assicurazione preventiva contro il bisogno. Si tratta di rimuovere altri ostacoli in modo che il più capace, il più serio, il più onesto, il più preparato possa giungere a fare la carriera più brillante ma anche in modo che il meno capace, ma ugualmente probo, trovi modo di lavorare.

Tutto questo è qualcosa che c'è sempre stato è non è certo nuovo! Tutti i nostri predecessori si sono trovati di fronte a problemi di questo tipo e tutti li hanno affrontati.

Oggi c'è di nuovo però qualche cosa. C'è di nuovo che l'ambiente in cui viviamo ha subito delle fortissime scosse di vario genere. Noi abbiamo cercato brevemente di indicarle nella nostra relazione. Probabilmente ce ne sono anche delle altre. Non ci sono solo modifiche di carattere sociale, ma anche modifiche di strutture giuridiche, economiche, che riflettono tutta la nostra società e si ripercuotono su qualsiasi svolgimento di attività di lavoro. E questi in fondo sono gli ostacoli che noi dobbiamo cercare di superare.

Quando si dice, ad esempio: occupiamoci del lavoro in *é quipe*, si pone un argomento pertinente. Io stessa l'ho scritto nella relazione, facendo richiamo a quanto il mio maestro Redenti sosteneva (e non tanto in ordine alla possibile attività di avvocati stranieri in Italia, il che riguarda più che altro qualche grande città quanto in ordine all'organizzazione normale di uno studio professionale). Oramai abbiamo una tale congerie di leggi, di leggine, di regolamenti, di circolari, che un avvocato preparato e serio si deve ripetere ogni giorno la regola *nec sutor ultra crepidam*. E così, ad esempio, i problemi fiscali da solo l'avvocato di solito non li affronta, in quanto richiedono una competenza specifica. Altrettanto dicasi per questioni che richiedono, anche ai fini legali, indagini tecniche specifiche. A questi effetti il lavoro in comune di associazioni o gruppi, anche se non in forma societaria (del resto di ciò si occupa benissimo la relazione Dall'Ora nel secondo tema) è un lavoro che in un certo senso va appoggiato e incrementato.

Ma soprattutto io ritengo che ai Consigli degli Ordini spetta un compito primario perché i Consigli degli Ordini devono saper captare, non solo per la formazione dei giovani, ma anche per tener aggiornati i colleghi, quello, che succede nel mondo intorno a noi, e che non deve assolutamente restare un dato estraneo o ignorato.

Noi sentiamo alle volte (l'imputazione la rivolgo a me stessa, ma credo che, in fondo, sia comune) che quanto più ci impegnamo nel nostro lavoro, tanto più creiamo una barriera intorno a noi. Invece intorno a noi il mondo va avanti, va avanti la nuova legislazione che riguarda tanti campi prima non regolati, vanno avanti le modifiche delle strutture sociali. In questa rapida evoluzione l'avvocato deve essere presente.

Due cose io ho ricordato nella relazione e vorrei qui segnalarle ancora per il dibattito. Sono due cose diverse, ma entrambe, credo, degne di considerazione. Un tempo l'avvocato che avesse conseguito la stima che gli era dovuta per probità, capacità ed esperienza, diventava un elemento di notevole importanza nelle comunità locali, ed anche in quella nazionale. In fondo l'avvocato rappresentava qualche cosa. Era l'interprete del diritto, era il custode del diritto. Anche da questo, e cioè dalla composizione delle

assemblee legislative e degli organi di governo, forse dipende che certe leggi, come ne escono oggi, una volta non uscivano, diciamolo chiaro e tondo. Ci sono delle leggi di fronte alle quali non siamo in grado di formulare una interpretazione seria e obiettivamente attendibile e non per nostra mancanza ma perché la legge dal punto di vista strutturale, artigianale, se volete, è fatta male. E' fatta male perché non c'è la conoscenza degli istituti fondamentali del diritto, che dovrebbe sempre essere il presupposto del legiferare, né la chiarezza necessaria per tradurre in norme ciò che si vuole attuare.

Tutto questo deve interessare gli avvocati che non devono tentar di intervenire, a cose già fatte, per protestare, ma devono riuscire ad intervenire prima. Se venisse attuato un sistema molto semplice e cioè i progetti almeno delle leggi di particolare rilievo venissero sottoposti anche ad un preventivo esame di commissioni composte da giuristi, e non parlo solo dei cattedratici, parlo di avvocati con parecchi anni di professione e di esperienza probabilmente certi errori, gravi, gravissimi, non succedrebbero. Le questioni di incostituzionalità non si farebbero dopo, perché prima si saprebbe entro quali limiti il legislatore può muoversi.

In sostanza noi abbiamo bisogno come Ordine, di riacquistare prestigio, di mantenere il prestigio antico, e questa, è la maggior garanzia e il migliore aiuto anche per i giovani che entrano a fare parte del nostro Ordine; di questo essi hanno bisogno e non tanto di leggi per difendere il loro interesse economico e assicurarsi il necessario per la famiglia (magari ci fossero queste leggi ma credo che finirebbero per far diventare un'altra cosa la nostra professione). Ma affinché attraverso i nostri organi, attraverso i Consigli e i nostri rappresentanti nazionali, possiamo riprendere quella posizione di prestigio che un tempo era propria del nostro Ordine, ci vuole un contributo di tutti noi, ci vuole l'interessamento, ci vuole il dibattito dei problemi. Non ci incontriamo mai fra colleghi per dibattere temi come questi, ma solo per discutere se si fa o non si fa sciopero, perché la carta bollata è aumentata di duecento lire. I problemi fondamentali della nostra società, che sono problemi di diritto, ciascuno di noi se li tiene nel foro proprio o li dibatte in altra sede e li ignora come avvocato. Un tempo questo non avveniva ed in questo sta una ragione profonda di decadimento, cui bisogna ovviare.

Aggiungo la seconda considerazione, che è tutt'altra cosa, anche se in fondo riflette pur sempre il nostro prestigio. E' un problema che da tempo mi tormenta e che è stato brevemente accennato, in termini, direi, estremamente cauti nella relazione. Vorrei semplicemente dire qualche parola di chiarimento. Ad un certo punto abbiamo scritto: «Viene da considerare come tale collaborazione assuma particolare responsabilità e

rilievo attuale in relazione al dettato costituzionale che attribuisce alla Magistratura posizione di ordine autonomo ed indipendente da ogni altro potere. Più che mai infatti alla funzione dell'avvocato viene conseguentemente a spettare un compito di delicata responsabilità per la tutela dei diritti che si esplica per suo tramite, mezzo necessario, con la necessità di un'accresciuta sensibilità nei confronti dell'esercizio di quell'altissimo potere entro i limiti fissati dalla Costituzione».

Forse queste parole possono sembrare involute. Traduco liberamente il pensiero: non che nutra timori in dipendenza della particolare posizione che i giudici hanno assunto nell'ordinamento del nostro paese cioè di quella di ordine autonomo e indipendente, nel modo più assoluto, da ogni altro potere, fornito di proprio potere.

A me sembra che vada attentamente meditata la, correlativamente accresciuta, gravità e responsabilità della funzione dell'avvocato. In altri termini, ormai, tra la legge e il cittadino c'è solo il potere indipendente del giudice. Vi è accanto però, a garanzia del cittadino, l'avvocato. Con l'autonomia, assoluta che sempre più il potere giudiziario sta esprimendo, ciò significa accresciuta responsabilità da parte nostra, in quanto spetta a noi garantire nello svolgimento dell'attività della difesa l'esercizio di quel potere entro i limiti fissati dalla Costituzione.

Questo problema che finora non è stato dibattuto, è un problema da sottoporre non tanto a un voto congressuale, quanto a un esame coscienzioso e attento da parte degli avvocati italiani. Sempre più attraverso le cronache giudiziarie noi leggiamo di iniziative prese dalle autorità giudiziarie. Vogliamo ammettere che siano tutte legittime e tutte rispondenti a fini giusti, conformi al dettato costituzionale. Comunque ricordiamoci che fra quei giudici e la legge ci siamo solo noi.

Ed ecco come la nostra professione, moderna quanto si vuole e adatta quanto si vuole ai tempi mantiene la funzione di un pilastro sulle vie della giustizia. Io credo che a questa scuola bisogna educare i giovani, perché quando saremo consapevoli di quel che siamo e di quel che significa l'esercizio dell'avvocatura sapremo tutti adattarci ai tempi. Molte cose sono transitorie e noi non andiamo più vestiti con le bardature dei nostri antenati. Molte cose! Anche rispetto al divieto di farsi pubblicità ad esempio c'è qualche cosa da salvare ma c'è anche qualcosa che può cadere: non dobbiamo formalizzarci nella cose minime. Dobbiamo mantenere invece integra la sensazione della differenziazione della nostra professione rispetto alle altre libere professioni, in dipendenza di quello che essa rappresenta nel nostro ordinamento statuale. E' una professione che si sceglie non solo per guadagnare il pane quotidiano ma anche per fare qualche cosa di essenziale per la vita e le istituzioni di un Paese.

## 1965 - Su un progetto di riforma degli studi universitari

*Sempre al Congresso di Milano del settembre 1965 Angiola Sbaiz, oltre a presentare l'ampia relazione introduttiva sopra riportata e a discuterla, sul tema principale della "Tradizione e modernità nell'attività dell'avvocato", è vivamente interessata anche ai lavori di un'altra sezione del Congresso, che si occupa di "Formazione universitaria e forense dei giovani". In questa sezione, le relazioni sono state svolte dagli avvocati Gabriella Niccolaj, Remo Pannain e Luigi Storace di Roma e, sul punto specifico del tirocinio professionale, dal prof. Giampaolo De Ferra di Trieste. Angiola Sbaiz interviene ampiamente anche in questo dibattito, nel quale lancia una grande quantità di spunti, che vale la pena di ripercorrere tuttora. Se infatti la "esplosione" degli albi degli avvocati che si è verificata in questi ultimi anni rende irrealistici determinati suggerimenti formulati nel 1965, quello che non deve essere messo da parte è il principio di necessaria integrazione fra il tirocinio teorico e quello pratico. Ricordava spesso Angiola Sbaiz a questo proposito di avere visto celebrità accademiche incespicare in problemi pratici di scarso rilievo teorico: ed ammoniva che la padronanza degli strumenti pratici del processo era data, appunto, solo dall'aver visto quegli strumenti all'atto pratico. L'intervento è in Atti del Congresso, Milano Giuffrè 1966, pag. 382.*

Egregi colleghi, la relazione che abbiamo sentito illustrare molto bene ieri sera è già in sè estremamente chiara ed ha il grande merito di affrontare con coraggio questo argomento di non facile e pronta soluzione, come si legge nella relazione stessa: io direi ancora peggio, che è uno degli argomenti forse più spinosi.

Certamente è qui uno dei punti chiave per i nostri problemi. In sostanza, in questa sezione noi non abbiamo fatto altro che voltare pagina e proseguire il discorso che si è fatto per gli altri due temi: quello della tradizione e modernità e quello della libertà e dignità della professione. Infatti se, come credo, siamo convinti tutti, della funzione insopprimibile e direi

più che mai necessaria, in questo momento dell'avvocatura, esercitata con effettiva autonomia e in effettivo spirito di dignità, siamo anche convinti della necessità di saldi principi deontologici e di una preparazione tecnica più che mai adeguata alle difficoltà sempre maggiori della professione. Preparare adeguatamente le nuove leve a prendere gradatamente il posto di coloro che se ne vanno è compito di cui deve preoccuparsi il legislatore ma di cui devono primariamente occuparsi i Consigli degli ordini, se vogliamo vedere riaffermata la nostra libertà nel modo più completo.

Mentre condivido in pieno l'accertamento della situazione che le relazioni hanno con tanta sobrietà, e nello stesso tempo con tante sfumature delineata mentre condivido del pari in gran parte la diagnosi delle cause che in esse è contenuta devo dire che non sono del tutto consenziente sotto vari aspetti, con le proposte che vengono suggerite nella relazione di maggioranza.

Partiamo dalla preparazione universitaria. Il prof. De Ferra ci ha detto in sostanza che c'è una specie di *hortus conclusus*. Ritengo che sia estremamente delicato ma ritengo anche che sia indeclinabile da parte nostra affrontare il tema, s'intende entro i limiti in cui spetta a noi la possibilità di affrontarlo.

A questo proposito e rispetto al progetto di riforma universitaria, devo dire che quando si è stati scottati dall'acqua calda si teme anche la fredda: le recenti proposte legislative come quelle relative alla legge professionale, di cui noi ci doliamo, ci dimostrano che qualche salutare timore, almeno in via di previsione bisogna sempre averlo. E così anche rispetto a quel progetto e per quanto riguarda la nostra attività professionale, è stato paventato un pericolo (e so che del problema si è discusso anche nell'ambito della facoltà giuridica bolognese). Ciò in relazione alle varie categorie di titoli previste nel disegno di legge: il diploma dopo 2 anni, poi la laurea, poi il coronamento degli studi attraverso il dottorato di ricerche, senza alcuna distinzione fra le varie facoltà. Per tutte le facoltà è concesso di istituire i cosiddetti istituti aggregati, tipo di Università minore, i quali dopo 2 anni di studi possono rilasciare un diploma che può valere a certi effetti nelle varie professioni, come può essere il titolo preliminare per raggiungere poi la laurea. Il timore, sia pur remoto è che ove questo disegno di legge sia approvato, non sorga, per caso, in futuro, la possibilità che coloro che dopo 2 anni di studio di giurisprudenza siano muniti del diploma possano, per la porta di servizio, essere introdotti in qualche modo nelle nostre aule. Chi di noi ha una certa età ricorda i patrocinatori legali di vecchia memoria, i quali erano una specie di avvocati in sottordine, e così viene spontaneo il timore che magari agli effetti del patrocinio in conciliazione o in pretura questo diploma possa essere in qualche modo utilizzato. O che il diploma

possa servire, con qualche corso integrativo per conseguire poi la laurea. Può essere un pericolo remoto, però, in base alla dizione molto generica del progetto, il pericolo c'è. E' necessario quindi riaffermare ben chiaro che alla nostra professione si accede solo attraverso la laurea, attraverso una laurea raggiunta bene, attraverso 4 anni di regolari studi universitari e che non vi si accede, neppure per metterci piede, attraverso altre forme. I diplomi potranno servire per i cancellieri e per gli ufficiali giudiziari o per altre attività minori, ma non potranno servire neppure come primo gradino, come grado di caporale, per la nostra professione. In questo senso un qualche voto starebbe bene fin d'ora. Comunque anche a prescindere da voti espressi, segnalo il problema agli organi che ci presiedono e così all'illustre presidente del nostro consiglio nazionale forense.

Tornando al problema della preparazione universitaria, e per entrare nel merito, certamente la preparazione noi possiamo quanto meno giudicarla attraverso i risultati che vediamo, attraverso la nostra esperienza. Mi domando dopo una trentina di anni dalla laurea con estrema obbiettività: in media i giovani che escono ora dalle Università sono più o meno preparati di noi ad entrare nella vita professionale?

Devo constatare che c'è indubbiamente un numero di giovani eccellenti, impegnati per preparazione, serietà, preoccupazione anche di studi più vasti dei nostri, perché noi ci chiudevamo nell'ambito nazionale ed essi hanno viaggiato, hanno visto ordinamenti stranieri e sono più aperti ad una più larga concezione del diritto. a questa è una percentuale che rimane sempre molto modesta. Forse è minore di un tempo la percentuale degli sfaticati a tutto andare, di coloro che si chiamavano «fuori corso ad oltranza», che si laureavano sulla quarantina. Anche questo è un segno dei tempi. Ma è la grande massa di cui dobbiamo preoccuparci, perché i primi e i secondi regolano i loro problemi da soli, sia pure in modi antitetici. La grande massa è più o meno preparata di trenta anni fa? Non sono pessimista di tendenza, ma direi che in linea di massima è molto meno preparata, quanto a principi generali, abito giuridico, formazione mentale, di quello che eravamo noi 30 anni fa. Non andiamo, per carità, a indagare le cause o ad assegnare le colpe. Indubbiamente ce ne sono, di vario genere, ma bisogna che ammettiamo che una certa percentuale di responsabilità dipende dal modo con cui si insegna alle Università. Saranno i programmi ma sarà anche il modo con cui si svolgono. Più che mai, quindi si deduce la necessità di una adeguata preparazione successiva.

Sotto l'aspetto teorico le proposte dei relatori sarebbero accettabili ma per me c'è una preoccupazione grossa che vi dirò. Prima però faccio una parentesi: non credo all'utilità di aumentare il numero delle Università. Una Università è una cosa molto seria non semplicemente un gruppo di

professori, che con uno stanziamento dello Stato si mettono ad insegnare in alcune aule all'uopo predisposte, magari con cerimonie inaugurali solenni e discorsi d'occasione. Una Università si forma lentamente, non solo quanto a preparazione strumentale, mezzi, ambienti, biblioteche, strumenti di ricerca, ma soprattutto si forma e si crea sul nome e sulla scuola di grandi Maestri. Moltiplicare il numero delle Università in Italia non mi sembra augurabile, proprio per la serietà delle nostre istituzioni. Direi che si debba piuttosto organizzare meglio l'insegnamento, con l'aumento del numero di assistenti idonei ad insegnare, anche perché il cattedratico deve restare cattedratico, deve insegnare il diritto e non una scienza astratta, ma deve insegnare formando soprattutto una scuola. Tutti noi siamo debitori a chi ci ha formato in questo modo. Non si deve permettere a una qualunque persona anche abbastanza preparata di impartire delle lezioni, leggendo più o meno le dispense preparate prima. Senza una «scuola» non si forma il giurista e non si forma l'avvocato.

Chiusa la parentesi e tornando al punto della formazione forense, volevo rilevare che mi sembra piuttosto teorico quanto proposto dai relatori. Soprattutto non mi sembra che sia facile inserire tali proposte nella nostra realtà, dalla quale non possiamo prescindere. Quando il giovane esce da quella Università che noi vorremmo dotata di migliori strumenti, soprattutto per la formazione (il giovane che ha parlato prima lo ha accennato) dell'abito mentale, del modo di ragionare del giurista che è già qualche cosa, per l'assunzione di chiari principi generali e di una nozione, anche non analitica, del modo di muoversi poi nella professione, *l'optimum* sarebbe pur sempre l'ingresso in uno studio professionale serio e preparato. Credo che sia talmente complesso l'esercizio della nostra attività che è difficile catalogarlo, disponendo per la pratica di una applicazione due mesi qui, tre mesi là, e aggiungendovi altri tre anni di scuola. Ci sono delle cose che s'imparano soltanto facendole e seguendole, anche disordinatamente, se volete, ma respirando quell'aria che è l'aria dell'esercizio professionale. Mi dispiace di parlare di me personalmente ma qualche esempio dalla nostra esperienza dobbiamo tutti trarlo. E dico che benedico quegli anni in cui, pur seguendo illustri maestri, preoccupata di un serio approfondimento dei miei studi, contemporaneamente sprecavo tempo e fatica, si anche fisica, negli ambienti del tribunale svolgendovi anche tutte quelle attività modestissime se volete (come la richiesta di copie alle Cancellerie o di notifiche agli Ufficiali giudiziari e predisponendo anzi le relative relazioni) che purtroppo i nostri giovani disdegnano. Teniamo presente che, salvo rarissimi casi, i nostri giovani, quanto più sono eccellenti, quanto più sono preparati, quanto più mirano al futuro, tanto più oggi ritengono che queste cose le possano fare la dattilografa o l'impiegata di studio.

La professione è costituita da un complesso di attività concorrenti. I rapporti con i colleghi, con i giudici, con i funzionari, le leve del meccanismo, le rotelline del meccanismo s'imparano così. Quando accanto a questa preziosa esperienza pratica ci sia nello studio chi dà le direttive e fa vedere i problemi della causa la preparazione sarà esemplare. Studiare poi è una cosa che dipende da noi. Non abbiamo bisogno che ci si insegni a studiare, dopo 4 anni di Università. Abbiamo bisogno solo di una guida, se mai. Ripeto, teoricamente almeno, la preparazione nello studio professionale è ancora il mezzo migliore. Ma non si parli di espropriazione per pubblica utilità e d'imposizioni di praticanti, secondo la regola dell'imponibile di mano d'opera. Per carità! Imparate, cari giovani colleghi, mi permetto di parlare così data la mia età, che la libertà di cui tanto parliamo si dimostra anche nel modo di ragionare e di porre i problemi. Per carità, non potremmo protestare contro chi voglia attentare alla nostra autonomia se chiediamo noi stessi di irreggimentarci sempre di più. Ciò è dannoso e contraddittorio.

Però, detto ciò, devo anche condividere il pensiero dei relatori, nel senso che la mia visuale non è attuabile. Purtroppo è difficile attuarla per ragioni di qualità, di numero, di possibilità, soprattutto in grandi centri. Nei piccoli credo che sia più facile. Allora che cosa si fa? Voi relatori proponete una «scuola» di 3 anni. Anzitutto lasciamo stare i 3 anni perché non ho ancora digerito né dato per scontato quel tale progetto di legge che voi invece accettate ormai come un fatto compiuto. Sarà un mio inguaribile ottimismo la speranza di modifiche, ma quell'idea dell'esame romano dopo 3 anni (di cui qui non si può parlare perché è «verboten») è una cosa che non mi convince. Comunque, sia di uno o di tre anni, voi proponete una scuola con l'obbligo di frequenza. Io dico: anzitutto teniamo presente lo scopo integrativo che essa dovrebbe avere. Non vorrei mai la scuola obbligatoria perché se il giovane è fortunato e trova chi gli insegna a fare l'avvocato, trova modo di esercitarsi, perché dobbiamo anche costringerlo ad andare alla scuola? Ci sarà un controllo da parte dei Consigli degli ordini ed è un controllo che spetta doverosamente ai Consigli degli ordini anche se purtroppo non lo esercitano con il dovuto rigore. Ci dovrebbe essere un controllo semestrale e annuale sulla pratica. La «scuola», se mai è l'elemento integrativo, sussidiario di quello che si può ottenere per la via diretta del tirocinio pratico. Inoltre voi relatori avete un pochino forse svalutato l'utilità delle scuole esistenti. Devo proprio fare testimonianza al riguardo. Io sono stata «allevata» (è la parola) in una di queste scuole, l'Istituto giuridico di applicazione forense di Bologna, che credo la più antica in Italia perché costituita fin dal 1927 con decreto reale. L'Istituto fu presieduto dapprima da Stoppato, poi da Cicu poi da Redenti. Attualmente è intestato al nome di Redenti. La nostra bolognese è forse una esperienza

speciale ma ho sentito parlare di Padova e di altre città e penso che non si tratti solo di un patrimonio nostro. Ricordo l'utilità delle esercitazioni come forse il dato di maggior valore per la formazione delle mie attitudini professionali. Ricordo che i professori, illustri professori dell'Università di Bologna, Perozzi, Stoppato, Arcangeli, Cicu, Redenti trattenevano i giovani anche di sera se di giorno erano impegnati nelle udienze. Discutevamo anche fino all'una di notte, esaminavamo casi giudiziari concreti e non si facevano conferenze. Il sistema era quello dialogico, socratico: i giovani erano costretti a prender posizione, a parlare. Ricordo proprio la trepidanza di dover per la prima volta porci di fronte a maestri insigni ad esporre il nostro modestissimo pensiero, ma in quel dibattito si formava l'avvocato.

L'Istituto attualmente è retto da un regolamento del 1960 che non ha fatto altro che tradurre le disposizioni di fatto che già vigevano (fra l'altro accoglie anche i giovani laureandi come uditori), svolge esercitazioni, ciascuna di due ore, che comprendono gli studi pratici, di testi legislativi e di casi giurisprudenziali, relazioni, discussioni, relazioni di atti in genere, e di compiti scritti, esami di incartamenti processuali, accessi ad uffici con ispezioni di atti e registri ed ogni altra ben definita attività corrispondente ai fini e al carattere dell'Istituto. Il diploma di frequenza non lo si rilascia se non a chi presenza ai corsi, perché un certo numero di assenze ne impedisce l'ottenimento. Devo dire, sempre per la cronaca, che fra i corsi tenuti nell'anno scorso ve ne sono stati oltre che per le materie fondamentali, sul diritto e sulla procedura costituzionale, sul diritto internazionale privato, sulla giustizia internazionale, sul diritto industriale, sul diritto della circolazione stradale, sul contenuto e sugli istituti della programmazione della quale i giovani si sono interessati come di un fenomeno economico della nostra vita che non si può ignorare, e sulla psicologia forense. L'anno scorso, per fare un esempio, sono state tenute ben 225 esercitazioni di cui 133 nelle materie fondamentali e 92 delle secondarie. Il numero degli allievi non l'ho: purtroppo di questo dato non sono fornita.

All'inizio, nel 1927 si stabilì che non potevano essere iscritti più di 30 allievi per corso, adesso credo ve ne siano 50-60, magari non per tutte le materie, perché alcune sono facoltative e non vengono frequentate. Questo esempio di Bologna ho voluto citare non come modello, ma semplicemente per dire che cosa volendo si può fare.

Ritengo infatti che con la collaborazione necessaria dei Consigli

degli ordini (che attualmente si riduce soltanto ad un rapporto di cordialità) rafforzata occorrendo con idonei strumenti legislativi, almeno nelle sedi dove ci sono Università, si possa creare senza eccessiva costrizione di limiti, questo rapporto quotidiano integrativo fra scuola e prassi che ritengo essenziale in realtà, per la formazione del giovane professionista, sempre in quel clima di libertà di cui non ci preoccupiamo mai abbastanza.

Non è che le proposte dei relatori siano da mettere da parte, secondo il mio modesto pensiero. Quelle proposte, soprattutto per il loro grande merito di avere concretizzato e puntualizzato il problema ritengo costituiscono un ottimo punto di partenza per la sua soluzione.

Soltanto raccomando, riassumendo, tre punti.

Non pensiamo ad aumentare il numero delle Università pensiamo invece ad evitare ogni pericolo che possa derivarci dalla proliferazione di Università.

Potenziamo l'attività dei Consigli dell'Ordine agli altri effetti rispettando il più possibile il clima di libertà anche attraverso inviti ai colleghi, perché i colleghi, quando il consiglio dell'Ordine li invita a fare qualcosa senza «diktat», è difficile che dicano di no. Qui abbiamo presidenti degli Ordini e sanno quello che dico io. I colleghi che desideriamo accolgano dei giovani li accoglieranno anche se li metteranno magari nell'ingresso dei loro studi se non hanno posto. Ma non andiamo a imporre delle costrizioni.

Imponiamo la necessità di una preparazione adeguata, controllando, se esistono già, le scuole *ad hoc* eventualmente potenziandole, collegandole con i Consigli degli Ordini, sollecitandone la istituzione da parte delle Università e vigiliamo noi stessi a mezzo di colloqui semestrali o di qualsiasi altro sistema, sulla preparazione dei giovani che frequentano tali scuole. Ma, lasciamo anche questa possibilità; che chi vuole formarsi da solo, con le sue personali fatiche possa formarsi così. Non credo all'utilità dell'istituzione di regolari scuole obbligatorie da parte di tutti i nostri Consigli dell'Ordine: non è solo un problema di denaro, è un problema di scelta di persone, e di limitazione di libertà per chi sarebbe obbligato alla frequenza.

## 1971 - L'Avvocato e la trasformazione della società italiana

*C'è stato il sessantotto anche per l'avvocatura. Al Congresso di Torino del 1969 - al quale però Angiola Sbaiz non risulta abbia partecipato come delegata, nè in ogni caso è intervenuta - il dibattito si era incentrato sulla applicazione della costituzione e sull'adeguamento della legislazione ai valori costituzionali. L'anno dopo l'assemblea dei rappresentanti degli Ordini forensi si riunisce due volte, per decidere i sottotemi del Congresso. Ne vengono proposti addirittura dodici (Atti del Congresso, pag. 39). In vista della riunione decisiva, Angiola Sbaiz si fa promotrice di una iniziativa di riorganizzazione della troppa carne al fuoco. Infine, il tema del Congresso viene approvato in "L'avvocato nella nuova società italiana". Viene poi fissato un primo sottotema, intitolato «L'avvocato e la trasformazione della società italiana; natura e compiti della difesa nel moderno Stato democratico». Sul primo sottotema vengono nominati cinque relatori (Girolamo Bellavista, Errino Fontana, Luciano Ichino, Ferruccio Liuzzi e Angiola Sbaiz). I relatori svolgono un vero lavoro di gruppo, ed elaborano una relazione collettiva, che viene effettivamente discussa e da ultimo approvata in una riunione a Bologna il 12 giugno 1971 (Atti cit, pag.41). Da quanto emerge dagli atti v'è da credere che Angiola Sbaiz sia stata l'elemento propulsore del gruppo: comunque, è certo che la relazione collettiva esprime esattamente il suo pensiero. Il testo è pubblicato negli Atti del Congresso che furono pubblicati a Cagliari nel 1975 (pag. 37 e seguenti).*

### 1. Crisi della società, contestazione, esigenza di partecipazione

Anche l'osservatore meno attento è in grado di cogliere i molteplici aspetti della crisi sempre più generalizzata nella quale si dibatte il nostro Stato, che appare inadeguato a soddisfare le esigenze della società in fase d'intensa evoluzione. Più difficile, invece, appare cogliere le cause di tale crisi.

Evidentemente la questione richiederebbe un'analisi approfondita da più punti di vista. Tuttavia, in una prospettiva di estrema sintesi, è possibile affermare che la crisi non deriva soltanto dall'inefficienza delle strutture. Queste, probabilmente, non erano sufficienti neppure un secolo addietro, ma certamente sono divenute oggi impari alle esigenze sempre

più ampie e complesse alle quali dovrebbero corrispondere. Tuttavia non si tratta solamente di una deficienza puramente strutturale, bensì anche di un ritardo nella realizzazione di quanto previsto nella nostra Costituzione relativamente alla più ampia, completa e determinante partecipazione del Popolo alla vita della società ed alle decisioni che la regolano e la indirizzano nel suo cammino.

Questa affermazione merita un chiarimento.

L'attuale struttura dello Stato, a ben vedere, è ancora struttura dello Stato cosiddetto liberale o, se si preferisce, garantista e cioè mero garante delle libertà individuali. La struttura insomma di uno Stato che riteneva di poter assicurare l'attuazione dei principi di eguaglianza e di libertà unicamente mediante l'introduzione (neppure completa) della «separazione delle funzioni». in altre parole, all'epoca dello Statuto albertino si riteneva che la democrazia fosse sufficientemente protetta e assicurata con la divisione dei poteri. Senonché nell'ambito di ciascuno di questi il cittadino rimase sostanzialmente un suddito, cosicché il Popolo rimase titolare solo formale della sovranità, ma in concreto venne escluso dal suo esercizio sostanziale.

L'esigenza di un esercizio sostanziale del potere da parte del Popolo diventa oggi più acuta in relazione ai compiti che lo Stato attuale di fatto si è assunto: compiti sempre, più imponenti di intervento nell'economia e nella società. Lo Stato, cioè, tende sempre più a trasformarsi da «Stato liberale» (semplice «garante» delle libertà del cittadino) in «Stato sociale» (che interviene nella sfera delle libertà «formali» del cittadino, per assicurare a tutti le loro libertà «sostanziali»); e il ritmo della trasformazione rivela sempre di più la non adeguatezza e la non rispondenza funzionale delle strutture dell'ordinamento.

Siamo in presenza del fenomeno della **esigenza di partecipazione**: non ultima fra i fondamenti dei vari tipi di contestazione, non soltanto, da parte dei giovani. Si tratta di una profonda aspirazione alla promozione umana e del principale, se non forse unico, criterio di razionalità di fronte alla irrazionalità della quale è sempre più permeato il nostro mondo.

Orbene, la nostra Costituzione prevede istituti per l'attuazione di un principio di democrazia sostanziale e cioè di partecipazione effettiva all'esercizio dei poteri (referendum; suddivisioni «orizzontali» e «verticali» dei vari poteri; autonomie regionali e locali; ecc.), ma il dettato costituzionale non è stato attuato, o ha incontrato ritardi e remore gravi alla sua attuazione.

Di qui un maggiore acuirsi della crisi.

Tutto ciò, nella presente sede congressuale, ci interessa per quanto riflette il principio costituzionale della «difesa» del cittadino, e in particolare quell'elemento insopprimibile della «difesa» che è costituito dall'«avvocato».

## 2. Esigenza di giustizia sostanziale

giustizia sostanziale, non si esaurisce al momento legislativo (con l'esercizio del referendum ovvero con la richiesta di consultazioni nel momento di formazione dell'atto legislativo: il fenomeno più evidente, a questo riguardo, è fornito dall'intervento sempre più attivo dei Sindacati).

Non si esaurisce al momento esecutivo (con l'esercizio del contraddittorio nella formazione degli atti amministrativi: principio ormai accolto in quasi tutti gli Statuti Regionali).

Essa si estende naturalmente anche al momento giudiziario, che è il momento della verifica di attuazione dei precetti legislativi ed esecutivi.

La giustizia sostanziale è l'insopprimibile presupposto della affermazione dei diritti dell'individuo (come privato e «sicut civis»), dei gruppi, delle consociazioni, e ciò tanto nei confronti di chi esercita il potere quanto nei confronti degli altri individui, gruppi e consociazioni: soltanto la giustizia sostanziale consente all'ordinamento di sopravvivere, e probabilmente proprio per questa insaziata sete di giustizia sostanziale torna o è tornato di moda il «diritto naturale» (che cosa sono, se non espressione di diritto naturale, le «dichiarazioni dei diritti?»).

Ma ove si dice giustizia, si dice difesa che è assicurazione dell'osservanza del diritto, e tutela del suo esercizio, affinché:

- la legge sia conforme all'ordinamento
- chi esercita il potere applichi la legge
- e l'applichi in modo conforme ai suoi dettati.

Già sotto questo aspetto, al quale altri si collegano come naturali accessori, il diritto di difesa, che la Carta costituzionale (art. 24) riconosce «inviolabile», può dirsi pilastro dell'ordinamento.

Ma affermare che la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e gra-

do del procedimento significa anche porre come «inviolabile» l'esigenza di partecipazione all'esercizio della funzione giudiziaria: al limite, come esercizio sostanziale o, quanto meno, come condizione necessaria per un esercizio democratico della funzione giudiziaria medesima.

E proprio in questa prospettiva può trovare una spiegazione la collocazione nello stesso articolo 24 della disposizione relativa alla difesa dei non abbienti: partecipazione sostanziale anche dei non abbienti alla funzione giurisdizionale.

### **3. La libertà di difesa come condizione di giustizia sostanziale**

La concezione della difesa come momento necessario per l'esercizio della funzione giurisdizionale, e cioè di un potere dello Stato, qualifica la funzione della difesa stessa in una direzione pubblicistica. Sotto questo profilo si va accreditando in dottrina la nozione della difesa come «ufficio», seguendo una terminologia mutuata dall'art. 86 dello stesso codice processuale; e non possiamo non rammentare a questo proposito le parole di un illustre processualista veneto, recentemente scomparso (prof. Giovanni Pavanini – relazione al convegno processualistico tenuto a Venezia nell'ottobre 1956 – v. Riv. Trimestrale, 1957, pag. 246), secondo il quale si deve pensare a un «ufficio» non nel senso proprio e ristretto del diritto pubblico, ma in quello più ampio e comprensivo di una somma di attribuzioni e di compiti in virtù di una particolare funzione esercitata nell'interesse del soggetto, il quale normalmente si trova in condizioni di inidoneità a provvedere personalmente alla cura di quell'interesse (loc. cit. pagg. 256 e 257).

La ulteriore specificazione della difesa come momento partecipativo, imprescindibile per un esercizio democratico del potere giurisdizionale, postula la necessità di garantire la libertà sostanziale del cittadino e dell'avvocato nell'esplicazione della difesa medesima. E' infatti soltanto la vera libertà sostanziale che garantisce l'uguaglianza giuridica.

Il cittadino abbiente, a differenza di quello non abbiente, realizza facilmente la sua libertà sostanziale partecipando al giudizio col sussidio di una efficiente difesa tecnica. Ma l'art. 24 3° comma della Costituzione si preoccupa di assicurare anche al cittadino non abbiente l'attuazione della sua libertà rendendone effettiva la partecipazione al giudizio mediante una difesa tecnica altrettanto idonea ed efficiente da conseguirsi «con appositi istituti». Da ciò l'estrema importanza e delicatezza della disciplina del patrocinio dei non abbienti, il cui progetto, in corso di esame davanti al Parlamento, appare, allo stato, come meglio vedremo, del tutto deludente

per i principi cui esso si ispira.

Ma bisogna fare una «prova di resistenza» e – per evitare ogni equivoco più o meno retoricamente impaludato – occorre constatare su un piano generale se quella garanzia del cittadino, del gruppo, della consociazione, che è identificata nel diritto di difesa, sussiste per quanto attiene al suo esercizio in modo idoneo e potenzialmente efficiente.

E' la cartina di tornasole dell'effettiva libertà che deve essere qui usata.

Tentò di usarla Calamandrei quando inserì, in quello schema di riforma della nostra legge professionale che risale al settembre 1955, le sue semplici elementari affermazioni:

«Gli Ordini nell'esercizio delle loro funzioni e gli avvocati e i procuratori nell'esercizio della loro professione sono soggetti soltanto alla legge» (art. 3).

«La disciplina professionale degli avvocati e procuratori spetta esclusivamente agli Ordini» (art. 4).

Nella relazione al Ministro che accompagna lo schema, ad illustrazione e chiarimento, si legge fra l'altro:

... «nel presente schema sono state abolite tutte le disposizioni che davano al governo, in conformità con concezioni politiche oggi superate, larghi poteri di sorveglianza e di ingerenza sulla vita degli Ordini forensi; e si è ritenuto altresì necessario sottrarre gli Ordini a tutte le ingerenze della Magistratura, che non siano indispensabili per ragioni costituzionali».

Nelle successive vicende, potrebbe dirsi pittorescamente dolorose, di quello schema manipolato e deformato fino a ridurlo ad un relitto non si sa ora dove confinato, questa proclamazione di indipendenzalibertàautonomia è stata respinta quasi come un'arbitraria pretesa di porre gli Ordini forensi sullo stesso piano dei supremi Organi dello Stato.

In una relazione ministeriale di un successivo progetto si è detto addirittura che la «categoria forense» (sic) non può «pretendere per detti organismi (gli Ordini) una autonomia maggiore di quella di cui godono, ad esempio, le Regioni e i Comuni». E che tuttavia, «nell'intento di assecondare nella maggior misura possibile i desideri espressi dalla classe forense», si poteva concedere alla stessa maggior autonomia di quella risultante dalla disciplina vigente ... ».

Dal che si desume chiaramente che si è – con deplorablevolissimo equivoco – confusa con la rivendicazione di una corporazione (definita «ca-

tegoria» o «classe»), quella che era e resta una esigenza sostanziale di garanzia del nostro ordinamento, come appunto emerge da quanto si è sopra esposto.

E' su questo punto innanzitutto che il Congresso deve dire una parola precisa e chiara, contribuendo a rafforzare le nostre istituzioni, in tanto grave crisi.

#### **4. Autonomia dell'Ordine di fronte al potere giudiziario: la libertà della difesa è strumento di tutela della libertà del cittadino**

Questa identificazione essenziale della ragion d'essere e della funzione nostra diventa tanto più esigenza e presupposto indeclinabile di ogni serio discorso, nell'ordinamento di uno Stato incardinato sull'attribuzione di un potere autonomo alla Magistratura.

Un grande nostro collega scomparso, Ettore Botti, in un suo mirabile intervento al nostro Congresso di Bologna del 1957, con estrema suggestiva chiarezza così si esprimeva:

«Siamo alla vigilia dell'attuazione della Costituzione per quanto attiene alla Magistratura. La Magistratura cesserà di essere un organo per diventare un potere dello Stato. Ma da questa soluzione emergerà anche ingrandita ed accresciuta l'importanza e la dignità della nostra funzione che si colloca sullo stesso piano di quella giudiziaria. Noi non siamo i destinatari di questo potere, ma il presupposto per l'esercizio di esso.

«Ciò che i magistrati chiedono in funzione di sovranità, noi chiediamo in funzione di libertà. Se non vi fosse il patrocinio non vi sarebbero sentenze, vi sarebbe paternalismo nel migliore dei casi, o semplicemente arbitrio. E' il patrocinio che dà vita e autorità morale alle decisioni del giudice».

Non che a potere si intenda contrapporre potere.

Non siamo un corpo od una casta che aspiri al potere, siamo e dobbiamo essere cittadini che, per una particolare preparazione professionale (controllata dall'ordinamento), sono in grado di esercitare quella funzione genericamente chiamata «difesa», che è dichiarata inviolabile anche perché è garanzia dell'ordinamento stesso. Garanzia contro le deviazioni del legislativo dalla Carta costituzionale, contro la mala applicazione o la disapplicazione delle leggi da parte dell'esecutivo, contro gli errori (umani errori) o il prepotere ( e perché non dobbiamo ipotizzare anche il prepotere?) del giudiziario.

Ma se è così, è quasi tautologica, di logica elementare, la constatazione che ogni vincolo, condizionamento, subordinazione, che non siano richiesti per esigenze intrinseche del nostro ordinamento autonomo e per ragioni di coordinamento dell'ordinamento statutare, sminuiscono, sacrificano la garanzia. Di questi vincoli e condizionamenti indicheranno esempi significativi le relazioni sul secondo sottotema congressuale: ma ciascuno di noi è in grado di rintracciarne facilmente nella propria esperienza professionale.

Ecco allora perché la libertà della difesa e dell'esercizio della difesa è essenziale, non già per soddisfare ragioni di vano prestigio o di autocompiacimento degli Ordini e dei singoli, ma per ragioni di rispetto dell'ordinamento statuale, per la possibilità di un effettivo esercizio di quel diritto del cittadino, del gruppo, della consociazione che è il «diritto di difesa» conforme al dettato costituzionale.

Il giorno in cui venisse meno tale libertà non ne soffrirebbe tanto l'avvocato che può anche gettare la toga alle ortiche, ma ne soffrirebbero i diritti individuali che resterebbero privi di un necessario strumento di garanzia.

L'esercizio della libera professione ha dunque una dignità particolare che non è espressione di élite intellettuale di una classe privilegiata, quanto piuttosto espressione di autonomia e indipendenza a garanzia dei valori dell'ordinamento e come tale capace, in una società pluralistica, di costituire un freno, un correttivo agli squilibri sociali.

## **5. Il persistente pericolo di attentati all'autonomia dell'Ordine professionale**

E il manifestato timore di perdere la libertà nell'esercizio della difesa non può essere considerato una «lamentazione» la quale tenda a vedere pericoli che non ci sono, ad individuare, nella diagnosi dei mali, attentati che nessuno pensa a porre in essere; il pericolo c'è e ad esso siamo esposti giorno per giorno. Ogni nuova legge che esca può impunemente colpire la libertà, la indipendenza, l'autonomia della nostra professione, può renderla «professione di stato sotto la vigilanza dei giudici»; proprio questo è avvenuto nel progetto di legge (già approvato dal Senato con il voto contrario di uno solo di noi, fra i non pochi colleghi che sono fregiati dal laticlavio) sulla istituzione del patrocinio statale dei non abbienti: progetto che è stato varato così alla chetichella, senza neppure che il nostro Consiglio Nazionale sia stato consultato.

In realtà, i pubblici poteri mostrano un assoluto disinteresse per i problemi che concernono i rapporti professionali forensi (avvocatocliente; avvocatocollegi; avvocatogiudici): è una delle tante manifestazioni del disinteresse con cui tutta la Comunità nazionale guarda ai problemi della Giustizia, senza accorgersi che da essi deriva gran parte dei propri mali, dei quali essa soffre senza reagire se non in modo episodico e sconsiderato.

Dobbiamo dissipare le nebbie che, a causa proprio di questo disinteresse, offuscano i nostri problemi e impediscono un approfondimento della ricerca; e dobbiamo fra l'altro comprendere che quelle vicende – che abbiamo chiamato pittorescamente dolorose – di una legge professionale che da oltre 16 anni attende di venir alla luce e che doveva e deve costituire un adempimento costituzionale, sono la dimostrazione che non si è dato all'avvocato uno «status» conforme alle esigenze del nostro ordinamento.

A questo fondamentale problema deve dedicarsi responsabilmente il nostro Congresso.

## 6. Altri problemi da affrontare

La sostanziale «*vacatio*» del nostro ordinamento, rispetto ai precetti costituzionali, si manifesta tanto più seria e gravida di pericoli, non solo per noi ma per la Comunità nazionale, quando si consideri che nell'ordinamento vigente, al nostro massimo organo, il Consiglio Nazionale Forense, non spetta neppure potere di rappresentanza al di là dell'ambito delle sue particolari attribuzioni.

Siamo un Ordine (come voleva inflessibilmente Enrico De Nicola, e non una «classe» o una «categoria») che la legge stessa non disciplina né regola di fronte alla nuova posizione costituzionale che gli compete; che deve ricorrere ad organismi di mero fatto (quale l'Unione delle Curie) per esprimersi; e che solo per forza e responsabilità di tradizione non va alla deriva.

E questo Ordine ha innegabilmente due anime: perché in esso è nascosto il Sindacato, mentre si tratta di due realtà diverse.

L'Ordine forense, le cui attribuzioni sono disciplinate dalla legge, realizza fini dello Stato. Esso infatti, quando registra, vigila, controlla e punisce le mancanze di integrità e di serietà dei propri iscritti e riconosce i diritti del cliente, è organo di diritto pubblico e, come tale, *longa manus* dello Stato che gli affida – per il bene dei cittadini – l'eliminazione degli inetti e degli indegni. In quanto tutela il decoro professionale nei compor-

tamenti della vita privata, in quelli verso i colleghi o anche nei confronti del magistrato, realizza interessi (generalmente o particolari) che potrebbero essere altrettanto tutelati (e altrove lo sono) da un'associazione, come tale a partecipazione libera, i cui statuti impongono o possono imporre più rigide norme di condotta professionale.

Nella nuova auspicata disciplina dovranno non trascurarsi le realtà associazionistiche: in particolare il fenomeno dei sindacati forensi che va sempre più estendendosi ed affermandosi in forme organizzative assai concrete ed in frequente alternanza colle manifestazioni ed iniziative dell'Ordine. Non va dimenticata al riguardo la «carta rivendicativa programmatica degli avvocati», documento del Consiglio Nazionale della Fe.S.A.P.I. – Federazione Sindacati Avvocati e Procuratori Italiani – cui aderiscono 40 Sindacati delle maggiori città, impegnati in numerosi problemi che attengono alla vita professionale e ai rapporti fra avvocatura e magistratura, nelle forme più estese, con tendenza a sostituire perfino le proprie attribuzioni a quelle di istituzionale e tradizionale competenza degli Ordini.

Nei paesi ove Ordini e Sindacati coesistono, non riesce sempre agevole individuare e delimitare l'ambito delle rispettive attribuzioni.

Abbiamo testè rilevato che nell'Ordine si nasconde bene spesso il Sindacato, ma che si tratta di due realtà diverse che è necessario individuare esattamente tanto se esse devano convivere in un unico corpo quanto se ad esse debbano corrispondere due corpi separati, anche se collegati nell'esercizio delle loro funzioni.

Nella seconda ipotesi la definizione delle attribuzioni degli ordini, di quelle dei sindacati e i loro reciproci rapporti dovranno essere tenuti in considerazione nel nuovo Ordinamento Professionale Forense.

## **7. Prospettive congressuali**

Consultandoci e aiutandoci a vicenda (quale – a parer nostro – deve essere il metodo del Congresso) ad elaborare i principi e criteri fondamentali relativi al nostro «status», per una legge professionale non viziata da incostituzionalità, moderna, rispondente alla nostra società e al nostro tempo, è necessario tener conto alla radice di un nodo di problemi che vanno risolti con chiarezza per poter costruire poi su salde basi.

Ci si riferisce soprattutto all'autonomia del nostro ordinamento, per quanto attiene le vitali caratteristiche «dell'accertamento dei requisiti per l'iscrizione negli albi», per «la tenuta dei medesimi» e «il potere disciplinare», autonomia fin d'ora riconosciuta (art. 2229 C.C.), che deve esse-

re coordinata con la particolare caratteristica pubblica della professione. Sono questi due ordini di profili che, nella preparazione della nostra legge organica, dovranno essere valutati assieme a fondo anche nelle reciproche ripercussioni, negli inevitabili condizionamenti.

Il Congresso dovrà in particolare discutere e pronunciarsi sul carattere e sui limiti del collegamento fra ordinamento professionale e ordinamento statale.

I sottotemi che il Congresso specificamente è chiamato a considerare sono alcune delle articolazioni più rilevanti di quel discorso che, prima di tutto, deve provenire da noi agli effetti di una chiara prospettazione del nostro «*status*» quale crediamo debba competerci nell'attuale ordinamento del nostro Paese.

\* \* \*

Queste note introduttive, che raccolgono i principi fondamentali del tema, mirano, da un lato, ad avviare, nei dibattiti congressuali, un discorso concreto sulla figura dell'avvocato nel moderno Stato democratico, dall'altro, a ricercare ed individuare i principi generali di un nuovo ordinamento forense.

Abbiamo più volte fatto riferimento allo schema di riforma dell'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore presentato al Guardasigilli dell'epoca nel lontano 12 settembre 1955 da Piero Calamandrei, che ha presieduto la Commissione incaricata di redigerlo, prendendo per base il precedente progetto predisposto da Edoardo Majno. Siamo personalmente convinti che quello schema di legge, a fronte dei numerosi altri progetti che ne sono seguiti, rappresenti ancora la piattaforma più seria e più valida per rielaborare la nuova disciplina dell'Ordine forense. Le affermazioni contenute negli articoli 1, 3 e 4 di quello schema rappresentano tuttora i capisaldi dell'ordinamento professionale da noi auspicato, in tutto aderente ai principi della Costituzione.

Si ritiene pertanto che il detto schema, seriamente e meditatamente rielaborato, costituisca ancora una base di lavoro per la formazione di un ordinamento professionale nuovo ed aggiornato. Ovviamente, dato il tempo trascorso, taluni aggiornamenti appaiono indispensabili, come ad esempio la disciplina del patrocinio dei non abbienti (che il progetto Calamandrei all'art. 13 concepiva sempre nella forma arcaica e romantica del dovere onorifico degli avvocati, il quale, se ha dato illustri e proficui esempi di abnegazione professionale, è stato anche fonte di inadeguato funzionamento della difesa ufficiosa dei poveri, soprattutto per difetto di mezzi messi a disposizione dalla legge).

Ai fini di una miglior preparazione professionale dei giovani, non potrà non tenersi conto dei nuovi compiti attribuiti al difensore dalle recenti disposizioni modificatrici del processo penale e di quelli, anche più gravi e delicati, che lo stesso difensore dovrà affrontare se sarà approvata la legge delega per la riforma del Codice di procedura.

Dovrà inoltre esaminarsi se la correttezza e la probità professionale debbano essere garantite da precise norme deontologiche fondamentali o se debbano continuare ad applicarsi principi consuetudinari od ancora se debba richiedersi ai giovani avvocati di dimostrare, in specifici colloqui od esami, una effettiva conoscenza della giurisprudenza dei Consigli professionali in questa materia.

Bisognerà altresì prevedere adeguate norme a garanzia della libertà della difesa e del segreto d'ufficio, specie per i casi nei quali il difensore venga a trovarsi improvvisamente impedito ad esercitare la sua attività per morte, malattia o restrizione della libertà personale.

Occorre infine una espressa previsione e regolamentazione delle società professionali, fenomeno questo che di fatto va sempre più diffondendosi, sia pure in modo diverso da luogo a luogo. Da tale fenomeno gli Ordini non dovranno infatti rimanere estranei e potrà anche essere stabilito che le convenzioni associative debbano essere depositate presso i Consigli degli Ordini.

\* \* \*

Il dibattito sulla figura dell'avvocato e sulle sue funzioni e compiti nel moderno Stato democratico sarà certamente influenzato dai diversi orientamenti ideologici dei congressisti, né spetta ai relatori individuare le caratteristiche di una tale figura. Ma se soltanto in uno Stato veramente democratico può prendere vita ed assumere lineamenti ben definiti la figura del difensore sotto ogni aspetto degno della sua funzione, questa figura universale di avvocato dovrebbe divenire intangibile ed imporsi anche negli ordinamenti giuridici per altri versi non liberi.

## 1971 - Albo aperto o albo chiuso?

*Sempre al Congresso di Cagliari del settembre 1971, il secondo sottotema è dedicato a "Principii di un nuovo ordinamento professionale". Si tratta, possiamo ben dirlo, di uno dei cavalli di battaglia di Angiola Sbaiz, che, pur essendo impegnata come relatrice sull'altro sottotema, non si lascia scappare l'occasione di dire la sua. Ecco dunque la trascrizione dell'intervento che svolge sui profili ordinamentali di cui più si dibatte (albo aperto o albo chiuso, unificazione delle funzioni di avvocato e di procuratore, società professionali). L'intervento è negli Atti del Congresso, cit., pag. 520.*

Cercherò di stare entro i dieci minuti regolamentari. Quindi scusate se il mio discorso sarà molto sintetico.

Primo problema: *albo aperto o chiuso*. Si sono sentiti molti argomenti. Appartengo ad un Ordine la cui assemblea ha votato per l'albo aperto. Sono fermamente convinta che ci siano delle ragioni che impongono di mantenere l'albo aperto. Però devo anche onestamente ammettere che non c'è stata difesa più valida dell'albo chiuso, di quella che è stata svolta in questa sede. Ci sono alcuni argomenti, quel addotti anche dal collega Cagnani, che mi hanno fatto, a un certo punto, pensare se non fosse il caso di sacrificare il principio all'utilità dei risultati. Ma il guaio è che io dubito anche dell'utilità dei risultati. E quindi penso che il principio sia difficile sacrificarlo.

Il principio oltretutto si fonda su questo: accanto alla libertà che noi rivendichiamo in modo così ampio, pieno e sulla quale non ci devono essere dubbi, c'è anche la necessità che abbiamo riconosciuto. tutti, mi pare, sia pure con voci diverse, di adeguarci ai tempi. Ora l'albo chiuso può importare il pericolo di un invecchiamento, di una cristallizzazione della professione, in quanto creeremmo delle difficoltà anche psicologiche per i giovani, per i quali è ben diverso sottoporsi ad una prova anche difficile d'esame, e sottoporsi invece ad una prova di concorso. E lasciamo stare tut-

to quello che può capitare nei concorsi e che è umano che possa, ad esempio capitare, per la contesa su due o tre punti posti a concorso, in certe sedi, dove ci sono dei giovani colleghi i cui padri hanno tanto onoratamente esercitato la professione con lo studio già aperto, e non procediamo nelle illazioni...

Il problema invece per me è un problema di selezione, e anche se non sto qui a seguire i vari interventi, circa le varie possibilità di attuare nel modo migliore questa selezione, osservo soltanto che per essa servirà indubbiamente un nuovo ordinamento universitario. E per quello che sta in noi, oltre alla severità e alla serietà, serietà prima ancora di severità, dell'esame che vorrei sempre nelle sedi, con commissione formata da colleghi, con qualche appartenente designato dal Consiglio Nazionale Forense tra colleghi di altre sedi, l'elemento più importante resta la pratica, perché se non si fa una pratica fatta bene e non soltanto formale, non si diventa avvocato. Questo è per me uno dei criteri di selezione.

Poi c'è il criterio di custodia dell'albo, che dipende da noi: è inutile che invochiamo interventi o piangiamo su cose che non riguardano gli altri ma riguardano noi. Dobbiamo assolutamente far inserire nella legge professionale il principio che l'iscrizione nell'albo implica il controllo di un esercizio effettivo continuato della professione.

Per queste vie che ho indicato, mi sembra che si possano raggiungere quei risultati che l'albo chiuso si propone di raggiungere. Ricordiamoci che S.E. Stella Richter ha detto una frase che bisognerebbe scrivere qui in alto: «L'Ordre est maître de son tableau», ricordiamocelo. Per la risoluzione dei nostri problemi dobbiamo fonderci sui nostri Ordini. Del resto non siamo un convegno di studi, come amabilmente o piacevolmente si è detto, siamo un congresso legittimo di Consigli degli ordini.

*L'unificazione delle funzioni di avvocato e di procuratore:* l'unificazione in un discorso che fa capo al nostro ordine è imposta dalla realtà; all'infuori di alcune regioni d'Italia nord-occidentali, Liguria, Piemonte in cui ha ancora una ragione di essere storica la diversità delle funzioni, l'unificazione c'è già. Però vorrei richiamare l'attenzione su un pericolo dell'unificazione, che pur non escludendone la necessità, va considerato, ed è l'ordinamento delle funzioni procuratorie, le quali hanno una ragione d'essere in quanto sono incardinate in una certa sede. E' questo un discorso che bisognerebbe approfondire anche se manca il tempo per farlo. Basta pensare, ad esempio, a quello che succederà con l'avvocato «vagante» che da Bologna potrà andare a Biella o a Caltanissetta, dove nessuno lo conosce, a trattare una causa, presentandosi a un giudice che non conosce, per non farvisi più vedere per cinque o sei mesi di un nostro ordinario rinvio. E ciò senza che nessuno sappia, o sappia solo lontanamente che ha uno stu-

dio a Bologna, in via tal dei tali. Tutto questo, che cosa importa? Importa anzitutto una maggiore difficoltà di controllo per la disciplina anche nei rapporti fra colleghi, e proprio nel momento in cui rivendichiamo un controllo più rigoroso e importa più generalmente una difficoltà non so come superabile, di effettiva aderenza di un avvocato al suo Ordine.

Vengo ora ad una osservazione fatta ieri dal collega Biemmi, che ho ascoltato con estremo interesse, non solo per la nostra vecchia amicizia, ma per la profonda stima di cui è meritevole e che ha parlato con molta chiarezza. Biemmi si è in un certo senso lamentato (dire la parola lamentato non è esatto perché non è da Biemmi), ha – dico – sottolineato il fatto che questo Congresso si chiami anche giuridico, e che invece sia stato praticamente un Congresso forense. Il che obiettivamente è esatto perché questo è un Congresso esclusivamente forense ma ciò risponde ad una esigenza particolare del nostro momento, dei nostri tempi, e lo diciamo per primi noi che con gli altri amici di Venezia abbiamo provocato, con l'adesione di tutti gli altri, una certa impostazione del congresso.

E' verissimo che tutti i nostri problemi, prima di tutto la crisi della nostra professione, hanno una ragion d'essere, oltre che nella crisi generale della società, in quella crisi a noi più vicina e prossima che è la crisi della giustizia. Pensiamo ai nostri rinvii che sono di semestri, se non di anni, per cui le cause si perdono di vista, non ci ricordiamo neppure quali sono i problemi da trattare quando le riprendiamo a mano per metterle a sentenza. Pensiamo all'esasperante lentezza dei procedimenti con il cambiamento continuo dei giudici, pensiamo alla ricca serie di superstrutture della procedura che non hanno più la più lontana ragione giustificativa (mi richiamo ad es. alle regole sulla competenza per territorio, per cui rispetto a due Fori a distanza di 20 minuti di percorso ormai l'uno dall'altro, se ne è scelto uno per errore, la causa dopo dodici anni di trattazione può crollare per lo splendido motivo che ha parlato, ha interloquito il giudice di Modena invece che quello di Bologna dello stesso grado), pensiamo a tutte le sopravvivenze arcaiche del nostro ordinamento. E non stiamo neanche a numerare, colleghi, tutti i problemi del diritto di famiglia che è in moto; si è fatta una legge sul divorzio e non si è regolato il diritto di famiglia, e cioè il presupposto per una eventuale legge sul divorzio; pensiamo alle associazioni, ai gruppi che sono la realtà del nostro tempo, e per i quali non c'è disciplina neppure tentata. E cosa dire della mancanza e dei difetti di ordinamento dei grossi problemi dell'urbanistica che dovrebbero costituire il maggior tema di controversia in sede giudiziaria nelle grandi linee di contrapposizione dell'interesse pubblico a quello individuale, mentre si continua a discutere delle servitù di passaggio, di stillicidio, e di dieci centimetri di distanza fra un edificio e l'altro, impegnando i giudici e

i consulenti per anni se non per generazioni su problemi di minimo conto. Se c'è crisi, la crisi del diritto, questa si ripercuote su di noi, e ci rende poco credibili perché quando i clienti vengono da noi, noi dobbiamo filtrare questo amaro fiume di esperienza e di inadeguatezza legislativa.

Ecco pertanto che se noi ci occupiamo dei nostri problemi sulla legge professionale, dobbiamo anche pensare che se questo è il *primum* in questo momento, non va esclusa la nostra parola anche su questi temi fondamentali, che stanno a base della crisi di cui soffriamo, per lo meno ne sono una delle componenti primarie.

Vorrei dire qualcosa, proprio di passaggio, sull'affascinante tema delle società professionali, per le quali, mentre apprezzo e approvo la relazione, mi sembra, nonostante alcuni interventi sulla problematica posta abbastanza puntualizzanti, che ancora non siamo proprio giunti a quella maturazione dell'istituto che appare necessaria. Quindi, direi, che mentre dobbiamo ammettere che anche questo è un dato della realtà e che, se la crisi economica che stiamo vivendo sarà superata, indubbiamente di fatto di società professionali ne sorgeranno in abbondanza, secondo me, potremmo limitarci a porre il principio nella legge professionale, lasciandone il regolamento magari al regolamento della legge stessa o demandandola ad altra legge successiva. Questo perché modestamente penso, se non incorro in errore, che siccome c'è la grande categoria dei contratti innominati, non dobbiamo preoccuparci troppo di determinare se la nostra sia più società o più *associazione*, ma dobbiamo pensare ad un istituto che potrà avere caratteristiche della società, e dell'associazione e temperate con quelle esigenze che sono proprie del nostro ordinamento. E' pertanto questo un problema che abbiamo fatto benissimo a porci, per un istituto che dobbiamo essere pronti a recepire ma per la cui regolamentazione, secondo me, bisogna riflettere su questo ordine di idee, o su un ordine di idee analogo.

Detto tutto questo vorrei scendere a quelle che chiamerei le conclusioni, se ho qualche minuto ancora. Vorrei dire, se fosse consentito uno slogan, che il congresso non si chiude con quello che abbiamo detto e fatto, ma il congresso siede in permanenza, ne abbiamo la necessità oggi.

Di certo abbiamo quel deliberato di Venezia che dovremmo certo riconfermare, avendo già 5 persone che in questo momento saranno i latori dei biglietti che spediamo al Governo. Latori personali, mi auguro, e sono il Presidente dell'Ordine Nazionale Forense, il Presidente delle Curie, il Presidente della Cassa (anche quei nostri problemi sono di una gravità eccezionale: anche se qui non se ne è parlato, non significa che non lo siano) e poi il Presidente, il nostro caro avv. Caredda, presidente del Congresso, e il Presidente *in spe* o *in nomine* del Congresso futuro. Queste cinque persone, che nell'attività loro potranno, secondo quella provvida deliberazione,

integrarsi ad hoc, occorrendo, volta per volta, con dei colleghi volenterosi, in questo momento ci rappresentano. Almeno qui siamo sicuri che confluiscono tutti i vertici, di fatto e di diritto, del nostro ordinamento. Queste persone troveranno il modo più opportuno perché, da una parte si propongano immediatamente gli emendamenti al testo della legge sul patrocinio dei non abbienti, perché altrimenti non succeda quello che diceva il buon collega di Trieste che ci si imputi di averla fermata senza ragione.

Io non vorrei assolutamente fermarla, perché mi sentirei socialmente e in coscienza in una posizione deplorabile, impedendo l'iter di questa legge di cui c'è urgente necessità. In questa occasione bisogna però anche dire, e dire con energia, che siamo stanchi di aspettare la legge professionale e vogliamo che la legge professionale sia fatta, tenendo conto di tutti i precedenti progetti in quanto hanno di buono, da quello Calamandrei agli altri ma secondo i criteri e l'indicazione su punti che consideriamo determinanti che sono emersi da questo nostro congresso nazionale. Per questa elaborazione ci siamo noi, possiamo prepararla noi attraverso i nostri alti organi ed i nostri organi hanno i Presidenti che possono essere delegati a provvedere un termine ristretto, in base a un decreto ministeriale come è avvenuto nel 1954. Se no, quei nostri illustri cinque colleghi potranno provvedere direttamente a formulare un testo aggiornato del progetto.

Aggiungo – e chiudo – che vorrei che questo nostro organo o Comitato dei 5, che dovrà avere pure un nome (per non confonderlo, chiamatelo forum, trovategli un bel nome di fantasia) abbia anche il contatto permanente, e qui vengo vicino al pensiero dell'avv. Della Rocca, con gli Ordini i quali in sede regionale non trascurino gli ordini circondariali che solo in questo modo (e a Bologna ne abbiamo sperimentato gli utili risultati), sarà assicurato il permanere dello spirito di Congresso. Ci sono i due anni che ci separano dal prossimo Congresso, possono essere poco o molto, può darsi che sia necessario anche tenere un congresso straordinario (mi auguro di no, ma potrebbe esservene bisogno) comunque si potrebbe nel frattempo, indipendentemente dalla macchinosità della formazione di un congresso nazionale, suggerire da parte di questo nostro organo centrale la trattazione di temi o forensi o professionali che siano di estrema urgenza.. E vorrei anche dire soprattutto che i giovani se ne possono occupare e si possono aprire fertili dibattiti nelle sedi locali, salvo portare il contributo dei risultati al futuro congresso.

Io credo di non dover dire altro, salvo quelle parole di speranza e fiducia che ho già formulato all'inizio. Grazie

## 1973 - Il cittadino, l'avvocato e il giudice

*Tra tutti i Congressi Giuridici Forensi, quello che si svolse a Perugia dal 4 all'8 settembre 1973 fu senza dubbio quello che ebbe l'eco più fragorosa sulla stampa nazionale. Perugia fu infatti teatro di una scontro violentissimo suscitato a seguito della relazione di Alfredo De Marsico, che condusse nella sua relazione introduttiva un attacco molto duro alla magistratura "politicizzata", all'epoca identificata nei cosiddetti "Pretori d'assalto", con un esplicito richiamo nostalgico al ventennio fascista trascorso, durante il quale egli era stato Ministro Guardasigilli. A sostegno di De Marsico nella sua critica ai magistrati d'assalto c'era stato in apertura anche l'intervento, di insolita estensione, del dott. Giovanni De Matteo, sostituto Procuratore Generale della Cassazione e segretario dell'U.M.I. La relazione De Marsico attaccava con toni inusitati anche il CSM (definito "consiglio non so se superiore della magistratura"), le leggi sulle carriere dei giudici, e anche le giurie popolari, nelle quali criticava in maniera irridente che vi fossero ammesse le donne. Infine, nell'intervento, concludeva che il Congresso doveva pronunciarsi sul punto della apoliticità del giudice, o avrebbe fallito "e sarà inutile sperare nulla". E' a questa frase che fa riferimento Angiola Sbaiz nel suo intervento, ovviamente improvvisato e indotto dalla circostanza. Angiola Sbaiz si richiama, con equilibrio ma con fermezza assoluta, alla Costituzione. Per lei, il Giudice deve essere imparziale nell'esercizio della funzione, ma è normale e lecito che abbia convinzioni politiche e civili, che anzi sono un completamento della sua formazione. Anche Angiola Sbaiz, del resto, integrò il suo impegno forense con un costante impegno civile e politico, esercitato per diciannove anni ininterrottamente sui banchi del Consiglio Comunale. L'intervento è riprodotto negli Atti del Congresso pubblicati a Perugia nel 1974 (pag. 303).*

Credo che le brevi cose che potrà dire nel tempo concesso non siano che la ripetizione, forse affrettata e disordinata di osservazioni, veramente degne di rilievo, che ho colto in molte delle relazioni; e soprattutto siano l'eco modesta di quanto abbiamo sentito risuonare qui nell'atmosfera della veramente prestigiosa giornata inaugurale di ieri.

Ma devo egualmente parlare, anzitutto per esprimere il compiacimento non soltanto mio personale ma dell'Unione regionale dei Consigli degli Ordini forensi Emilia-Romagna, organo che siamo fieri di aver creato nella nostra Regione, agli organizzatori del Congresso e non tanto dal punto di vista formale quanto per essere riusciti essi, con l'alto aiuto dei nostri rappresentanti di vertice: il Presidente del Consiglio Nazionale, i due presidenti dei Congressi di Cagliari e di Perugia ed il Presidente della Cassa nazionale di previdenza a sollecitare ed ottenere finalmente, per la prima volta, direi qualcosa di più di un ascolto da parte di chi ci deve ascoltare, ma la speranza che sia questo un ascolto fruttuoso, e cioè che anche questo Congresso non continui a restare, come i precedenti, qualcosa di molto vago ed indeterminato fra il convegno di studi o la raccolta di amici.

Gli interventi poi che ci sono stati questa mattina, e in ispecie quelli del Presidente della Corte Costituzionale, la nostra più alta magistratura, e dell'onorevole Reale, ci hanno pure apportato materiale veramente prezioso per questo nostra assise.

E io credo che questo bagliore di ottimismo possa riflettersi sotto un altro profilo che mi pare essenziale: ed è quello della saldatura che indubbiamente c'è – ed è emersa in rilievo – fra il tema principale del Congresso di Cagliari, dove abbiamo trattato dell'avvocato nella società moderna, nella società di oggi, e il primo tema di questo Congresso: «Il cittadino, l'avvocato e il giudice» tema malamente bistrattato da qualcuno.

E' questo di oggi il seguito essenziale del tema di ieri. A Cagliari ci siamo trovati tutti meravigliosamente uniti nell'affermazione di alcuni principi: era necessario cogliere quelle affermazioni per portarle un passo avanti verso quella realtà concreta che non è fatta di parole, di aria fritta, ma di difesa del nostro ruolo, insostituibile ruolo, nella società di oggi.

Si è parlato infatti a Cagliari dell'avvocato nella società moderna, si sono discussi molti aspetti di questa società, molti aspetti della nostra opera in questa società; si è affermato il principio fondamentale, accettato ormai in sede di messa a punto del progetto della nostra legge professionale, di cui troppo spesso ci dimentichiamo: che l'avvocato è soggetto soltanto alla legge. Principio affermato da Calamandrei, cancellato di poi ed ora ripreso e che deve passare, nella esasperatamente lenta formazione della legge professionale.

Ora qui siamo a considerare la figura dell'avvocato non più di fronte alla legge, ma di fronte alle altre due figure che ha accanto: da un lato il cittadino, con tutte le sue esigenze di giustizia che chiede all'avvocato di attuare e realizzare, e non solo nel processo penale che è quello che più assume risalto ma in tutto il vasto campo dei rapporti regolati e tutelati

dalla legge; e dall'altra parte, il giudice.

Non è pertanto il nostro un tema campato sulle nuvole, come si è detto, è temi che si deve affrontare perché investe preliminarmente la nostra ragion d'essere, il nostro ruolo. Sarebbe del tutto inutile e meramente accademico che discutessimo del giudice monocratico e del giudice collegiale, del giudice di pace e del giudice di equità, di una forma o di un'altra della procedura se domani, frattanto, il nostro ruolo fosse degradato ad una mera parvenza, per essere poi cancellato in secondo momento perché considerato inutile e non elemento essenziale dell'ordinamento.

Quindi, quando si dice «parliamo di cose concrete, perché non «dedicare un congresso alla colpa civile o penale, ai reati della circolazione? ecc.», posso rispondere che potrebbero essere congressi dotti, utilissimi per la pratica, ma i congressi su questi temi, cari amici, supporrebbero tutti che nel frattempo non ci abbiano tagliato la testa, riducendo – ripeto – a mera parvenza, prima di eliminarla, la nostra funzione.

Pertanto di queste cose bisogna parlare e riparlare fino alla stanchezza e per poterne trarre poi le conseguenze.

Bisogna avere il coraggio – forse sentire il dovere – di considerare anzitutto la *posizione del cittadino*, le cui esigenze tutti noi e solo noi conosciamo, perché il giudice le vede già filtrate: siamo noi a contatto con la realtà umana, con tutta la sua ricchezza, la sua tristezza, in quella che essa è giorno per giorno, ora per ora, perché non c'è in giudizio il problema di diritto, c'è anche il fatto da ricostruire e la prova del fatto al giudice la dà l'avvocato.

Ma di fronte a questa dobbiamo anche – possiamo e dobbiamo – considerare la *posizione del giudice*.

Per l'esercizio della funzione del giudice vi è naturalmente, in tutti noi, un altissimo rispetto e uso le parole pesandole una per una. Ma non è questo un personaggio mitico, un personaggio, che noi dobbiamo sogguardare come un qualche cosa di tabù, di intoccabile, persino in quello che riguarda le modalità della sua investitura dà funzione.

Noi non dovremmo parlarne? Ma perché? Si tratta di un cittadino come tutti gli altri al quale, ad un certo momento, con certe garanzie volute dalla legge e con certi presupposti, si conferisce l'esercizio della funzione giudiziaria. Pertanto è giusto, necessario, doveroso, che per portare avanti il discorso dell'avvocato nella società moderna, noi affrontiamo il problema del giudice, tanto più necessario, perché ci sono poi ragioni urgenti e concrete di questa scelta del tema.

Quando abbiamo letto la relazione ultima del Consiglio superiore della Magistratura, indipendentemente, dalla presa di posizione, favorevole o contraria, sul suo contenuto, siamo rimasti più che altro tutti colpiti, gravemente colpiti, dal fatto che in quella grossa elaborata relazione si parlasse dell'avvocato sì e no quattro volte; cioè che quella relazione fosse tendenzialmente orientata a scartare o quanto meno a considerare l'attività dell'avvocato come un'attività quasi inutile. Con un po' di riguardo: «può esserci o non esserci, farà il meno possibile, è un terzo incomodo, si potrà prepararsi a farne a meno».

E' questo orientamento un pericolo di fronte al quale noi dobbiamo richiamare l'attenzione del Congresso.

Non intendo deformare con glosse inopportune quello che è stato detto tanto bene da Irti nella sua relazione e che mi ha fatto pensare molto, perché ha approfondito certi aspetti del nostro ruolo che andavano in realtà approfonditi ed ora acquistano così singolare rilievo, né richiedo aggiunte l'ottima relazione di Pardi e alcuni acuti rilievi di Fazzalari, mentre è dovuto un grazie particolare al prof. De Luca, che ci ha rivelato delle cose e dei dati che forse molti di noi – io, per prima – ignoravano. Così, ad es. ritenevo che gli esami per l'ammissione in magistratura e il conferimento degli incarichi, si svolgessero con certe particolari garanzie e indagini nelle scelte, tenuto conto anche che per diventare avvocati di un certo livello il cammino non è cosperso di rose né semplificato nello stesso modo riferito dal prof. De Luca per i giudici.

Tanto più grave pertanto che di fronte alla funzione del giudice, ai problemi della sua investitura come giudice, si debba elevare da parte nostra una cortina di silenzio.

A questo proposito – volevo evitarlo – diventa indispensabile che io dica qualche cosa del gravissimo disappunto che questa mattina hanno determinato in me le parole dell'Onorevole De Marsico, a cui devo rispetto per l'alta qualità della persona, per l'eccellente giurista ed oratore che è stato e che è, ma al quale devo esprimere il personale più radicale dissenso non tanto, intendiamoci, per contrastare la sua libertà di opinione e di pensiero, ma per il suo modo di affrontare i problemi di cui ci dobbiamo occupare.

Per esempio, scusatemi, sarò molto sincera, non ammetto che in un Congresso di avvocati si dica: «Questo Congresso dovrà concludersi dichiarando questo...». Il Congresso non può tollerare ingiunzioni, esso deve restare liberissimo di fare quel che crede.

Noi, caro collega di Venezia che ha parlato per primo, qui non siamo i rappresentanti dei Consigli, noi rispondiamo di fronte ai nostri Colleghi che ci hanno eletti, a tutti gli iscritti ai nostri albi, e bisogna sentire cosa pensano gli avvocati d'Italia per un voto responsabile non previsto dobbiamo e possiamo prendere posizioni su temi di questo genere? Dobbiamo e possiamo cioè votare pro e contro un certo tipo di giudice? Non si può farlo, tanto più che poi, sarei la prima ad affermare che è il giudice assolutamente imparziale che noi vogliamo, lo vogliamo tutti. E su questo non c'è materia di voto. Se domani giudice politico significasse giudice parziale, per prima mi sentirei di dire responsabilmente che non voglio assolutamente un giudice che abbia a che fare con la politica.

Ma quando arriviamo alla definizione del giudice politico, qui si apre un abisso, perché chi è il giudice politico? E' principio basilare di ogni Costituzione democratica, la libertà di pensiero e di opinione. Posso pensare come voglio, e i miei pensieri determineranno conseguentemente le mie azioni. E' la mia coscienza che deve dirmi ad un certo momento: «tu non devi tradurre il tuo pensiero in modo che ti impedisca di dare ragione anche a chi non è il più debole» perché anche dare necessariamente ragione al più debole è un modo di essere parziali. E' il legislatore che deve tutelare il più debole, e noi come cittadini dobbiamo sollecitare la tutela del più debole dal legislatore.

Il giudice pertanto deve essere imparziale, obiettivo, ma non si dica che il giudice deve pronunciare i tre voti, come si pronunciavano negli Ordini monastici prima di essere investito della funzione di giudicare, per astenersi così dalla politica.

Né possiamo dire che il giudice politico è solo il giudice che commette l'ingenuità, se vogliamo, poiché può farne a meno, di prendere la tessera di un Partito. Noi sappiamo benissimo che senza assumere tessere di Partiti, si possono assumere posizioni politiche ben decise e rilevanti.

Il problema del «giudice politico», anche se riflette un aspetto che deve preoccuparci, richiede pertanto approfondimento, richiede soprattutto di essere risolto con adeguate garanzie sull'esercizio imparziale della funzione, garanzie e presupposti. che, del resto, possono e devono riguardare anche altri aspetti estranei all'attività: politica propriamente detta, sicché la diatriba pro e contro il giudice politico, si riflette in un nominalismo che non tocca gli aspetti più gravi della situazione attuale.

Fra le proposte del Professor De Luca, tutte degne di considerazione, avrei voluto vedere anche accennata la possibilità di immissione di avvocati nell'esercizio dell'attività giudiziaria come avviene in molti altri Paesi del nostro mondo.

Ormai la nostra comunità nazionale non ha barriere, è anche questo un tema sul quale dovremmo riflettere non chiudendoci nel nostro paese, per vedere un po' quello che succede soprattutto nei Paesi della nostra Comunità Europea.

Da noi permane quasi una barriera tra giuristi di primo e di secondo grado, quali sarebbero gli avvocati. Di fronte soprattutto agli attuali criteri di nomina dei giudici, quali illustrati dal Professor De Luca, non si vede proprio come e perché non sia possibile ammettere che un avvocato con 10/20 anni di onorato esercizio professionale non possa essere ammesso ad arricchire le file della magistratura.

Non vorrei che il ritegno a questa possibilità di osmosi sia stato influenzato soprattutto da una certa paura del giudice «laico».

Anche qui bisogna intendersi su cosa intendiamo per giudice laico prima di comminare ostracismi perché indubbiamente il pretore onorario, giudice laico, svolge ottimamente la sua funzione nel nostro ordinamento.

Devo tener conto degli ostacoli costituzionali addotti da Vacirca, per una certa configurazione del giudice di pace e devo tener conto dei pregevoli rilievi della relazione. Ma anche qui c'è un limite logico e giungere ad ammettere praticamente, come si è sentito stamattina e da parte mia con raccapriccio, a proposito dei componenti delle Corti d'Assise, che il giudice laico può essere il giudice che *non* ha coscienza, mentre il giudice togato immediatamente dopo l'investitura nelle funzioni, l'acquista altissima, non è concepibile.

Sarà mia incapacità mentale, ma non credo a queste virtù taumaturgiche. Credo allo Spirito Santo, ma non credo che intervenga nel momento della nomina a giudice di carriera per conferire al nominato queste tali virtù.

In definitiva, qui siamo d'accordo, sia pure con sfumature diverse, nonostante i dissensi su temi che possiamo considerare collaterali, anzitutto nel ritenere che il nostro ordinamento costituzionale è ancora fondato sulla divisione dei poteri, senza di che non si sarebbe fatto del potere giudiziario un potere a sé, e che quindi nella crisi della nostra società continua a spettare (principalmente quanto meno) al legislativo, che è l'espressione diretta della volontà del popolo, la funzione di realizzare lo Stato democratico ispirato a quelle alte idealità sociali (m'importa poco che lo battezziate Stato sociale o meno) consacrate nella Costituzione. Di quella Costituzione che non si cambia ad ogni batter d'occhio come un vestito, come pure stamane purtroppo abbiamo sentito auspicare dal Prof. De Marsico. La Costituzione è il pilastro del nostro ordinamento: l'abbiamo e la difendiamo.

Secondariamente, noi siamo d'accordo – mi pare – sull'imparzialità assoluta del giudice; prima garanzia questa dell'applicazione della legge al caso concreto.

Detto questo, però, noi siamo qui tutti d'accordo nel dire che il cittadino ha bisogno di una voce che parli per lui, per soddisfare le sue esigenze di giustizia, di tutela delle libertà, di affermazione e difesa di quei diritti e anche degli interessi che il legislatore gli attribuisce e gli riconosce non solo nei rapporti tra consociati, ma in tutto il settore larghissimo dei rapporti con lo Stato e con gli enti pubblici, e che questa voce non può essere che quella del difensore: un tecnico di una tecnica speciale – se volete – che non lo disonora, non lo umilia perché è una tecnica umana.

Di conseguenza si potrà semplificare, si potrà ridurre in modo molto più semplice il congegno tecnico, ma non si può arrivare a sopprimerlo di fatto (o quasi) come è avvenuto nella recente legge sul diritto del lavoro in quanto che ciò sacrifica la stessa possibilità di esercizio della difesa.

Prima di giungere ad una brevissima conclusione, però, debbo dire anche un'altra cosa. A scanso di equivoci – e lo dico anche a nome della nostra Unione regionale dei Consigli degli Ordini Emilia-Romagna – non intendiamo configurare una funzione dell'avvocato e del giudice in posizioni arretrate e superate di fronte a quelle esigenze di radicali modificazioni che la società di oggi comporta e che il dettato costituzionale impone, ma per questo noi riteniamo che spetta in realtà alla giurisprudenza nella sua funzione evolutiva di lavorare sulle leggi.

Questa interpretazione evolutiva – che non è certo una novità – è difficile che il giudice la svolga senza l'adeguata sollecitazione e collaborazione dell'avvocato, che si rende tanto più necessaria per il contrasto che constatiamo di giorno in giorno, di ora in ora, tra la nostra realtà e il progressivo invecchiamento delle leggi che ci reggono e che sono leggi non rispondenti più a questa realtà.

Spetta a noi insistere nel promuovere senza stancarsi quelle riforme la cui necessità batte alle porte nel diritto sostanziale e in quello procedurale. Pensiamo cioè che per il diritto di famiglia viviamo dal momento della proclamazione della Costituzione in palese incostituzionalità; le posizioni della donna nella famiglia, dei figli illegittimi, nonostante siano passati ormai molti anni dalla Costituzione, non sono state ancora regolate in conformità dei suoi dettami. Tutta la materia, poi, extra codice, come ad es. quella delle società, dei brevetti, delle procedure fallimentari, del regime sulle acque e impianti elettrici, ecc. è in attesa di riforme.

In materia di procedura, però, è necessario che non crollino i muri maestri, che consistono sempre in quella funzione dell'avvocato che – sissi-

gnori – controlla anche il giudice e deve controllare il giudice per il rispetto dei diritti dei consociati.

Vorrei a questo punto fare un brevissimo accenno inerente all'istituendo tribunale della famiglia. Almeno per quelle funzioni che non sono giurisdizionali vere e proprie, ma di giurisdizione volontaria e che con la nuova legge sulla famiglia – già approvata da un ramo del parlamento e ora in salamoia – aumenteranno in numero e qualità, il giudice non è chiamato alla sua funzione naturale dell'applicazione della legge al caso concreto, ma ad emettere invece che un giudizio un dictum di opportunità. A me sembra che dovrebbe essere proprio questo ambito di interventi il più idoneo per introdurre quella forma di partecipazione del cittadino all'amministrazione della giustizia che rappresenta una legittima caratteristica del nostro ordinamento. Non vedo come funzioni del genere non possano essere demandate ad un consesso costituito anche da laici: certamente utile potrebbe essere in materia la partecipazione del padre o della madre di famiglia, dell'educatore, che possono riflettere morale e costume del luogo e dell'ambiente, escludendo così provvedimenti abnormi per la loro mancata rispondenza alla realtà delle situazioni.

Per fare tutto questo – ed ora colleghi concludo – per svolgere tutta questa attività di promozione che spetta anche a noi, abbiamo bisogno di crearci strumenti idonei, abbiamo bisogno cioè non di parlare noi per conto nostro, i signori magistrati per conto loro, i signori professori universitari per conto loro, sicché i nostri politici non sapendo chi ascoltare finiscano con l'ascoltare uno solo o addirittura col non ascoltare nessuno.

Noi abbiamo bisogno, tutti noi partecipi dell'esercizio della giustizia, di fare un discorso fra di noi, per chiarirci le idee nonché per suggerire al legislatore le premesse per le leggi che spetta a lui dettare.

Abbiamo chiesto, su proposta dell'Ordine di Bologna, già con voto unanime del Congresso nazionale giuridicoforense di Milano, al governo di indire una conferenza nazionale della giustizia della quale avremmo bisogno anche per aggiornare la nostra giustizia ed il nostro ordinamento a quello dei paesi europei più progrediti.

Questo voto vorrei che venisse qui in qualche modo rinnovato anche come esigenza strumentale e metodologica cui si perviene a seguito della nostra indagine che dalla posizione dell'avvocato della società moderna è passata a considerare l'incontro con il giudice e con il cittadino. E ciò al fine di raggiungere risultati concreti nell'impostazione e nella prefissione dei criteri per le buone leggi relative alle riforme di cui il nostro Paese ha tanto urgente bisogno.

## 1977 - Nuove strutture per una nuova organizzazione della giustizia

*Siamo arrivati al 1977, anno drammaticamente segnato dal terrorismo. Dal 9 al 13 settembre c'è a L'Aquila, il XIV Congresso Giuridico Forense. Il primo tema è "L'Avvocato e l'organizzazione della giustizia nella società in trasformazione": e su questo tema Angiola Sbaiz ha, insieme a Pietro Ruggieri, preparato un intervento scritto, che viene depositato agli atti come contributo dell'Ordine di Bologna (in Atti del XIV Congresso Nazionale Giuridico Forense, L'Aquila ed. Tazzi 1978, pag. 551). Il taglio dell'intervento è molto concreto: si sta facendo strada la convinzione che i problemi della giustizia civile sono innanzitutto organizzativi, di struttura e di funzionamento concreto dell'apparato. L'Ordine di Bologna, che ha già da anni lanciato l'idea di una Conferenza Nazionale della Giustizia aperta a tutti gli operatori del diritto, sottolinea la necessità di interventi sul funzionamento pratico, giornaliero, delle cancellerie portando la esperienza dei pratici. E', già in nuce, l'idea che muoverà poi lo stesso Consiglio a farsi promotore degli studi di fattibilità di un progetto di informatizzazione del processo, divenuto poi vent'anni dopo il progetto Polis, a proposito del quale lo stesso Consiglio organizzerà un Convegno i cui atti (Il processo telematico, Bologna Il Mulino 2000) danno conto del lungo percorso compiuto. Il Congresso peraltro affronta anche, con il secondo tema, il problema dell'autodifesa nel processo penale, drammaticamente emerso a seguito del processo di Torino alle BR, che hanno rifiutato i difensori di fiducia, minacciato i difensori d'ufficio, e da ultimo trucidato in un agguato il Presidente dell'Ordine di Torino, avv. Fulvio Croce. L'Ordine di Bologna, con a capo il Presidente Sbaiz, è con i colleghi torinesi.*

Dal Congresso di Cagliari (1971) a quello di Perugia (1973), a quello di Catania (1975), all'attuale, noi continuiamo a portare avanti una battaglia civile che è forse o senza forse fra le più tese, prescindendo da ogni interesse di gruppo di marca corporativa, ad una forma di tutela e valorizzazione del nostro ordinamento democratico.

Ci siamo occupati attraverso successivi passaggi, nello sviluppo logico di un tema, dell'avvocato nella società moderna, dell'avvocato di fronte al cittadino e al giudice, della crisi della giustizia e dell'ordinamento giudiziario, per passare a discutere ora delle strutture che stanno alla base di un tentativo di superamento di quelle ambagi in cui ci dibattiamo.

Diciamo subito che non ci sembra affatto che l'insistenza con cui da parte degli Ordini forensi italiani sono state ribadite posizioni ed esigenze, in pieno rispetto della Costituzione, possa dirsi mortificata dai difetti di ascolto e soprattutto dalla metodologia con la quale si tenta (anche se non si riesce) di affrontare e risolvere, con leggi improvvisate, problemi di rilievo essenziale senza tener conto di quello che è dover nostro dire al Paese, suggerire al legislatore, dando alle volte l'impressione che la nostra battaglia sia quella di Don Chisciotte con i mulini a vento.

Dobbiamo anzitutto amaramente constatare che la denuncia dei mali di cui soffre oggi 1977 l'esercizio della funzione giudiziaria in Italia, non è accompagnata da una necessaria essenziale indagine sulle *cause della crisi*, non potendo dirsi che questa indagine debba intendersi svolta a pieno ed esaurita attraverso le sole periodiche Relazioni del Consiglio Superiore della Magistratura, naturalmente orientate solo verso alcuni degli aspetti della crisi, senza che emergano le ragioni delle doglianze del cittadino che chiede e non ottiene normalmente, se non con intollerabili remore, quella giustizia che lo Stato solo nominalmente gli assicura. Per questo abbiamo vanamente chiesto che anche il nostro Ordine sia ascoltato, per dare il nostro contributo e non per chiedere (strano a dirsi oggi nel nostro Paese), per questo avevamo, del pari vanamente, proposto e riproposto in una serie continua di congressi, da quello di Milano (1965) a quello di Catania, al Governo di indire quella conferenza nazionale della Giustizia, che dovrebbe consentire di denunciare coralmemente le deficienze del sistema, rilevandone le cause, proponendo conseguenti metodi e finalità degli interventi.

L'Ordine di Bologna, con questa premessa, dopo aver in precedenti Congressi apportato il suo modesto contributo alla trattazione del tema che in fondo è unico, anche se variamente articolato e snodato, si propone ora alcune considerazioni, dirette soprattutto a richiamare la attenzione del legislatore che si appresta alla cura del malato gravissimo su alcuni elementari presupposti.

Il nostro sistema legislativo soffre di una malattia incurabile: la vecchiaia. Bisogna avere il coraggio di considerare la realtà della situazione, affrontandola a fondo, e non già con provvedimenti legislativi estemporanei, alle volte di padre ignoto e comunque di carattere parziale e privi di adeguato riscontro con le esigenze dei tempi. E che soprattutto mancano

dell'essenziale rispetto del rapporto fra diritto sostanziale e procedimento.

Non è questo – né può essere per chi propone, o meglio raccoglie tale denuncia dall'area che ne è permeata – il caso di svolgere qui questa proposizione in tutte le sue implicanze. Si tratta di fissare i criteri per una riforma, criteri che devono essere tradotti in concreto e non restare come buone intenzioni sulla carta. Ma questi criteri devono essere ben chiari al legislatore che deve attingerli non da fonti parziali e tanto meno dai burocrati degli uffici, ma dalla considerazione della realtà sfornita di orpelli, quella realtà che possiamo dobbiamo anche noi avvocati concorrere a mettere a nudo, senza impietosa retorica, per quello che la nostra esperienza ci consenta di rilevare.

Per fermarci solo a qualche rilievo, di elementare evidenza, diciamo che bisogna ricostruire alla base, bisogna eliminare le innumeri fastidiose sommamente inutili sovrastrutture che le nostre leggi processuali (per non parlare delle sostanziali) si portano dietro quasi come relitti storici e di tradizione, e che inceppano ormai il funzionamento della macchina.

Per partire proprio dalle radici, basta pensare all'ordinamento delle cancellerie, al tipo e genere dei registri, alla custodia degli atti, alle complesse operazioni che oggi (1977!) ancor si richiedono per il rilascio delle copie (occasione sacra per applicazione di ben noti e deprecati balzelli), al tempo e alla costosa inutile attività che ciò comporta, col più sereno disprezzo di ogni sistema che si adegui all'organizzazione attuale della più modesta attività aziendale!! E non parliamo del tipo di relazioni innumeri richieste dall'alto che vanno annualmente ad arricchire depositi sotterranei... forse destinate ai posteri!!!

Basta l'enumerazione... parliamo a colleghi: l'ordinamento delle notifiche, la variopinte voci della relativa tariffa che impegnano attività notevole (ma siamo il Paese dell'attività terziaria!!!) per non soffermarsi su quell'impresa astronautica che è il tentativo di una notifica all'estero... oggi nel 1977 all'epoca delle comunicazioni via satellite...

E se vogliamo fare ancora qualche passo avanti, arriviamo alla disciplina delle prove: alla richiesta di consulenze scritte (che per il più elementare degli accertamenti, il più semplice esigono, non si sa perché, proroghe con durata di anni) quando il Giudice assistito da un esperto potrebbe, nell'assoluta maggioranza dei casi, meglio apprendere *de visu et auditu* i dati del problema su cui deve pronunciare, e arriviamo agli strumenti della verbalizzazione di deposizioni orali, agli impedimenti all'utilizzo dei mezzi più idonei all'accertamento della verità.

E per amor di patria fermiamoci, senza affrontare altri aspetti che possiamo qualificare aberranti, come la disciplina della competenza, specie territoriale, quella dei giudizi con pluralità di parti, per non parlare delle esecuzioni e di quell'esercitazione bizantina che è data dalla disciplina delle opposizioni...

Cosa significano questi rilievi?

Che si debba instaurare un esercizio della giustizia *absque formis* per furore iconoclasta?

Neanche per sogno: significa che bisogna far salvi e identificare i principi fondamentali che devono ispirare il processo come la garanzia del contraddittorio, la possibilità più ampia del rapporto del cittadino col giudice mediato da una adeguata formazione tecnica degli operatori di giustizia (giudici e avvocati sullo stesso piano), la possibilità di rimedio degli errori... E ciò accogliendo strumenti adeguati al nostro tempo, di facile uso e controllo, chiaramente ordinati.

Questa è l'opera cui dovrebbero attendere politici e giuristi di buona volontà e che dovrebbe impegnarli a fondo. E sarebbe anche la misura di un superamento di tanti altri aspetti della crisi.

Ci vuol tempo? E' questione di buona volontà. E una volta ben precisati finalità e metodi della riforma, gli anacoluti legislativi di alcune leggi stralcio non potrebbero forse tanto facilmente verificarsi.

Ma bisogna lavorare assieme senza preclusioni e ostracismi, lasciando cortesemente da parte i burocrati e i teorici astratti.

Bisogna che chi ci ascolta, o dovrebbe doverosamente ascoltarci, abbia il benedetto coraggio di spalancare le porte ad una nuova disciplina del processo che non esca già preparata (per essere poi raffazzonata alla meglio al fine di accontentare le diverse contrastanti posizioni) dalle camere interne ministeriali e che sia invece costruita con la collaborazione di tecnici *sì e* di altissimo livello, ma sulla situazione reale. Che soddisfi cioè il dovere dello Stato di rendere giustizia in modo il più possibile pronto, semplice, efficace, moderno. Non può lo Stato a chi chiede ormai l'aereo o l'elicottero per i suoi spostamenti offrire la diligenza a cavalli o con un vecchio motore asmatico...

La nostra dottrina che ha dato, per la prima metà del secolo almeno, frutti invidiabili, deve anche concorrere all'estrazione e formulazione dei criteri fondamentali per la realizzazione di un processo giusto, attuabile nella misura dei nostri mezzi, nel nostro Paese, oggi.

E per quanto riguarda le soluzioni più consone e coerenti nella formulazione della disciplina del processo in concreto, accanto ai giudici, anche il nostro Ordine può – deve – dire la sua parola. Della macchina che con tanta fatica usiamo giorno per giorno, conosciamo la ruggine, i guasti, il funzionamento a vuoto: lo constatiamo molte volte sulla pelle dei cittadini, nostri clienti, con una sorda ribellione all'irrazionale...

Per questo, indaghiamo sulle cause e concorriamo a proporre i rimedi. Spetta al Governo conferire mandati responsabili al riguardo con precisione di termini e chiarezza di finalità. Sarà – ripetiamo – una delle prove di buona volontà che gli Italiani chiedono a chi deve provvedere alle sorti del Paese.

Si aggiungono alcune considerazioni dirette a dare più concreta esplicazione ai rilievi che precedono.

Gli ostacoli ad un corretto funzionamento della giustizia sono molteplici, e derivano essi, da una parte, dall'assenza di coordinate e programmate scelte del legislatore e, dall'altra, dall'inefficienza degli uffici giudiziari improntati a criteri e metodi certamente non al passo con i tempi.

Assistiamo alla costante proliferazione dei dettati legislativi, volti a supplire la carenza dell'azione amministrativa, con drammatiche conseguenze per l'utente, posto di fronte a normative spesso scoordinate e tecnicamente scadenti, dalle quali derivano dubbi interpretativi con conseguente sovraccarico delle procedure e disparità di giudizio degli uffici cui è demandata la trattazione delle controversie.

Per ovviare a tale inconveniente, è necessario un intervento di tutte le forze politiche per una completa ed organica riforma dei codici e per una coerente regolamentazione (laddove possibile con testi unici) delle singole materie, in specie di quelle (si pensi, ad esempio, alle locazioni, ai contratti agrari) ove il susseguirsi di norme nel tempo disorienta sia il cittadino che l'operatore di giustizia, costretti a faticosa opera di coordinamento fra questo e quel dettato legislativo, con esito spesso dubbio.

E' uno degli scopi di questo congresso convogliare l'attenzione di tutti sulle necessità strutturali della giustizia nel suo pratico attuarsi. La società italiana, trasformatasi nell'arco di pochi decenni da rurale ad industriale con imponenti modifiche del suo tessuto, richiede una risposta più adeguata alla domanda di giustizia, che trova invece intralcio in strutture obsolete e gravose per l'utente.

Il legislatore, almeno finora, ha varato importanti riforme che coinvolgono profonde innovazioni in settori operativi della giustizia, senza curarsi delle strutture che ne condizionano la funzionalità.

Si assiste così alla paralisi progressiva del processo del lavoro, ove la carenza degli ausiliari e dei mezzi tecnici non consente più la discussione della causa entro sessanta giorni dal deposito del ricorso, come invece imporrebbe il disposto dell'art. 415 c.p.c.; si assiste ancora alla forzata parziale inerzia delle commissioni Tributarie, – e con quali danni per la cassa erariale! – le cui decisioni, proprio per assoluta carenza di strutture organizzative, rappresentano soltanto una modesta percentuale dei ricorsi introitati, oltretutto con un conseguente progressivo intasamento di tutto il settore; si assiste ancora all'exasperante ritardo nella fissazione dei procedimenti avanti i Tribunali regionali amministrativi (per non parlare degli organi centrali di giurisdizione civile, penale, amministrativa).

E nel noto schema di disegno di legge, di cui tanto si discute, in cui è prevista l'istituzione del giudice onorario (giudizio a parte sull'istituto), pur se tale giudicante dovrebbe assorbire buona parte del contenzioso (competenza civile e penale; civile fino a L. 1.000.000, oltre alle materie a lui riservate dall'art. 17), perseverando, ci si limita a prevedere che i compiti di cancelleria siano svolti da dipendenti del Comune «anche in giorni ed ore *limitati*» che continuano nel rapporto d'impiego coi Comuni che provvedono a retribuirli. I compiti degli ufficiali giudiziari saranno esercitati invece da messi di conciliazione.

Ed è intuitiva l'assoluta inefficienza di un tale apparato, in specie per i comuni di dimensioni modeste, a ricevere in pratica l'intero gravoso lavoro (almeno quello civile) svolto oggi dalle Preture!

Vero è che nella realizzazione delle riforme andrebbero udite, prima di tutto, le categorie degli operatori di giustizia, le sole idonee a fornire chiarimenti utili a predisporre i mezzi tecnici e strutturali, senza i quali le riforme stesse non sono concretamente attuabili. Tutto avviene, invece, con tragico distacco dalla realtà, da noi vissuta quotidianamente ed ignota a chi agisce in sede legislativa.

Occorre oggi affrontare al più presto i problemi del rinnovamento e dello snellimento delle strutture giudiziarie, per non rendere ancor più profondo ed incolmabile il baratro che le separa dal tecnicismo della moderna società industriale.

E' opportuno dare nuovo impulso al processo civile, di cui tutti conosciamo le assurde lungaggini che lo protraggono spesso oltre il decennio, conferendogli forma analoga a quella già adottata per il processo del lavoro (sia pure con maggiore e migliore adeguatezza al tipo e oggetto delle controversie) ma predisponendo le strutture ed i mezzi che rendano effettivamente operante la riforma. Ai quali effetti non può dirsi certo soddisfacente la constatazione che al rigore assoluto dei termini perentori fis-

sati alle parti nel processo del lavoro faccia frequente riscontro la mancata osservanza di quelli fissati per gli uffici e i giudicanti.

E' necessario, per un notevole sgravio del giudice dal contenzioso ordinario, includere fra le prove scritte, ai fini della concessione dei decreti ingiuntivi, le fatture commerciali registrate e numerate.

E' necessario semplificare i sistemi di notifica e di comunicazione, concedendo, ad esempio, agli avvocati, la facoltà di effettuare le notifiche a mezzo posta.

E' opportuno giungere ad una più razionale distribuzione dei magistrati con la soppressione di alcune Preture (sono noti i casi di alcune Preture di montagna sul cui ruolo gravano solo pochi procedimenti), con l'istituzione del giudice monocratico, (esclusa invece l'istituzione del giudice onorario che, a giudizio dello scrivente, condurrebbe a situazioni più critiche e disagiati di quelle in essere), e con l'auspicabile riduzione a soli tre membri di tutti i collegi giudicanti.

E non è certo il caso di ridurre l'attività giudiziaria dei magistrati, continuando ad onerarli di incarichi del tutto estranei alla loro funzione propria (come le commissioni tributarie o le previste commissioni dell'equo canone che possono essere ottimamente costituite da «laici»).

E' necessario assolvere il processo civile e quello amministrativo da tutte le spese, diritti e balzelli vari che li gravano. A tal fine sarebbe utile giungere ad una rapida approvazione del progetto di legge, predisposto fin dal 1963, della forfettizzazione dei depositi giudiziari: così oltre all'indubbio vantaggio per le parti e per gli stessi avvocati (in particolare nelle cause di corrispondenza) di conoscere in anticipo e con certezza il costo del processo, calcolato in un recente studio, attraverso la media dei costi per l'anno 1976, in L. 10.680 per una causa davanti al Pretore, in L. 11.690 per una causa davanti al Tribunale ed in L. 12.960 per un processo di esecuzione mobiliare, ed alla semplificazione di tutte le operazioni contabili relative a ciascun processo, si giungerebbe all'eliminazione dei servizi relativi alla gestione dei depositi giudiziari col recupero, per altre attività, di circa 500 addetti.

E' opportuno estendere a tutte le procedure esecutive mobiliari la procedura di assegnazione o vendita per decreto di cui alla legge n. 857 del 1950, eliminare i depositi per soccombenza e ridurre ogni fiscalismo che ostacoli la razionalizzazione del processo.

E' opportuno e necessario, in conclusione, condurre l'«azienda» della giustizia ad una maggiore produttività, renderla più efficiente ed in grado così di soddisfare le esigenze della moderna società del nostro Paese.

## 1981 - Un ordine professionale: l'avvocatura

*Nel 1981 Angiola Sbaiz viene invitata dalla Accademia di Scienze Lettere e Arti di Udine a tenere una conferenza (una lecture, direbbero gli anglosassoni) su un argomento che lei stessa è stata invitata a scegliere. L'Accademia di Udine è un prestigioso istituto, fondato nel 1616, che si occupa principalmente della cultura friulana. Angiola Sbaiz ne è evidentemente onorata. Sa di essere una friulana che ha molto onorato la sua terra, alla quale è rimasta legata tutta la vita. E l'invito evidentemente tocca le sue corde più segrete, perchè la induce a parlare di sè come non aveva fatto mai, pubblicamente. Certo, per Lei che ha fatto dell'avvocatura una delle sue ragioni principali di vita, il tema era forse scontato. Ma il taglio dato all'intervento è inconsueto, e sotto il pudore del sentimento (il riferimento alla selvatichezza dei friulani è anch'esso un modo di parlare di sè senza parere) le sue parole sembrano il racconto di uno che torna da un lungo viaggio avventuroso, e lo racconta finalmente ai famigliari che aveva sempre portato con sè nel cuore. La memoria fu presentata nell'adunanza del 28 maggio 1981, e il testo è pubblicato in Atti dell'Accademia di Scienze Lettere e Arti di Udine – Anno 1981 – Vol. LXXIV.*

Credo di dover anzitutto dare a questa eletta riunione di Accademici, di uomini e donne insigni nella nostra “Patria del Friuli”, di cari amici, ragione del tema prescelto: “Un Ordine professionale: *l'avvocatura*”.

Premetto che quando sono stata tanto cortesemente invitata – e l'invito mi rende onore – a questa lettura, avevo posto in alternativa altro tema: «Selvatichezza e grazia nel Friuli e nei Friulani», per una specie di tentativo di evasione, temerario forse nella sua impulsività dal mio campo proprio e per affrontare – Iddio sa come, ma fra l'altro Sgorlon adiuvante – alcuni aspetti del carattere della nostra gente, che ritengo tuttora singolari.

Ma la scelta è avvenuta, e giustamente – molto giustamente - *ne sutor ultra crepidam*, caro professor Bonetto, sulla «avvocatura» e di questa parlerò, o meglio leggerò (anche se in genere preferisco parlare) E dovrò pertanto iniziare con alcuni sintetici dati autobiografici, necessari dato che alla mia personale esperienza devo attingere:

– nata in Friuli da genitori friulani, per parte paterna e materna *ab imis* in quel pittoresco Paese ricordato dal Nievo, *di là da l'aghe*, che è Cordovado;

– ginnasio superiore e liceo classico a Udine al nostro «Stellini», preside Catterina, fra i docenti che non ci sono più la cara ombra del prof. Del Piero;

– facoltà di giurisprudenza, a Bologna – tesi di laurea sulla «Separazione dei poteri» discussa con Arturo Carlo Jemolo che allora oltre ad ecclesiastico, insegnava costituzionale, altissimo Maestro di vita oltre che di diritto, che mi onorò poi della Sua amicizia ricambiata con tanta devozione e affetto per lunghissimi anni.

Altri cari modelli, i Maestri, poiché in una attività di lavoro, quale essa sia, autonoma, i Maestri sono necessari, è dono di Dio averne e vengono a costituire, tutti e ciascuno sotto qualche particolare aspetto una specie di Areopago, la cui sola esistenza è ragione di illuminazione ed esalta il nostro lavoro: fra questi Maestri, oltre a quelli già incontrati all'Università come Cicu, il più acuto forse anche se oscuro studioso di alcuni rami del nostro diritto civile, e così specie del diritto familiare, e a quelli che lungo il corso degli anni ho avuto la ventura di conoscere e apprezzare personalmente, come Calamandrei, Satta, Carnelutti, Tumedei, Tino, per non parlare di De Nicola, Porzio, Zoli che appartengono ad altri vertici, primo certamente per lunga consuetudine di lavoro comune, Enrico Redenti.

Presso di lui ho praticamente iniziato, dopo pochi anni di apprendistato, a *fare* l'avvocato, ho imparato ad amare responsabilmente la professione che esercito, ad individuarne i criteri guida che non si possono desumere dai libri e dalla dottrina ma solo nel diuturno lavoro e dagli elementi molteplici che concorrono a caratterizzarla. Redenti è l'Uomo che ha voluto sulla Sua tomba, riprodotta poi sulla colonna del busto che gli abbiamo dedicato nel Palazzo di Giustizia di Bologna, le sole parole: "Avvocato, maestro di diritto", dalle quali ben risulta che il giurista, che fu pur grande e tanto apprezzato, segue in "posizione seconda, rispetto all'avvocato".

Lasciati questi dati autobiografici che pur rientrano nel bilancio della mia attività professionale, ed ormai può dirsi nel bilancio di una vita; posso dire che nel corso degli anni, da quando giovane procuratrice ho

indossato per la prima volta la toga – ed eravamo nel 1934 – ho imparato, incominciato, fatto, come continuo tuttora a *fare*, modestamente l'avvocato nello stesso studio professionale con gli stessi problemi e impegni, con lo stesso animo vorrei dire, anche se al di fuori è passato con le bufere che tuttora imperversano un ben rilevante periodo della Storia del nostro Paese. E aggiungo che non mi ha mai sfiorato la tentazione di abbandonare la toga o per indossare quella del Giudice o per passare ad altre attività pure degne e certamente più «lucrose» ma certo meno libere.

Forse per questo attaccamento alla professione, i colleghi di Bologna mi hanno eletto continuativamente dal 1949 a far parte del Consiglio degli Ordini Forensi della Città, e poi dal 1978 a Presidente dello stesso. I 920 iscritti sono ormai una appendice della mia famiglia.

Chiusa la parentesi vengo ad un rilievo abbastanza importante: la scelta di una attività professionale libera e autonoma, come è l'avvocatura, suppone se non quella vocazione, che pur anche segreta e intrinseca ci deve essere, una particolare valutazione, che si riflette certamente sulla qualità della vita.

Attingendo per le considerazioni che passo ad esporre ad una consolidata esperienza, mi sembra che per caratterizzare l'attività logico-razionale di un operatore del diritto (avvocato, giudice e sotto certi aspetti anche notaio) si debba anzitutto notare che si richiede una continua messa a fuoco di «casi» mai identici che pongono problemi spesso imprevisi e che pertanto suppongono od esigono per le soluzioni o le prese di posizione o i suggerimenti, già una preparazione culturale in continuo aggiornamento, una indagine condotta sempre con la massima serenità mentale e obiettività e pur senza possibilità di previsione certa dei risultati, con la necessità di apertura mentale anche a frequenti giudizi di autocritica sul proprio operato e alle volte di uso di una, sia pur imbrigliata, fantasia nella ricerca dell'indirizzo da seguire.

Chiarisco che riferendomi a questi elementi che concorrono tutti a fare il «buon avvocato» come anche possono concorrere a fare il «buon giudice», ho in mente un esercizio professionale non dico di élite – ché fra noi non ci sono i grossi e i piccoli come la causa di conciliazione può assumere rilevanza e peso per chi la sostiene al pari della causa in cui siano in giuoco miliardi – ma ho in mente comunque un esercizio professionale *impegnato*. Del resto, la famiglia degli «azzecagarbugli» o degli «insufficienti costituzionali o per incuranza» sta riducendosi nella temperie dei nostri giorni.

Come chiarisco che, riferendomi al presupposto di una buona cultura, possibilmente aggiornata, non considero solo la cultura giuridica specifica, ma altresì quella generale, specie per settori di fondo che posso-

no dirsi contigui e contermini, salvo inoltre le incursioni che la trattazione delle più svariate questioni possano costringere a fare nell'ambito di tecniche particolari per i necessari approfondimenti.

L'avvocato degno di tal nome è e deve essere immerso nella realtà del proprio tempo che non può assolutamente ignorare, dalla quale nelle svariate e multiple configurazioni di carattere economico-sociale, nella loro successione e variazione nel tempo, e per i loro riflessi a largo raggio, non può prescindere.

Ed è proprio per questo che alle volte si chiede a noi spesso di uscire dai nostri Studi, di lasciare la toga per assumere altri ruoli, per dare alla società in cui viviamo altri apporti. A parte l'attività politica vera e propria, c'è quella di inserimento in organi amministrativi, c'è la presenza in associazioni in cui ci si può chiedere anche qualche contributo particolarmente rispondente alle nostre ordinarie funzioni.

Per quanto mi riguarda, e apro qui per un momento una ulteriore parentesi, sono entrata nel 1954 a far parte – pur senza tessere di partito – del gruppo consiliare D.C. del Consiglio Comunale di Bologna presieduto *ab initio* da Giuseppe Dossetti, ora sacerdote a Gerico, e vi sono rimasta per 19 anni consecutivi, maturando indubbiamente in quella sede esperienze amministrative, umane e vorrei dire storiche indimenticabili: è stata una presenza impegnata e attiva e ascrivo anche, senza superbia di alcun genere, alla mia modesta opera effetto determinante per l'istituzione che abbiamo realizzato per primi in Italia di un organo di decentramento, i Quartieri, con le idonee strutture (Statuto e regolamento) e ciò parecchi anni prima che intervenisse la legge speciale in materia. Lasciato il Consiglio Comunale, ho subito dopo assunto rappresentanza di minoranza in sede regionale, nominata alla Vice Presidenza di altro Istituto, di creazione autoctona – diciamo così – quale è l'Istituto regionale dei beni artistici culturali ambientali dell'Emilia Romagna. E sono lieta che l'Istituto abbia potuto intervenire per la ricostruzione in corso della protochiesa di S. Giacomo ed Anna a Venzone, per cui alcuni affreschi di scuola di Vitale di Bologna hanno consentito eccezionalmente il finanziamento della Regione Emilia-Romagna.

E mi sono occupata in passato per lunghi anni pur sempre di Statuti e regolamenti in una Associazione femminile che mi è cara, e cioè nel Soroptimist, di cui sono stata per un triennio Presidente nazionale.

Chiudendo la parentesi, se dovessi rispondere ad un ideale interrogativo sull'esistenza di un rapporto o riflesso accettabile ed utile fra attività professionale ed altre del genere nella vita di un avvocato, credo che risponderei positivamente, perché si tratta sempre di finestre spalancate

sulla realtà del nostro mondo, anche se l'impegno in sedi così diverse può importare dispendio notevole di energia. Ma, del resto, fin che Iddio ce lo concede, non si può fare problema di dispendio di energie.

Affermarlo consentitemi, in un certo generale disimpegno, è molto «friulano», non è altro che un debito di onore verso la «piccola patria».

Le considerazioni che ho prima prospettato su quella che può dirsi la struttura base propria, logico-giuridica, dell'attività legale sono estensibili anche al giudice. Ma per l'avvocato c'è un particolare impatto con la realtà che segna subito una discriminante: c'è il cliente.

Siamo ad un punto cruciale, perché è proprio da questo particolare rapporto che nasce fin dai tempi più remoti della storia la nostra professione ed è nel contesto svariato e non semplice dello stesso rapporto che si forma l'avvocato.

Rapporto difficile e complesso che si realizza in una specie di *translatio*, di trasferimento di problemi da affrontare e risolvere dal diretto interessato a chi li assume.

Non sono penalista, se non per così dire di complemento (e in tale veste ho assunto, con il sussidio di altro collega penalista la difesa della città di Bologna, nel processo dell'orrida strage di agosto, come solo in altri due casi, per via della Presidenza dell'Ordine, la difesa di colleghi del mio Ordine che riteniamo ingiustamente sottoposti a processo) non sono penalista – ripeto – e pertanto posso solo immaginare l'angustia, la tensione, l'incertezza anche della linea di condotta da assumere in tutti i suoi riflessi giuridici e prima ancora umani, dei colleghi che esercitano degnamente questo nobilissimo ramo di attività forense.

Per tutti gli altri, per quelli che come me coltivano il civile, il commerciale e quando occorra l'amministrativo, deve dirsi che l'attività professionale può esplicarsi e di fatto si esplica anche in largo settore c.d. stragiudiziale. Qui non c'è o non c'è ancora, la causa e il giudice.

E la consulenza che si chiede all'avvocato rappresenta tipico esercizio dell'attività che gli è propria, nell'interpretazione e applicazione della legge al caso concreto.

Esemplifichiamo: il contratto, il testamento, la costituzione e lo scioglimento o la trasformazione delle società, i delicati problemi (sempre più frequenti) nell'ambito della famiglia.

Si prospetta qui tutta una svariata, mai identica, serie di interventi diretti a dare i richiesti pareri, i consigli, quelli che i romani chiamavano *consilia prudentis*, accennando con ciò proprio alla qualità prevalente

che deve ispirare il consultato. Il quale deve usare più che mai in questa materia, di quella grande civile virtù che è la discrezione, la quale non significa solo il riserbo, la osservanza della segretezza, ma anche esclude che si debba comunque forzare la volontà del cliente cui deve esser lasciato libero comunque l'ambito delle decisioni e scelte finali.

Presupposto del resto decisivo del rapporto professionale per la costituzione e la sua permanenza è la *fiducia* senza ombre o perplessità da parte di chi conferisce il mandato, e ciò sia per l'attività stragiudiziale di cui ho ora parlato, che per quella giudiziale.

Ai giovani colleghi vorrei lasciare questo suggerimento: la fiducia del cliente dipende in buona parte da noi, ma se essa non c'è o solo se si rivela oscillante, il mandato deve essere declinato. E così pure vorrei aggiungere che non si possono seguire meri capricci del cliente, intessendo cause senza costrutto, e che spetta all'avvocato serio e responsabile, proprio perché il nostro apporto sia utile e non si risolva in qualcosa di inconsistente, di dimensionare ragioni o pretese di doglianza, riconducendo la situazione ai suoi obbiettivi termini contro le deformazioni che l'animo esulcerato di chi si rivolge a noi può prospettare.

Sono così passata alla considerazione dell'attività principale dell'avvocato, quella che si svolge in giudizio.

Ci sono *le cause*, e cioè la palestra delle nostre incruente battaglie, e allora entra in scena di fronte a noi, dall'altra parte del banco un altro personaggio, il giudice.

Qui bisogna anzitutto tener sempre presente, in ogni caso, la radicale diversità dei due ruoli. I due diversi motori logico-razionali funzionano ad impulso e ritmo diverso.

La difesa e il giudizio si differenziano nell'interno meccanismo che li anima, nella stessa *forma mentis* di chi ne fa l'attività della propria vita. Molti di noi lo hanno constatato per esperienza propria vissuta. Cito, sempre per quanto mi riguarda, lo svolgimento dei giudizi disciplinari, onere fra tutti penoso e pesante anche quando si conclude con l'assoluzione. Cito l'attività di arbitro unico, o di terzo arbitro anche quando con tale mandato ho avuto attribuito l'esercizio di poteri discrezionali o di equità. Mentre l'avvocato nell'esercizio della difesa ha una via già segnata anche se spetta a lui nella costruzione della causa elaborare ragioni, argomenti, difese, frutto come ho detto della sua preparazione, di un corretto uso della logica con aderenze alle particolari caratteristiche del caso concreto, della sua cultura, anche e molto della sua intuizione (una specie di sesto senso che quando si verifica è un dono di Dio), il Giudice non ha via segnata *a priori*. Per lui, la finalità non è il raggiungimento di un risultato persegui-

to dall'una o dall'altra delle parti, ma una scelta da operarsi soppesando valutando le contrapposte argomentazioni – si dice a luce della Giustizia –. Ma la Giustizia del caso concreto, quella che si esprime nella sentenza spetta a lui scoprirla, assoggettarla al vaglio di perplessità e incertezze, che sono spesso intrinseche al caso o derivanti dagli stessi difetti e carenze della legge che incombe a lui di applicare.

Degno di rispetto, di sommo rispetto, è pertanto il lavoro del giudice. Il che deve stare anche ad informare il nostro rapporto con lui, altro termine nodale della professione di cui sto parlando.

Rispetto che per il «buon» giudice, come per il «buon» avvocato, deve essere reciproco.

Un alto magistrato ci ha detto giorni or sono, in una qualificata riunione, che il libero coraggioso esercizio della difesa è anche la miglior garanzia per la libertà del Giudice.

Non devono pertanto neppur esservi tentativi di sopraffazione da un lato, di esorbitanze o mancata osservanza dei limiti funzionali della difesa dall'altro. Le gravi polemiche al riguardo insorte in questi ultimi tempi, specie nei processi conseguenti alla piaga del terrorismo, hanno posto problemi che esulano – anche per ragioni di spazio – tempo dall'ambito di questa «lettura», e che comunque vanno affrontati nel rispetto dei sacrosanti diritti della difesa, postulando a lor volta che il difensore resti tale, senza confondere la sua personale figura con quella del cliente.

Ma nel settore dei consueti ordinari rapporti, al di là del reciproco rispetto, della reciproca osservanza dei diritti poteri e doveri del proprio ruolo, possono e augurabilmente devono sussistere personali cordiali rapporti fra i due Ordini improntati alla consapevolezza dell'alta comune finalità delle rispettive fatiche. L'avvocato non può pretendere di aver sempre ragione o che sempre gli sia riconosciuta anche se ha diritto ad essere ascoltato quando parla, alla considerazione di quel che scrive, e ciò non solo per ragioni di civiltà ma perché sui contributi e apporti delle parti si deve fondare poi la pronuncia del giudice.

I casi di inefficienza, ignoranza o peggio, dei giudicanti sono casi patologici, per cui sussistono e si devono trovare nel sistema i rimedi.

Quella lunga esperienza, cui ho fatto qui tanto frequente richiamo, mi porta a testimoniare del resto, che il nostro comune ambiente, quello dei nostri Tribunali, è molto più sano di altri, al di sopra delle varie bufere che spirano fuori, vere o provocate.

Avviandomi alla fine, dovrei dire – se non altro per ragioni di completezza – qualcosa anche dei rapporti fra colleghi.

Non sono rapporti scevri da problemi, perché qui al di sopra delle personali relazioni di stima e anche di affetto, si pone l'assorbimento – il transfert – della posizione del cliente, di fronte a chi a sua volta assorbe la posizione della controparte (l'avversario) .

Ma a risolvere le perplessità che possono insorgere al riguardo, vale, quasi un banco di prova, per ciascuno di noi o deve valere la consapevolezza dei doveri che il rapporto fiduciario con il cliente postula e il cui esercizio deve però essere svolto con quelle doti di chiarezza, onestà, sincerità equilibrio che nel reciproco ruolo restano la moneta più valida. E con umiltà sempre presente specie nei rapporti degli anziani con i giovani.

Del resto, la solidarietà fra gli avvocati, la comprensione, lo spirito comunitario se così può dirsi, risultano fra noi vivi, con forti sinceri legami.

I dissensi e le incompatibilità sono del tutto eccezionali, lo attesto attraverso quello che può dirsi nel mio Ordine il quasi inesistente contenzioso interno fra noi.

La esistenza di un Ordine professionale che raccoglie e disciplina la nostra attività, i suoi diritti e i suoi doveri, risponde ad esigenze unitarie e costituisce in sostanza la migliore garanzia di libertà, con esclusione di ogni prevaricazione da qualunque parte si profilasse un tale pericolo.

Così come è necessario che sia regolata una assistenza previdenziale, ai quali effetti si conta che la nuova legislazione ora in via di applicazione, apporti un decisivo miglioramento.

Ma una nuova legge professionale che tenga necessariamente conto della evoluzione dei tempi, di esigenze che si sono fatte strada, delle modalità di assistenza ai non abbienti, dell'inserimento ormai in prospettiva prossima dell'esercizio nostro professionale nella Comunità europea, che agevoli l'ingresso dei giovani e la loro formazione, resta da decenni una chimera irraggiungibile. E dobbiamo continuare a farne a meno, almeno fino a che non vi siano idee più chiare.

C'è del resto tutto il travaglio delle necessarie, ormai indilazionabili, riforme della Giustizia, che sono prima di tutto riforme delle leggi principali e dell'Ordinamento giudiziario, travaglio che il nostro Paese, se vuol salvarsi, deve decidersi ad affrontare: con serietà e anche con semplicità senza inutili fronzoli, sottigliezze bizantine, bolse proclamazioni retoriche e avvalendosi anche del prezioso contributo di esperienza e genuina conoscenza delle giustificate esigenze di quei consumatori di Giustizia che sono i cittadini, che l'avvocato può dare.

Per cominciare ad impostare un necessario discorso del genere,

il nostro Ordine sta richiedendo da anni al competente Ministero la convocazione in Bologna in una Conferenza della Giustizia, adeguatamente preparata e in cui si possono incontrare e mettere a frutto i contributi di magistrati, avvocati, giuristi con la più larga partecipazione.

Posso dire solo che contiamo ormai di star per giungere a questo non certo decisivo, ma importante traguardo.

Chiudo con ciò, ringraziando della benevola paziente attenzione, e confidando che se dovessi tornare a nascere, tornerei a scegliere di fare l'avvocato.

## 1985 - Tutto il potere all'Avvocatura?

*A Salerno (anzi, a Maiori, dove si svolgono effettivamente i lavori congressuali) si tiene dall'11 al 16 settembre 1985 il XVIII Congresso Nazionale Giuridico Forense. Il tema è il solito: L'Avvocato italiano oggi. Vari sono i sottotemi: si va dall'impegno etico alla deontologia, al contenuto e alla forma delle prestazioni, alle garanzie, all'Europa, al processo civile, penale, amministrativo, e infine ai rapporti con magistratura, potere esecutivo e legislativo. L'Ordine di Bologna, per impulso della Presidente Sbaiz, ha depositato un intervento scritto su "L'avvocato italiano oggi nel processo civile", frutto di un lavoro collettivo esemplare (lo si legge in Atti del Congresso, Milano Giuffrè 1988, pag. 515). Il lavoro contiene vari suggerimenti e spunti pratici di intervento sul processo civile, ragionevoli e non demagogici. Ma l'attenzione del Congresso viene polarizzata piuttosto dallo intervento di uno dei relatori (Poletti) che intervenendo sul tema dei rapporti con la magistratura e i poteri esecutivo e legislativo, infiamma il dibattito invitando il Congresso a farsi Comitato permanente di agitazione, a indire scioperi, insomma a farsi soggetto politico, contrapposto principalmente alla magistratura. E conclude il suo intervento con l'invocazione "Potere all'Avvocatura! E' tempo d'azione" (in Atti cit., pagg. 299-362). Una siffatta impostazione (che, va detto, non troverà il consenso della maggioranza dei congressisti) è lontanissima dal pensiero e dallo stesso modo di essere di Angiola Sbaiz, che infatti l'avversa, con l'intervento misurato e fermo che qui riproduciamo (in Atti cit., pag. 995)*

Cari Colleghi, cercherò di utilizzare il tempo minimo concesso – tempo proprio eccessivamente ristretto – per condensare alcuni rilievi che credo vadano fatti in questa sede. Consentitemi innanzitutto di dire che quando è stato molto bene, intitolato questo Congresso all'”avvocato oggi”, abbiamo però, puntualizzato una situazione di fatto, puntato sull'effimero. L'oggi è già trascorso, noi dobbiamo aver riguardo all'avvocato i ieri, con proiezione all'avvocato di domani.

E, per l'avvocato di ieri, dichiaro apertamente che dissento da certe definizioni, di carattere socio-politico, che fanno per lui richiamo alla

appartenenza a determinare classi e ceti sociali, riducendone la figura a quella di un buon onesto cittadino che bene pratica una certa professione. Agli Avvocati di ieri, e parlo avendo più di cinquant'anni di attività professionale, e quindi posso parlare anche ai giovani che di queste cose possono essere ignari, noi dobbiamo molto, dobbiamo il patrimonio che custodiamo. L'Italia si è formata nelle sue leggi fondamentali grazie al contributo di nostri colleghi. E non è stato solo un contributo di conoscenza, sapienza, intelligenza ma anche di qualità e di virtù morali, tali che hanno dato una base di attendibilità ad ogni nostra prerogativa, privilegio e diritto, e sulle quali dobbiamo tuttora contare, perchè, ripeto, costituiscono il patrimonio cui attingere e che le generazioni che stanno passando devono trasferire alle generazioni che seguono.

E' vero che le generazioni che seguono (l'avvocato di domani, che è quello che preme oggi delineare) si trovano di fronte a un mondo completamente sconvolto. Mi rendo ben conto che questa caotica, impreveduta anche sotto certi aspetti, trasformazione della società in cui viviamo rende inattendibili e inadeguate molte istituzioni, creando dei pericolosi vuoti con mutamento anche radicale di rapporti. Sotto questo aspetto, si comprende e in certo senso si può anche approvare la funzione provocatoria di chi, rilevando la esistenza di una svolta, crede di poter tutto trasformare mettendo a fuoco dei problemi completamente nuovi.

Ma detto questo, devo anche aggiungere, sempre per chiarezza per evitare ogni equivoco, che la nostra forza sta e rimane nell'unità che non dipende dal valore di iniziative spesso confliggenti ma che tutti dobbiamo assieme volere.

Nell'unità sta la nostra forza, e l'unità significa anche uguaglianza. Non posso sentir parlare di avvocati di base, gli avvocati son tutti avvocati mi pare, hanno gli stessi diritti e ci deve essere una solidarietà che si esplica non solo dal punto di vista economico, non solo dal punto di vista dei suggerimenti dei Consigli, ma anche da un punto di vista direi della nostra moralità professionale che ci porta a far sì che la maggiore stima, attenzione che l'esercizio della nostra professione merita sia esteso anche a chi si trova a incontrare maggiori difficoltà di formazione e di lavoro. Difendendo così l'individuo, amici, noi difendiamo la nostra libertà.

Non si può parlare come ho sentito, di potere. La nostra Costituzione tripartisce i poteri nel legislativo, nell'esecutivo e nel giudiziario con la vigilanza della Corte Costituzionale che dovrebbe eliminare le inframmettenze ... che indubbiamente ci possono essere e gravi. E' vero che abbiamo eletto a 4° potere anche la stampa ma se adesso vogliamo erigere a 5° potere gli avvocati, poi verranno i medici, verranno gli altri ad attingere a questa sete di potere!.

Il potere di fatto è un'altra cosa, lo abbiamo e lo possiamo difendere con il nostro esercizio professionale, attraverso il rilievo che esso può assumere nel nostro Paese e che in passato ha assunto.

La difesa dei nostri diritti, e attraverso di essa quella dei cittadini che hanno bisogno di noi e a noi si rivolgono, non si esaurisce nelle proclamazioni alla stampa, ma in una dimostrazione continua di coraggio morale, a tutti i livelli e anzitutto, nei rapporti con i pubblici poteri e prima di tutto con la Magistratura. E pertanto bisogna saper scegliere chi ci rappresenta, con idoneità di impegno e di carattere e anche con la umiltà che al coraggio morale deve sapersi collegare, nella consapevolezza dei risultati che si possono raggiungere, senza chimeriche illusioni.

Permettetemi di aggiungere solo due cose: una, che approvo in pieno, direi virgola per virgola se fosse stato scritto e non orale, quello che il collega Cagnani ha detto. Noi dobbiamo molto al Consiglio nazionale; fra l'altro Cagnani non ha detto che per i vari progetti di legge di riforme professionali di cui dobbiamo sollecitare l'approvazione con la più possibile urgenza (io arrivo a dire anche se fatti male non importa, perchè c'è bisogno specie della nuova legge professionale), la funzione del Consiglio nazionale per necessità di così è l'unica che attualmente può esercitarsi e nel fatto che ha benissimo esercitato. Non dobbiamo umiliare il Consiglio nazionale per collocare in suo luogo altri organismi nuovi che saranno ottimi ma di cui non abbiamo nessuna prova. Proposte: sulla prima si è già parlato; aderisco in pieno a quanto ha detto Cagnani, estendiamo e diamo anche mandato all'Unione delle Curie che cos' validamente ha lavorato di poter allargare il suo ambito e perfezionare attraverso un nuovo Statuto i suoi compiti, che sono compiti di collaborazione e collegamento.

Dopo di ciò, secondo tema: lo sciopero: Due parole vanno dette al riguardo; due parole. Sarebbe facile la premessa che non si può deliberare ora niente di materia senza aver consultato gli Ordini. Siamo o non siamo democratici? Guardate che qui la vera democrazia è forse in pericolo, mentre noi dobbiamo difenderla, difendendo la nostra libertà. Ogni avvocato vale, è uguale agli altri in quanto è e deve essere il portatore di una propria concezione di rapporti.

La mia vita è lunga e potrei citare tanti ricordi. Il Ministro Zoli, allora Guardasigilli circa 25-30 anni fa, mi disse a proposito di scioperi, con la sua toscana arguzia “ma i nostri contraddittori sono i clienti noi dobbiamo scioperare contro i clienti perchè il nostro rapporto è privatistico, rimane rapporto privatistico con il cliente”. E’ vero che accanto a questa posizione ci sono delle funzioni pubbliche rispetto alle quali noi possiamo e dobbiamo intervenire con il nostro peso, sono la prima ad ammetterlo, ma rispetto a queste funzioni pubbliche noi dobbiamo parlare correttamente non per fare del nominalismo, più o meno polemico, di una polemica, scusate, che lascia il tempo che trova. Dobbiamo intervenire anzitutto per chiarire, che si tratterebbe di astensione e non di sciopero e per cercare di rendere meno possibile pregiudizievole agli interessi che difendiamo il nostro tipo di intervento e di reazione.

Ad ogni modo, il problema va approfondito con attenta considerazione degli Ordini e libertà a tutti di esprimere il loro avviso. Ci vogliono certo delle armi per difenderci ma dobbiamo studiare che siano utilizzate e utili.

Ultimo discorso, e con ciò è proprio chiusura. Bologna ha presentato una mozione la quale tiene seguito al precedente Congresso per proporre sul tema della procedura civile alcuni tentativi di abbreviamento del lentissimo svolgimento dei processi, in attesa di quel nuovo codice che ci auguriamo non nasca subito e qui condivido l’ottima relazione di Santarelli per Firenze. La codificazione è in crisi in tutto il mondo, non facciamo dei codici che nascano già vecchi, per carità! Aspettiamo di vedere, e l’apertura internazionale – fra l’altro – di cui ha parlato Cagnani ci autorizza a farlo, che si apra il nostro orizzonte in modo da poter su solide basi costruire il nuovo.

Io non ho altro da dirvi che augurare a tutti noi buon lavoro.

## 1989 - Cerchiamo di essere uniti

*Il Congresso di Catanzaro è l'ultimo al quale Angiola Sbaiz prende parte come presidente del Consiglio dell'Ordine di Bologna.. A Catanzaro, Angiola Sbaiz presenta una comunicazione scritta, non lunga, che dichiara di avere scritto in fretta in due giorni di ritiro a Marina Romea, una località marina che lei ama, che in mezzo ai pini della pineta di Ravenna si affaccia fra le dune sul mare Adriatico. Il testo viene dattiloscritto artigianalmente dalla copisteria Di Risio di via delle Tovaglie, vicino al Tribunale.*

*Il tema del Congresso – “L'avvocato nella società” – le è congeniale. Si tratta, in fondo, della ripresa degli stessi temi lanciati nella Conferenza Nazionale della Giustizia che si era tenuta a Bologna alla fine di novembre del 1986. Come cambia il ruolo, la funzione dell'avvocato? L'avvocatura è destinata a continuare ad avere un ruolo, ovvero è sul punto di diventare qualcosa d'altro? Su questi punti ad Angiola Sbaiz preme di portare la sua testimonianza. E lo fa con l'orgoglio di chi si sa portatore di una “eccezionale esperienza”, che è quella di avere fatto l'avvocato per oltre mezzo secolo “con assoluta fedeltà ai valori della professione”.*

Il nostro XX Congresso spalanca le sue porte su un tema apertissimo, particolarmente ricco nelle sue articolazioni quasi raffinate. Chi scrive ignora al momento gli attesi contributi per i quali le scelte dei relatori assicurano pregevole rappresentatività della nostra avvocatura oggi.

La giustificazione del presente intervento scritto, in luogo e vece di quello orale, certamente più puntuale rispetto al futuro apporto delle relazioni, che la difficoltosa riduzione dei tempi avrebbe reso del resto del tutto improbabile, trova comunque ragione nella particolare situazione attuale della Giustizia nel cui mare tempestoso affioriamo noi avvocati.

Non è fuori luogo in tale stato di cose la parola “emergenza” che giustifica la prospettazione di alcuni rilievi in base all'eccezionale esperienza di chi è iscritto nel nostro Albo professionale da oltre mezzo secolo e sa di aver operato nel periodo e sa di operare tuttora quanto meno con assoluta fedeltà ai valori della professione.

Il tema di fondo della “garanzia” resta il modulo da cui non intendo discostarmi, e che vedo con particolare interesse nella sua proiezione per così dire esterna, che è quella che poi si riflette anche all’interno dell’Ordine, ma che già di per sè risponde ad una esigenza fondamentale attuale, oggi più che mai, della nostra società democratica.

Il discorso, che intendo contenere nei più discreti limiti, involge pertanto, direttamente o indirettamente, tutti i sottotemi ma forse più particolarmente il 4° e il 2° (questo soprattutto con riferimento ai rapporti con i “poteri costituiti”).

\* \* \*

Le modeste riflessioni che scendo a prospettare si aprono con una domanda fondamentale (non retorica, a svolgimento delle perplessità che possono aleggiare più o meno insidiosamente): la nostra funzione nella società in cui viviamo, oggi, nel nostro Paese, è destinata a persistere secondo quanto Costituzione codici e leggi oggi le assicurano, o è “indotta” (uso tale termine per non affrontare quelli di “costretta” o “determinata” che supporrebbero conflitti esterni o interni) ad essere tramutata nei suoi elementi qualificanti?

Qui bisogna, per rispondere, anzitutto liberarsi da condizionamenti supposti quali la necessità della trasformazione “inerente” (prima ancora che “conseguente”) alla veloce trasformazione della stessa società in cui viviamo. Non è – sia ben chiaro – che si possano contestare le innovazioni adeguate imposte da ragioni organizzative e strutturali, certo non indifferenti per le modalità di esercizio in concreto dell’avvocatura.

Ma l’avvocato deve continuare ad adempiere sostanzialmente la funzione che oggi gli è, più che consentito, demandato di svolgere in giudizio e fuori giudizio?

All’interrogativo la risposta è stata data anzitutto dalla stessa posizione del tema e dei sottotemi così come articolati. Ma vorrei subito aggiungere, precedendo le considerazioni che sto svolgendo, che oggi più che mai la difesa della funzione, di per sè valida in ogni momento, risponde all’interesse della nostra società che subirebbe pregiudizio ove essa fosse comunque ridotta, trasformata, intaccata (e non facciamo esempi).

E allora dobbiamo e possiamo identificare il nocciolo di questa esigenza nella salda assicurazione di quell’ambito della nostra autonomia che sola assicura la indipendenza e la libertà degli apporti che l’attività dell’avvocato può e deve dare nella interpretazione e applicazione delle leggi. Al che è coordinato ogni nostro agire in giudizio (civile, penale, am-

ministrativo) e fuori, prima e in luogo del giudizio, nell'importante attività stragiudiziale sempre nell'esercizio della funzione.

Non chiediamo niente di nuovo: dobbiamo solo assicurarci che ci sia riservato quanto la Costituzione e le stesse leggi ci attribuiscono e riservano, e cioè la tenuta dei nostri Albi e registri e la regolamentazione anche disciplinare che, attraverso la consociazione in un Ordine, la stessa struttura dei rapporti di lavoro ci attribuisce e riserva: l'art. 2229 cod. civ. trova al proposito piena conferma nella legislazione che ci riguarda.

Sempre per sfatare inesistenti condizionamenti, non si tratta con ciò di rivendicare qualifica di corporazione e di legittimare giudici speciali (anche se nomi non appropriati sono un pessimo strumento per risolvere solo nominalmente problemi di fondo). Ma si tratta di assicurare il mantenimento di quella sfera di autonomia riconosciuta fondamentale, già nella struttura del nostro ordinamento, che consente all'avvocato l'esercizio in libertà e attendibilità di un compito essenziale nei rapporti fra cittadino e Stato in una società veramente democratica, quale è quello della interpretazione ed applicazione delle leggi.

Su di che la mia ripetuta insistenza resta giustificata dall'intento (o dalla preoccupazione) di eliminare pericoli che a quella nostra sfera di autonomia comunque attentino.

\* \* \*

La situazione legislativa attuale non potrebbe essere più disastrosa e ancora più disastroso appare l'esercizio in fatto della Giustizia in quella diffusa abnorme lentezza che costituisce praticamente ostacolo reale allo svolgimento dei giudizi. Anche qui non è il caso di prospettare situazioni più che note, più che deprecate indugiando sull'accertamento – non facile – delle cause prossime e remote che affliggono del resto con le stesse sofferenze Magistrati e Avvocati in prima linea, e i “c.d. utenti della giustizia” di cui siamo i necessari interpreti nella armata dolente che segue.

Senza ordine di precedenza, enunciamo carenze gravissime di leggi:

- che assicurino a tutti i cittadini, effettivamente non in grado di far fronte alle relative spese (esclusi pertanto gli evasori), l'esercizio delle azioni giudiziarie;

- che assicurino al Paese, attraverso reclutamenti, trasferimenti, eliminazioni di sedi non necessarie e di attribuzioni non pertinenti un numero di Magistrati idonei all'esercizio del loro primario compito;

- che a tali effetti sappiano utilizzare gli accertamenti che la stessa Conferenza nazionale della giustizia ha raccolto e che finora sono stati di fatto negletti;

- che di fronte a nuove iniziative, quale ad esempio quella di introduzione dei «giudici di pace», sappiano considerare le innovazioni in tutti i loro effetti sull'ordinamento giudiziario esistente e provvedere di conseguenza in modo stabile e certo;

- che soprattutto predispongano mezzi e strutture personali e materiali necessari con vigile prudenza attingendo ad interventi adeguati anche in termine di spesa, i quali, attenendo all'esigenza primaria della giustizia, devono essere considerati primari fra gli altri.

Non è questo un elenco completo che sarebbe del resto tanto lungo quanto inutile, ma una segnalazione di esigenze di carattere prioritario che spetta al Congresso, cioè a noi, ribadire come essenziali oggi per un civile Paese, in quel civile discorso con i poteri costituiti, per il quale abbiamo *os ad loquendum*.

Non ultima fra le leggi che dobbiamo sollecitare è la nostra professionale, della quale il nostro Consiglio Nazionale, altamente benemerito per la funzione che sta svolgendo in questi anni, ha già presentato un testo che riflette, anche nelle diversità, il pensiero degli avvocati. E di questo testo dobbiamo preoccuparci nel senso che la legge che attendiamo non vi apporti modifiche lesive di quella sfera di autonomia rispetto al potere esecutivo e al giudiziario che ci spetta e che potrebbero in fra l'altro essere incostituzionali.

A questo proposito, la nostra vigilanza deve aver riguardo anche ad iniziative che indirettamente possono rivelarsi pericolose. Cito ad esempio la inclusione vanamente contestata nel c.d. parastato dei rapporti di lavoro relativi al funzionamento dei nostri uffici (alimentati esclusivamente con i nostri quattrini) e che per tutta l'importante sfera di attività relativa alla tenuta degli Albi e registri, ai procedimenti e provvedimenti disciplinari, agli studi, alla formazione dei giovani, ai rapporti con i colleghi, non riflettono la sfera pubblicistica del parastato sì che tale attribuzione importa condizionamenti pubblicistici non giustificabili per rapporti che, del resto, si svolgono o si svolgevano nell'osservanza degli obblighi e diritti assicurati a tutti i lavoratori nei rapporti privatistici ed entro i limiti delle nostre possibilità.

Altro rilievo cui in questa disordinata carrellata pure ritengo di fare cenno è l'insistenza che dovrà essere espressa in un documento conclusivo sulla nostra partecipazione alla formazione delle leggi che ci riguardano. Sono ascoltati, e giustamente, i rappresentanti dei Sindacati

per quanto ad essi può comunque riferirsi. Il nostro Ordine, per la sua costituzione e le funzioni, deve essere del pari sentito attraverso chi lo rappresenta e ciò prima ancora che a tutela della nostra attività, per l'utile contributo che la conoscenza e l'esperienza degli avvocati sola può dare, in dipendenza dei diretti rapporti che svolgiamo con gli utenti della giustizia e cioè i cittadini.

\* \* \*

Se le osservazioni che precedono riflettono un aspetto difensivo per la nostra professione deve però seguire il dovuto rilievo che va dato corrispettivamente alla nostra responsabilità.

Non intendo certo qui aprire il capitolo – per noi primario – della deontologia, ma bisogna che sulle regole fondamentali (di un'onestà anche scrupolosa, della rettitudine, di corretti rapporti con giudici, colleghi, clienti, della professionalità bene acquisita e tale mantenuta) ci dichiariamo tutti d'accordo. E ciò sia da parte di ciascuno di noi, che del resto vi è costretto da un giuramento, che da parte di chi è chiamato dalla libera scelta dei colleghi a fare rispettare queste regole (ed è la parte più difficile per l'esercizio di un rigore, pur sempre temperato da umanità)

E' questo il prezzo che paghiamo per la difesa della nostra autonomia che deve valere anche come esempio, non solo di omaggio ad una tradizione nobilissima, ma di un laico vincolo che l'Ordine deve essere fiero di rappresentare. Delicato settore questo della deontologia, nel quale solo a noi avvocati spetta di interloquire (esclusi ovviamente aspetti di altro genere) entro limiti che dobbiamo difendere. Del resto, senza il nostro rigore, vi sono tante altre attività professionali lecite e ammissibili che possono assicurare certamente non solo più certi risultati ma anche vita più tranquilla.

156

Se possiamo poi, e non spetta a me farlo neppure concludendo, passare allo specifico in materia di questa indeclinabile responsabilità nostra, ne segnalo sempre in ordine di priorità almeno alcuni aspetti:

- rispetto delle leggi anche nei rapporti con il fisco (dobbiamo pagare meno ma accrescere il gregge dei non evasori);
- attività stragiudiziale esercitata entro i limiti consentiti ma difesa entro questi limiti;
- rapporti con i Magistrati all'insegna della lealtà e della libertà, nonché di quella comprensione di cui dobbiamo essere dotati;
- rapporti con la stampa e i *mass media* estremamente prudenti, esigendo anche qui rispetto dei limiti nostri ed altrui. Sotto questo profilo

appare particolarmente degno di considerazione il problema del “segreto”; ritengo che in materia sussistano ancora per noi obblighi da osservare, ma vanno osservati anche altri obblighi primari di ogni altro esercitante la funzione giudiziaria dai più alti ai più modesti. E conseguenti limitazioni della stampa entro quei limiti;

- evitiamo, infine per quanto possibile, le notizie e le comparizioni autopubblicitarie. L'avvocato degno e valido non ne ha bisogno;

- e cerchiamo di essere uniti. Se vi fosse un ordine di importanza, sarebbe questo il primo capitolo. Di essere uniti abbiamo necessità per non essere deboli e perché in definitiva siamo tutti d'accordo sugli aspetti sostanziali, rispetto ai quali gli altri, personali o meno, vanno seguiti con l'umiltà e il coraggio morale di sempre, qualità che nel lungo corso della mia attività ho indicato ai giovani come indispensabile viatico per la loro crescita e la loro affermazione.

\* \* \*

Sono queste che precedono, lo ripeto, per chi avrà la pazienza di leggerle, riflessioni malamente svolte, incomplete, buttate giù in fretta in una pausa di due giorni presso il nostro amarissimo e dolente Adriatico ma dovrebbero valere, negli intenti di chi firma, sopra tutto per la nostra eredità: quei giovani, per i quali la “toga”, la nostra insegna, deve essere ancora segno di una milizia civile di libertà.

Marina Romea, 24 luglio 1989



# INDICE

## PER ANGIOLA SBAIZ

*di Franzo Grande Stevens* ..... pag. 5

## INTRODUZIONE

*di Giuliano Berti Arnoaldi Veli* ..... pag. 7

1955 - La scarsità dei mezzi della giustizia civile .....	pag. 27
1955 - Il Congresso di Trieste .....	pag. 32
1956 - Noterelle polemiche .....	pag. 36
1957 - Un delicato sistema di orologeria.....	pag. 39
1957 - Il Congresso Forense di Bologna.....	pag. 44
1959 - Sul disegno Gonella di riforma dell'ordinamento professionale .....	pag. 51
1959 - Ancora sull'ordinamento professionale forense.....	pag. 65
1959 - Fisco e processo.....	pag. 71
1961 - La difesa dei poveri è il privilegio della nostra toga .....	pag. 77
1963 - La morte di Enrico Redenti .....	pag. 80
1965 - Tradizione e modernità nell'attività dell'avvocato.....	pag. 83
1965 - Necessità e modernità dell'Ordine.....	pag. 96
1965 - Su un progetto di riforma degli studi universitari.....	pag.101
1971 - L'Avvocato e la trasformazione della società italiana .....	pag.108
1971 - Albo aperto o albo chiuso? .....	pag.119
1973 - Il cittadino, l'avvocato e il giudice.....	pag.124
1977 - Nuove strutture per una nuova organizzazione della giustizia .....	pag.132
1981 - Un ordine professionale: l'avvocatura .....	pag.139
1985 - Tutto il potere all'Avvocatura?.....	pag.148
1989 - Cerchiamo di essere uniti.....	pag.152

*finito di stampare nel Settembre 2008  
presso le Grafiche A&B - Bologna*